



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 39/10

di Iniziativa popolare recante:

"Istituzione del Comune di Le Castella nella provincia di Crotone - articolo 39  
Statuto e articolo 10 legge regionale n. 13/83"

relatore: F. SERGIO;

### DATI DELL'ITER

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |            |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 22/3/2012  |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 3/6/2015   |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           | 16/06/2015 |
| SEDE                                                 | MERITO     |
| PARERE PREVISTO                                      | Il Comm.   |
| NUMERO ARTICOLI                                      |            |

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 39/10<sup>A</sup> di iniziativa popolare recante: pag. 4  
*Istituzione del Comune di Le Castella nella provincia di Crotone – articolo 39 Statuto e articolo 10 legge regionale n. 13/83*

### Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni) pag. 30  
*Costituzione della Repubblica italiana.*

L. n. 208 del 28 dicembre 2015 – Commi 216-228 bis e 764-774 pag. 41  
*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).*

L. 23/12/2014, n. 190 (Art. 1, commi da 418 a 430) pag. 54  
*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

L. n. 56 del 7 aprile 2014 pag. 67  
*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*

D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. Art.20 pag. 98  
*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011 n. 138- Art. 16. pag. 100  
*“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.*

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 15 pag. 108  
*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comunilocali.*

### Normativa regionale

L. R. 12 DICEMBRE 2011, N. 43 pag. 109  
*“Unione tra i Comuni”*

L.R. 24 novembre 2006 n. 15. pag. 111  
*Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.*

L.R. 5 aprile 1983, n. 13. pag. 127  
*Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.*

### Normativa comparata

REGIONE PIEMONTE pag. 146

*L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.*

**Giurisprudenza Costituzionale**

Sentenza Corte Cost. n. 261/2011. pag. 158

Sentenza Corte Cost. n. 171/2014 pag. 168

Sentenza Corte Cost. n. 214/2010 pag. 178

Sentenza Corte Cost. n. 40/2014 pag. 183

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE "ISTITUZIONE A  
COMUNE AUTONOMO, MEDIANTE SCISSIONE DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO  
RIZZUTO, DELLA FRAZIONE DI LE CASTELLA"

AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 10 COMMA 3 STATUTO REGIONE  
CALABRIA E LEGGE REG. 5 APRILE 1983 N.13

I Sottoscritti cittadini, residenti in Calabria, ai sensi degli artt. 39 e 10 comma 3 dello Statuto Regionale della Regione Calabria e Legge Reg. 5 Aprile 1983, n.13 presentano la seguente proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare.

RELAZIONE:

Le Castella è una Frazione di Isola di Capo Rizzuto, sulla punta di una penisola che "chiude" a nord il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ad est con il Mar Jonio "Golfo di Squillace" ad ovest e a sud con il Comune di Cutro.

La Frazione che conta una popolazione di quasi 2000 abitanti è considerata una tra le più suggestive località turistiche calabresi ed ha nel Castello Aragonese il punto di forza dello sviluppo turistico della località. Il territorio castellese è la propaggine costiera del Marchesato.

La presente proposta di Legge si pone l'obiettivo di istituire il Comune di Le Castella nella provincia di Crotone. Il territorio vive un'anomalia della propria municipalità, unica nella nostra Regione, che rende necessario, ancorché utile, l'istituzione del nuovo comune di Le Castella. Il territorio infatti è oggi governato dal Comune di Isola di Capo Rizzuto, un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo per la storia e le tradizioni ma, cosa più importante, per la notevole diversità e dunque per le esigenze dei suoi abitanti. Data la particolarità del territorio, una differente gestione municipale si appalesa di reale necessità ai fini di una corretta gestione della cosa pubblica e di vicinanza delle istituzioni ai cittadini. A tal fine ed in ossequio all'art. 133 secondo comma della Costituzione, viene indetto il Referendum consultivo delle popolazioni interessate che, nel caso in esame riguarderà la sola popolazione della località che fanno parte dell'istituendo comune di Le Castella. Sul punto, per sgombrare il campo ad alcune obiezioni interpretative della Costituzione, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ammesso che ciò sia possibile in due casi ovvero:

- a. quando il gruppo che chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo;
- b. quando la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale;

nel caso del territorio della frazione di Le Castella, ci troviamo di fronte ad un caso ove è possibile riscontrare entrambi i requisiti di cui sopra.

In relazione alla copertura finanziaria, la presente proposta di Legge non comporta alcun aggravio sul bilancio della Regione, in quanto l'art. 3 prevede che tutte le spese per l'attuazione della presente sono a carico del bilancio del Comune che va costituito.

A tal proposito:

1. Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha una popolazione di circa 15.000 abitanti ed è il Comune più grande della provincia di Crotone. La nascita del comune di Le Castella comporterebbe una minima variazione alla struttura morfologica e demografica del comune madre. Ciò non comporterebbe che la riduzione del Comune di Isola scenda sotto la soglia dei 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 15 del T.U. enti locali D.L. n.267/2000. Risulta evidente che vista l'entità della variazione (come si evince dalla planimetria allegata)

Proposta di legge di iniziativa popolare "comune di Le Castella"

|             |
|-------------|
| 16 GIU 2008 |
| PROVA 3873  |

Pagina 1



lascia sostanzialmente integra l'identità non solo storica e politica, ma anche territoriale del Comune di Isola di Capo Rizzuto il cui territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente "interessata" alla costituzione del nuovo Comune sia esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe staccarsi e cioè la frazione di Le Castella.

2. Che la frazione dista dal Comune di Isola di Capo Rizzuto circa 10 km, nella stessa sono istituiti tutti i servizi di base che rendono la medesima autonoma ed indipendente per tutte le attività di vita quotidiana come: scuola (sono presenti nel territorio la materna, elementare, media e secondaria); il centro di Guardia Medica permanente e turistica, Medico di base, farmacia, tabacchi, ricevitorie, ufficio Postale, Banca e sportello Bancomat nonché il Cimitero. Nella frazione anche i festeggiamenti nelle festività patronali si differenziano da quelli di Isola di Capo Rizzuto, (Madonna Greca ad Isola C.R. e San Giuseppe e Sant'Antonio a Le Castella).
3. Per quanto concerne i confini del costituendo Comune che risulta coincidere a Sud con quello di Cutro, non è previsto alcun coinvolgimento dello stesso in quanto la scissione non prevede accorpamento di territorio appartenente al medesimo.

Le Castella ha un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo sotto l'aspetto naturale storico, sociale e culturale, ma soprattutto sotto quello economico dove il prodotto turistico, bene ed economia primaria è costituito dal territorio di Le Castella nella sua integralità di risorse, organizzazione ed immagine. Ed è soprattutto all'immagine che parla dell'anomala situazione che vive Le Castella. L'immagine del Castello Aragonese, che solo nell'anno 2006 ha registrato circa 100.000 visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, da sempre simbolo della Regione Calabria in Italia e simbolo dell'Italia all'estero. Un'immagine sfruttata, utilizzata e ricercata anche da altri comuni, della provincia, che vivono la loro economia lontana dal piccolo centro.

Con una popolazione complessiva di 2000 abitanti, se si considera che vi sono molti che domiciliano sia nella frazione che nei vari villaggi ove sono proprietari di abitazioni. Inoltre, essendo uno dei maggiori poli turistici della Regione Calabria, vanta il primato di circa 300.000 presenze annue. La frazione sviluppa un complesso abitativo che conta almeno altri 2000 posti letto destinati ai turisti che scelgono la nostra località. I 4 villaggi turistici complessivamente offrono oltre gli 8000 posti letto. Inoltre vi sono 2 campeggi, 5 alberghi/ristorante, 7 ristoranti e 90 attività commerciali etc. (nella scheda in allegato è riportata nel dettaglio la situazione di tali attività), da aggiungere a tutto ciò la presenza di un porto commerciale e fiore all'occhiello porto turistico con l'accoglienza di circa 200 posti barca e sede centrale dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" nonché sede della Lega Navale Italiana sezione di Le Castella.

Nell'ultimo decennio si è assistito all'aumento della presenza di turisti stranieri nel territorio grazie alla vicinanza dell'Aeroporto civile di Crotone, che insiste sul territorio di Isola di Capo Rizzuto e dista dalla frazione circa 15 km. Ciò se da un lato lascia intravedere un allargamento della domanda straniera, dall'altro pone il sottovalutato problema della competizione con l'estero per quanto riguarda gli standard di qualità che una località turistica dovrebbe mantenere.

Da qui la necessità di trovare a livello politico le strategie risolutive e giuste per affrontare, far sviluppare nonché decollare il territorio a livello internazionale, tra queste appunto il riconoscimento dell'autonomia amministrativa di Le Castella.

La Frazione sviluppa altri due fattori economici forti che non sono legati esclusivamente al turismo e sono:

- a. l'agricoltura con la produzione variegata di cui il raccolto viene ripartito per il consumo del mercato italiano ed estero e per la produzione propria. Prevalentemente su questi terreni viene coltivato: finocchio, olive (per la produzione di olio di oliva), grano, orzo, uva (per la produzione di vino) mais, girasole e produzione di vari ortaggi;

- b. pesca grazie alla presenza del porto commerciale e la riconversione negli ultimi anni, da pesca a pesca turismo per la presenza dell'A.M.P. di Capo Rizzuto .

## COLLEGAMENTI

Le Castella è collegata con la SS. 106 che conduce alle città di Crotone 25 km e Catanzaro 55 Km rispettivamente alle provinciali 44 e 45.

Il comune di Isola di Capo Rizzuto dista a 10 km. La stazione F.S. di Crotone dista 25 km e l'Aeroporto di Crotone a 15 Km. Nella città di Crotone le linee Bus della ditta Romano ha collegamenti per Roma, Napoli, Bari, Bologna, Firenze e Milano con cadenza giornaliera e settimanale per alcune tratte.

## AVVENIMENTI E SPETTACOLI

Data la suggestiva immagine che vive la frazione di Le Castella con il suo Castello Aragonese che guarda, come a difesa della propria terra il golfo di Squillace, ha dato ispirazioni nel tempo a vari registi anche di spessore internazionale per riprese di film e spettacoli televisivi.

Nella frazione di Le Castella sono stati girate le pellicole di film come "L'Armata Brancaleone", "Il Vangelo Secondo Matteo", "Il Coraggio di Parlare", "La ballata dei mariti" etc.

Altrettanti spettacoli televisivi di risonanza nazionale sono stati "I Giochi Senza Frontiere" (edizione estiva girata totalmente a Le Castella); "Finale Italiana di Miss Universo"; guinness dei primati in diretta su rai 1 con Pippo Baudo per "La Zuppa di Pesce più grande del mondo"; nonché il panino più lungo del mondo.

## MANCA DI CONSOLIDAMENTO:

stazione dei carabinieri; attrezzature sportive; ambienti scolastici adeguati; metanizzazione e di quanto si rende indispensabile per accogliere e favorire il turismo con politiche strutturali mirate per soddisfare in pieno le esigenze dei turisti sia quelli che permangono nella nostra località che coloro che vi transitano.

## CONCLUSIONE

Oggi nel maggio 2007 nasce l'Associazione "Comune di Le Castella" che con la presente proposta di legge di carattere popolare, corredata nella descrizione di cui sopra, di tutte le potenzialità paesaggistiche, turistiche, economico commerciali, crede di poter avere i numeri per dimostrare come questa località, nel suo complesso è una realtà, che si contraddistingue nel contesto non solo della Provincia di Crotone ma anche della Regione Calabria, asservendo circa 300.000 presenze annue e ciò possa dare garanzie per dimostrare che vi sono le condizioni per potersi autosostenere con la sola ricchezza che ricade sul proprio territorio, qualora gli venga riconosciuta e concessa l'Autonomia Amministrativa con la nascita del 28° comune della Provincia di Crotone.

A questo basti pensare che:

- il giorno 20 febbraio 1981 il Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto con Delibera nr.5 con voti favorevoli nr. 29 su nr. 29 Consiglieri presenti e votanti, ha deliberato di *"esprimere in forma favorevole il proprio parere acchè la frazione di questo Comune denominata "Le Castella" diventi Comune distinto da quello di Isola di Capo Rizzuto.....(omissis)."* Le amministrazioni comunali che si sono susseguiti dall'81 ad oggi non ha mai posto in essere la soppressione o la modifica di detta Delibera di Consiglio. Nella medesima è evidente come il Presidente del Consiglio all'apertura lavori tiene a sottolineare quali sono gli aspetti storici che hanno determinato la costituzione della Frazione di Le Castella ancorché il territorio aveva ed ha una sua delimitazione territoriale. Storicamente si rivendica già dal 1816 e, prosegue il Presidente *"dichiaro di essere*

Proposta di legge di iniziativa popolare "comune di Le Castella"

Pagina 3

*d'accordo sulla richiesta essendo giusto che quella collettività sia guidata da propri cittadini;*

- La Regione Calabria ha affrontato il problema autonomia di Le Castella già il 18 marzo 1985 come si evince dall'estratto del processo verbale della seduta della Giunta Regionale con protocollo n. 1045. Nonché nella Giunta Chiaravalloti il Consigliere Regionale di Forza Italia Avv. Tesoriere presentò una Richiesta di Autonomia per la Frazione di Le Castella;
- il Consiglio Provinciale di Crotone in data 23 luglio u.s. con delibera Consiliare nr. 44 ad oggetto "Approvazione mozione riguardante l'autonomia amministrativa della frazione di Le Castella" ha fatto proprie le esigenze della frazione, dichiarando di adottare tutti gli atti che possono contribuire a far nascere il Comune di Le Castella, affermando nella mozione *"sicuri che l'autonomia amministrativa di Le Castella sarebbe trainante per l'economia turistica del resto del territorio provinciale.....(omissis)"*.

Tali motivazioni ci spingono a perseguire l'obiettivo dell'autonomia in quanto la costituzione del Comune autonomo porterebbe ad un'amministrazione più snella con amministratori locali presenti che conoscono le vere esigenze di un paese che ha la necessità di adeguarsi al mercato turistico nonché possono immediatamente realizzare e rispondere con forza alle richieste della collettività.

(ALLEGATO 1)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' COMMERCIALI E DI PUBBLICO SERVIZIO  
PRESENTI IN MODO PERMANENTE NELLA LOCALITA' DI LE CASTELLA

| RICETTIVITA' |                                           |      |
|--------------|-------------------------------------------|------|
| NR.          | TIPOLOGIA                                 | NOTE |
| 5            | Villaggi turistici e residence            |      |
| 2            | Albergo con piscina ristorante e pizzeria |      |
| 3            | Albergo ristorante e pizzeria             |      |
| 7            | Ristorante pizzeria                       |      |
| 2            | Campeggi                                  |      |
|              |                                           |      |

| ATTIVITA' GENERALI E CULTURALI |                            |                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NR.                            | TIPOLOGIA                  | NOTE                                                                                      |
| 3                              | polisportiva               | La Polisportiva castellese milita in prima categoria del campionato di calcio             |
| 1                              | Centro velico              |                                                                                           |
| 1                              | Sede Area Marina Protetta  |                                                                                           |
| 1                              | ConfCommercio              |                                                                                           |
| 2                              | Uffici Pro Loco            | Isola C.R. e Le Castella                                                                  |
| 1                              | Sede di Lega Navale        |                                                                                           |
| 2                              | Cooperative                |                                                                                           |
| 7                              | Imprese edili              |                                                                                           |
| 2                              | Diving                     |                                                                                           |
| 7                              | Associazioni               | Culturali – ricreative – sportive                                                         |
| 1                              | Fondazione                 | Nostra Signora di Guadalupe affiliata all'erigendo santuario                              |
| 2                              | Chiese                     | Di cui 1 con oratorio                                                                     |
| 1                              | Porto attrezzato pescatori | Con una flotta di n. 5 pescherecci oltre le 3 miglia e 15 imbarcazioni sotto le 3 miglia. |
| 1                              | Porto turistico            | Con n. 200 posti barca classificato                                                       |

| ATTIVITA' COMMERCIALI |                                                              |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| NR.                   | TIPOLOGIA                                                    | NOTE                            |
| 13                    | Bar, birrerie, caffetterie, gelaterie pasticcerie e chioscho |                                 |
| 11                    | Vendita di artigianato, souvenir e articoli da regalo        |                                 |
| 1                     | Ferramenta                                                   |                                 |
| 10                    | Negozi abbigliamento normale e sportivo                      |                                 |
| 4                     | Negozi nautica, mare e pesca                                 |                                 |
| 1                     | Edicola                                                      |                                 |
| 2                     | Ricevitorie                                                  | Lotto – sisal – totocalcio      |
| 2                     | Supermercati                                                 |                                 |
| 2                     | Negozi generi alimentari                                     |                                 |
| 4                     | Pasticcerie                                                  |                                 |
| 5                     | Prodotti tipici                                              |                                 |
| 1                     | Fioraio                                                      |                                 |
| 3                     | Parrucchieri unisex                                          |                                 |
| 2                     | Sale gioco                                                   |                                 |
| 4                     | Bijoux/pelletterie/profumerie                                |                                 |
| 1                     | Ottica                                                       |                                 |
| 1                     | Gioielleria                                                  |                                 |
| 2                     | Pescherie                                                    |                                 |
| 1                     | Panificio                                                    |                                 |
| 2                     | Pub                                                          |                                 |
| 1                     | Materiale edile                                              |                                 |
| 1                     | Cartoleria                                                   |                                 |
| 1                     | Macelleria                                                   |                                 |
| 3                     | Fruttivendoli                                                |                                 |
| 1                     | Detersivi e casalinghi                                       |                                 |
| 2                     | Artigiani                                                    |                                 |
| 1                     | Autofficina meccanica                                        |                                 |
| 1                     | Agenzia immobiliare                                          | Romano c/o villaggio praialonga |
| 1                     | Cementificio                                                 |                                 |
| 2                     | Distributori carburanti e gas                                | Agip – Q8                       |
| 1                     | Conservificio                                                |                                 |
| 1                     | Lavorazione marmi                                            |                                 |
| 1                     | Equitazione                                                  |                                 |



| SERVIZI DI BASE |                            |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NR.             | TIPOLOGIA                  | NOTE                                                                                  |
| 1               | farmacia                   |                                                                                       |
| 1               | filiale banca              | banca di credito cooperativo                                                          |
| 1               | sportello bancomat         | banca di credito cooperativo                                                          |
| 1               | medico di base             |                                                                                       |
| 1               | guardia medica             | postazione fissa si raddoppia il periodo estivo con medico per i turisti              |
| 1               | ufficio postale            |                                                                                       |
| 1               | Scuola dell'infanzia asilo | 34 bambini                                                                            |
| 1               | Scuola elementare          | 82 studenti                                                                           |
| 1               | Scuola media               | 56 studenti                                                                           |
| 1               | Scuola superiore           | Alberghiero con 187 studenti provenienti anche dalla provincia di Crotone e Catanzaro |

| ATTIVITA' DI SERVIZIO PROFESSIONISTICO |                            |                                                |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| NR.                                    | TIPOLOGIA                  | NOTE                                           |
| 2                                      | studi medici specialistici | otorino laringoiatra – ginecologo              |
| 2                                      | studi commercialista       |                                                |
| 4                                      | studi legali               |                                                |
| 2                                      | agenzie                    | assicurazioni – finanziarie – recupero crediti |
|                                        |                            |                                                |

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
DI INIZIATIVA POPOLAREAI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 10 COMMA 3 E 10 STATUTO REGIONE  
CALABRIA E LEGGE REG. 5 APRILE 1983, N. 13

Spazio riservato alla numerazione

VIDIMAZIONE

Vidimazione datazione in base *DAL N. 1 al N. 250*

Art. 5 LR n. 13 del 5-4-1983

Reggio Calabria, lì \_\_\_\_\_

Firma e timbro con qualifica e nome del funzionario

I Sottoscrittori cittadini, residenti in Calabria, ai sensi degli artt. 39 e 10 comma 3 dello Statuto Regionale della Regione della Calabria e Legge Reg. 5 Aprile 1983, n. 13 presentano la seguente proposta di Legge Regionale di iniziativa popolare.

## TESTO DI LEGGE

Istituzione di comune di Le Castella nella provincia di Crotone.

## ARTICOLO 1. – Istituzione

- a. È istituito, nella provincia di Crotone, il nuovo Comune di Le Castella mediante la fusione della frazione di Le Castella e le località: Campolongo – Santa Domenica – Praialonga – Brasolo – Ritini –
- b. La sede municipale sarà stabilita presso la località di Le Castella.

## ARTICOLO 2. – Risultati della consultazione

- a. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati: risultati del referendum con i totali e con la ripartizione per comune degli elettori aventi diritto al voto, dei votanti, dei voti validamente espressi, dei voti favorevoli, dei voti contrari.

## ARTICOLO 3. – Disposizioni finali e transitorie

1. Sino a quando il nuovo Comune non avrà adottato le determinazioni di competenza, continuano ad avere vigore, negli ambiti territoriali originali, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune, compresi quelli di natura patrimoniale e finanziaria e quelli inerenti il personale, sono definiti, ai sensi della legge regionale, dalla Provincia di Crotone.
3. Ai sensi della legge regionale, le spese connesse alla nascita del nuovo Comune sono a totale carico della Regione Calabria. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta Regionale su richiesta e di concerto con la Provincia di Crotone.

## ARTICOLO 4. – Applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

**RELAZIONE  
PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE  
AUTONOMO DI LE CASTELLA**





# INDICE

| ARGOMENTO                        | PAGINA |
|----------------------------------|--------|
| PREMESSA                         | 3      |
| AUTONOMIA DI LE CASTELLA         | 3      |
| PROFILO URBANISTICO TERRITORIALE | 4-5    |
| PROFILO AMBIENTALE               | 5      |
| PROFILO SOCIO ECONOMICO          | 6-7    |
| PROFILO STORICO CULTURALE        | 7-8-9  |
| PROSPETTIVE FUTURE               | 10     |
| IL PROCEDIMENTO                  | 11     |
| CONCLUSIONE                      | 12-13  |

| ELENCO ALLEGATI                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mappa con l'indicazione di massima dei confini del nuovo comune                                                                                                                 |
| Copia del verbale della seduta del Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto il del giorno 20 febbraio 1981 Delibera nr.5.                                                    |
| Copia del Verbale della seduta del Consiglio Provinciale di Crotone del 23.07.2007 ad oggetto:<br><<Mozione riguardante l'autonomia amministrativa della Frazione Le Castella>> |
| Elenco attività commerciali ricadenti sulla Frazione di Le Castella<br>Estratto processo verbale della seduta del 18.3.1985 della Giunta Regionale Calabria                     |

## RELAZIONE PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE AUTONOMO DI LE CASTELLA

### PREMESSA:

La proposta di legge si prefigge di costituire un ente autonomo mediante costituzione del Comune di Le Castella a scissione dal comune di Isola di Capo Rizzuto nella provincia di Crotone.

L'esigenza della costituzione del nuovo comune nasce dalla diversità che la località Le Castella vive in funzione della sua identità popolare che la contraddistingue dal comune madre, dalla vocazione turistica, che grazie al Castello Aragonese, ha portato la località ad essere conosciuta in tutta Italia e anche in gran parte della comunità Europea. L'intero territorio di Le Castella è formato da 15 fogli di mappa catastali ovvero più della terza parte del territorio di Isola di Capo Rizzuto (41 fogli ed è esteso per Ha 12608.31.80), .

I fogli suddetti interessano le località:

1. "S. Fantino"
2. "S. Stefano"
3. "Campolongo"
4. "Ritane"
5. "Rigano"
6. "S. Ianni"
7. "Soverito"
8. "S. Antonio"
9. "S. Domenico"
10. "Brasola"
11. "Annunziata"
12. "Acqua Vrara"
13. "Geremia"

14 Praialonga.

L'intera parte posta a Sud è delimitata dal mare e da splendide coste per uno sviluppo di 10 Km. circa.. La Frazione che conta una popolazione di circa 2000 abitanti è **considerata una tra le più suggestive località turistiche calabresi ed ha nel Castello Aragonese il punto di forza dello sviluppo turistico della località.** Il territorio castellese è la propaggine costiera del Marchesato.

La proposta di costituzione del nuovo ente autonomo è data da un'anomalia della propria municipalità che vive il territorio, possiamo dire unica nella nostra Regione, che rende necessario, ancorché utile, l'istituzione del nuovo comune di Le Castella. Il territorio infatti è oggi governato dal Comune di Isola di Capo Rizzuto, un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo per la storia e le tradizioni ma, cosa più importante, per la notevole diversità e dunque per le esigenze dei suoi abitanti. Data la particolarità del territorio, una differente gestione municipale si appalesa di reale necessità ai fini di una corretta gestione della cosa pubblica e di vicinanza delle istituzioni ai cittadini.

### AUTONOMIA DI LE CASTELLA

L'esigenza di autonomia della Comunità di Le Castella emerge per la carenza strutturale che in quasi tutti i campi che riguardano l'amministrazione nella sua complessità nonché del substrato **urbanistico-territoriale, ambientale, socio-economico, storico culturale, nonché logistico.**

Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha vissuto un atteggiamento di assenteismo nei riguardi della frazione, sicuramente a causa di un commissariamento di tre anni del comune di Isola di Capo Rizzuto (2003-2006), seguito da un'amministrazione comunale per appena nove mesi (2006-2007) e un successivo commissariamento per un ulteriore anno (2007-2008). Da qualche giorno si è insediato il nuovo Consiglio Comunale eletto il 13-14 aprile u.s.

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha una popolazione di circa 15.000 abitanti ed è il Comune più grande della provincia di Crotone. La nascita del nuovo comune di Le Castella comporterebbe una minima variazione alla struttura morfologica e demografica del comune di Isola di C.R..

Ciò non comporterebbe che la riduzione del Comune di Isola scenda sotto la soglia dei 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 15 del T.U. enti locali D.L. n.267/2000. Risulta evidente che vista l'entità della variazione (come si evince dalla planimetria allegata) lascia sostanzialmente integra l'identità non solo storica e politica, ma anche territoriale del Comune di Isola di Capo Rizzuto il cui territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente *"interessata"* alla costituzione del nuovo Comune sia esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe staccarsi e cioè la frazione di Le Castella.

### PROFILO URBANISTICO TERRITORIALE

1. La frazione dista dal Comune di Isola di Capo Rizzuto 10 km, nella stessa sono istituiti tutti i servizi di base che rendono la medesima autonoma ed indipendente per tutte le attività di vita quotidiana come: scuola (sono presenti nel territorio la materna, elementare, media e secondaria); il centro di Guardia Medica permanente e turistica, Medico di base, farmacia, tabacchi, ricevitorie, agenzie disbrigo pratiche, assicurazioni, confcommercio, uffici di ragioneria, uffici tecnici, ufficio Postale, Banca e sportello Bancomat nonché il Cimitero. Le Castella che abbraccia una vasta area, nel suo insieme, vede mal sfruttato il territorio per quanto concerne il riordino urbano e lo sviluppo territoriale nella sua complessità. È da considerare non solo attività turistica che prevale nel solo centro urbano di Le Castella, ma il rilancio di altre aree cadute nel dimenticatoio perché mai pianificati con programmi di sviluppo adeguati sotto il profilo turistico che agricolo.
2. L'urgenza di programmare e realizzare uno sviluppo armonico del territorio costiero, che sia in grado di mettere in condizione tutta l'area e di poter accedere liberamente sul mare attraverso un grande progetto che vede collegato la zona di Santa Domenica, Sovereto e la zona costiera della località di Le Castella chiudendo verso Praialonga; tale, suffragata dalla notevole presenza di villaggi turistici presenti sul territorio che per alcuni aspetti prolungano l'accesso libero alle zone balneari.
3. L'improrogabile esigenza di progettare e realizzare opportuni spazi di aggregazione sociale (sportivi, ricettivi, culturali, nonché partecipativi), la cui totale assenza in un'area ben definita con una popolazione che vive sul territorio rischiando di innescare fenomeni di devianza ed involuzione democratica.

L'estrema necessità di realizzare servizi alla persona, alla famiglia ed al mondo del lavoro: ad oggi, l'intero territorio non è nelle condizioni di offrire un primo intervento di

- emergenza, se non il solo servizio di guardia medica. Per soddisfare tutte le esigenze bisogna percorrere circa 25 km per raggiungere la località di Crotone.
5. Trasporti pubblici che andrebbero reimpostati con un progetto ad ok considerando che per la località sono previsti solo due corse mattutine per Crotone, transitando da Isola di Capo Rizzuto, e una corsa per i soli frequentatori delle scuole superiori su Crotone, la medesima viene soppressa nel periodo estivo. Nel pomeriggio non esistono corse che consentono il raggiungimento della località da e per Crotone. Altre corse si fermano a Isola di Capo Rizzuto o transitano sulla vicina SS 106 ionica ove non sono previste fermate. Tale peculiarità è da tenere in considerazione per il semplice fatto che tali corse non soddisfano minimamente le esigenze dei cittadini di Le Castella per i propri fabbisogni, quindi costretti all'utilizzo di mezzo proprio. La situazione acquisisce un disagio ancor più grande nel periodo estivo ove migliaia di turisti che vogliono raggiungere la nostra località lo possono fare solo con l'utilizzo di taxi e per i soli fortunati, che godono dei servizi dei villaggi turistici con mezzi navetta. La necessità di pianificare un calendario di corse giornaliere che consenta ai cittadini Castellesi di poter utilizzare il servizio pubblico nonché ai tantissimi turisti che si riversano nel periodo estivo nella nostra località di potersi ben collegare con la stazione ferroviaria di Crotone nonché con l'Aeroporto Pitagora di S. Anna nella località di Isola di Capo Rizzuto che dista da Le Castella a circa 15 Km. Un piano strutturale in tal senso consentirebbe alla nostra località di uscire da un isolamento che una località turistica di primo livello non può permettersi.
  6. L'improrogabile necessità di poter realizzare una rete di erogazione di gas metano. Basti pensare che la rete di distribuzione transita nei pressi della SS 106 ionica a meno di 4 km dal centro urbano; tale servizio ridurrebbe notevolmente il disagio ancora oggi di dover ricorrere all'acquisto delle bombole del gas, se consideriamo il notevole margine di costi tra il primo e il secondo servizio nonché il disagio periodico che persone in età avanzata sono costrette a sopperire.
  7. La preoccupante necessità di dare risposte alle giovani generazioni, i quali non godono di servizi come una biblioteca, una sala multimediale, per incontri o convegni, di servizi ludici o aggregativi dedicati a tale fascia di popolazione.
  8. L'assoluta urgenza di programmare e realizzare piani di recupero, con l'ottica di una comunità che punta lo sguardo al mare, affrontando le emergenze legate al suo assetto urbanistico: recupero del centro storico, recupero del porto peschereccio per la messa in sicurezza dello stesso, recupero degli sbocchi a mare in considerazione della presenza di area marina protetta e riqualificazione del depuratore attraverso l'individuazione di nuove aree di scarico le quali hanno determinato negli anni passati il divieto di balneazione della nostra località. La valorizzazione delle aree interne quali Campolongo ove vi è un insediamento di abitanti tutti dediti all'agricoltura, quindi potenziali investitori di nuovi progetti di tipo agriturismo etc.
  9. manca di consolidamento la stazione dei carabinieri; attrezzature sportive; ambienti scolastici adeguati e di quanto si rende indispensabile per accogliere e favorire il turismo con politiche strutturali mirate per soddisfare in pieno le esigenze dei turisti sia quelli che permangono nella nostra località che coloro che vi transitano (es. aree attrezzate di parcheggio per camper – aree attrezzate di parcheggio per pulman – servizi pubblici con docce, bagni e cabina per ricambio abbigliamento durante la giornata etc).

## PROFILO AMBIENTALE



1. L'evidente esigenza della tutela del mare da agenti e attività inquinanti è solo lontanamente avvertite dal governo Comunale, Provinciale e Regionale, nonostante Le Castella rientri a pieno titolo nella fascia dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto; anche se una tantum viene effettuata una pulizia sommaria da parte dei pescatori locali, dietro incarico della stessa AMP. Puntualmente il responso dei rilievi effettuati della Goletta Verde sono stati sempre negativi per tutto il contesto ambientale e urbanistico della zona.
2. La tutela e il controllo dei canali di raccolta acque reflue e di irrigazione che ricadono direttamente nell'unica zona balneare della nostra località, tale situazione deve essere rafforzata al fine di modificarne la zona di scarico attraverso una migliore fruibilità della battigia, ciò permetterebbe l'eliminazione di malattie della pelle che si sono verificate in modo esponenziale negli ultimi anni in modo particolare (per dovere di cronaca nell'agosto 2005 fu posta la bandiera nera per divieto assoluto di balneazione, la stessa notizia rimbalzata sui siti turistici di internet hanno precluso non solo quella stagione estiva ma si è avuto un calo di presenze negli anni a venire).
3. Il depuratore che sino a qualche anno addietro riversava i suoi liquidi trattati nella zona balneare dell'unica spiaggia causando, come riportato nel punto precedente non pochi problemi, prima della stagione estiva 2005, dopo una protesta popolare che ha visto la cittadinanza riversarsi sulla ss.106, ha visto la modifica degli scarichi di quest'ultima i quali furono convogliati presso l'area portuale. Tale situazione provvisoria a tutt'oggi non ha trovato nuova soluzione e in tal senso rimangono precarie le condizioni dell'area portuale ove troppo spesso con la forte presenza turistica si hanno delle condizioni di mare maleodorante precludendo la bellezza del posto.

## **PROFILO SOCIO ECONOMICO**

Le Castella ha un comprensorio che se ne differenzia notevolmente non solo sotto l'aspetto naturale storico, sociale e culturale, ma soprattutto sotto quello economico dove il prodotto turistico, bene ed economia primaria è costituito dal territorio di Le Castella nella sua integralità di risorse, organizzazione ed immagine. Ed è soprattutto all'immagine che parla dell'anomala situazione che vive Le Castella. L'immagine del Castello Aragonese, che solo nell'anno 2006 ha registrato oltre 100.000 visitatori, provenienti da ogni parte del mondo, da sempre simbolo della Regione Calabria in Italia e simbolo dell'Italia all'estero. Un'immagine sfruttata, utilizzata e ricercata anche da altri comuni, della provincia, che vivono la loro economia lontana da le Castella.

Con una popolazione complessiva di 1500 abitanti, così come risulta dall'ultimo censimento, ma sostanzialmente se ne possono contare circa 2000 se si considera che vi sono molti che domiciliavano sia nella frazione che nei vari villaggi ove sono proprietari di abitazioni. Inoltre, essendo uno dei maggiori poli turistici della Regione Calabria, vanta il primato di circa 300.000 presenze annue. La frazione sviluppa un complesso abitativo che conta almeno altri 2000 posti letto destinati ai turisti che scelgono la nostra località. I 4 villaggi turistici complessivamente offrono oltre gli 8000 posti letto. Inoltre vi sono 2 campeggi, 7 alberghi/ristorante, 13 ristoranti e 90 attività commerciali etc. (nella scheda in allegato è riportata nel dettaglio la situazione di tali attività), da aggiungere a tutto ciò la presenza di un porto commerciale e fiore all'occhiello porto turistico con l'accoglienza di oltre 200 posti barca e sede centrale dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" nonché sede della Lega Navale Italiana sezione di Le Castella.

Nell'ultimo decennio si è assistito all'aumento della presenza di turisti stranieri nel territorio grazie alla vicinanza dell'Aeroporto civile di Crotone, che insiste sul territorio di Isola di Capo Rizzuto e dista dalla frazione circa 15 km. Ciò se da un lato lascia intravedere un allargamento della domanda straniera, dall'altro pone il sottovalutato problema della competizione con l'estero per quanto riguarda gli standard di qualità che una località turistica dovrebbe mantenere.



Da qui la necessità di trovare a livello politico le strategie risolutive e giuste per affrontare, far sviluppare nonché decollare il territorio a livello internazionale, tra queste appunto il riconoscimento dell'autonomia amministrativa di Le Castella.

La Frazione sviluppa altri due fattori economici forti che non sono legati esclusivamente al turismo e sono:

- Il settore agricolo anche se sviluppato in poche migliaia di ettari è comunque legato alla produzione isolana e riveste un ruolo importante dell'economia locale con la produzione di mais, finocchio e pomodori i quali vengono esportati in varie regioni italiane ed estere. La peculiarità di questo settore è dato dall'assenza di cooperative di coltivatori, anche in questo campo un'amministrazione attenta sarebbe in grado di intervenire e stimolare nuove forme di economia e di essere garante in periodi di calamità che spesso si abbattano nelle nostre zone.
- pesca grazie alla presenza del porto commerciale e la riconversione negli ultimi anni, da pesca a pesca turismo per la presenza dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Considerato che l'attività portuale (pesca, pesca turismo, nautica, ect) rappresenta una parte importante della ricchezza, dovrà essere oggetto di specifiche politiche di sviluppo, a tal riguardo occorre progettare attività di manutenzione del bacino portuale con una modifica del molo per la messa in sicurezza, soprattutto dei pescherecci, i quali con l'arrivo di perturbazioni sono costretti, nonostante la presenza di porto turistico adiacente, a trasferire la propria flotta al porto di Crotone. Non esiste ad oggi la possibilità legata alla trasformazione del pescato ma soprattutto non vi è, per mancanza strutturale, un mercato ittico locale.
- Il settore turistico che resta la parte dominante dell'economia locale, necessità comunque di interventi mirati al miglioramento di tutti i settori ricettivi che permettono al turista di poter soddisfare a pieno le proprie esigenze e/o fabbisogni durante la permanenza nella nostra località.
- È altresì vero che se pur considerate marginali nelle politiche sin qui attuati i su elencati profili economici dell'area sin da subito rappresentano il sicuro gettito tributario ed extratributario del costituendo comune, tanto da poter affermare che, assieme a quello derivante dai servizi erogati alla popolazione e dalle diverse altre attività economiche, certamente esso sarà autosufficiente dal punto di vista finanziario.

## PROFILO STORICO CULTURALE

1. La presenza del castello Aragonese che domina sul Golfo di Squillace rende caratteristica la nostra località e ne trasmette a tutt'oggi l'aspetto storico di questa fascia dello Jonio. La comunità è composta da una popolazione omogenea e radicata da almeno 500 anni. La stessa è caratterizzata da un dialetto che si contraddistingue con quello del comune di Isola di C.R. e anche sotto l'aspetto dei festeggiamenti nelle festività patronali si differenziano da quelli di Isola di Capo Rizzuto con la Madonna Greca e con San Giuseppe e Sant'Antonio per Le Castella.
2. La comunità è caratterizzata da nuclei familiari che storicamente sono insediati all'interno della frazione da almeno 150/200 anni, come si evince dal censimento del 1858 ove vengono riportati anche i nominativi delle famiglie insediate. Qui di seguito vengono riportati censimenti precedenti già risalenti al 1521 sino appunto a finire a quello del 1858 (*Popolazione di Le Castella come si ricava dalle relazioni dei vescovi e dalle tassazioni*: 202 fuochi (1521); 275 fuochi (1532); 183 fuochi (1545); 11 fuochi (1561); 20 abitanti (1594); 3 fuochi (1595); 26 abitanti (1618); 20 fuochi (1625); 50 abitanti (1633-1651); 6 fuochi

(1669); 100 abitanti (1673-1701), 150 abitanti (1704-1714); 92 (1732), 43 fuochi (1742); 337 (1783), 270 abitanti (1808); 307 abitanti (1816); 268 abitanti (1858).

3. Cenni storici della località di Le Castella (allegato opuscolo storia di Le Castella)

- .....dai documenti più remoti che risalgono al 1444 quando Le Castella veniva definita *“Terra del ribelle marchese di Crotona, Antonio Centelles, e della moglie Errichetta Ruffol Castellorum Maris nel dicembre 1444 fu assediata dall’esercito di Alfonso d’Aragona”*.
- .....nell’aprile 1491, l’università delle Castelle chiedeva a re Ferdinando di poter riparare le mura della città, continuamente rovinate dalle mareggiate, utilizzando i soldi provenienti dall’esenzione del pagamento di un carlino a fuoco per le fabbriche del regno e da altre entrate.
- .....dalla rilevazione dei fuochi fatta nell’ultima settimana del maggio 1532, i compilatori oltre a stabilire che la terra era popolata da circa mille e duecento persone annotavano che nel borgo, fuori mura, vi erano quattordici case vuote ma abitabili i cui proprietari dichiaravano di risiedere dentro terra e di utilizzare le dimore site nel Borgo solo durante il giorno perché di notte si rifugiavano dentro la cinta muraria per la paura ed il sospetto dei Turchi.
- .....era sindaco in quell’anno il massaro Pietro Michetti e contava 43 fuochi. La popolazione era dedita ai lavori agricoli; risultando composta quasi completamente da braccianti e massari (circa 90%). Facevano eccezione solamente un fabbro, due sarti, un “volano” e cinque ecclesiastici (l’arciprete Arcangelo Affittante, tre sacerdoti ed un diacono). Essendo le terre molte estese, rispetto alla forza lavoro locale, la loro coltivazione aveva richiamato una trentina di forestieri, quasi tutti braccianti dei paesi vicini e dei casali presilani. Erano presenti anche un pescatore ed un marinaio di Taranto, attirati dall’esistenza del piccolo porto.
- .....la proprietà fondiaria, a suo tempo fonte di innumerevoli liti, rimaneva in mano al feudatario, il principe della Rocca, Giovanbattista Filomarino, agli ecclesiastici di Isola (Vescovo, capitolo, dignità e canonici) ed agli abati (S. Nicola de Miglioli e di Sant’Eufemia). Se le terre erano spartite tra pochi grandi proprietari, al feudatario appartenevano tutti gli animali (4700 pecore, 56 buoi e 10 vacche).
- .....l’abitato era costituito dalla fortezza circondata dal mare e dal borgo sul promontorio. Quest’ultimo comprendeva, oltre alla chiesa arcipretale, alcuni magazzini, per conservare il grano del feudatario, e delle casette, abitate da braccianti e gravate di canoni e censi.
- .....nella fortezza, la cui torre è oggetto in questi anni di alcuni restauri<sup>18</sup>, abitavano qualche massaro ed alcuni ecclesiastici. Completava il piccolo porto, usato per imbarcare il grano<sup>19</sup> o come riparo per le navi dalle tempeste e dagli assalti dei pirati<sup>20</sup>.
- .....alcuni anni ancora e le abitazioni dentro il castello, che per tutto il Seicento avevano costituito il piccolo e precario abitato di Le Castella, saranno abbandonate per il nuovo borgo sulla terraferma.
- .....nel 1783 Le Castella, che conta 337 abitanti, è danneggiata dal terremoto: *“Nelle Castella poi, paese alla riva del Jonio presso alla famosa Torre di Annibale, si vede mezzo diroccato il castello, e il resto delle abitazioni notabilmente lesionato”*<sup>22</sup>.

*Alla fine del Settecento ormai il processo di abbandono dell'abitato seicentesco dentro il castello per il nuovo borgo, costruito sulle rovine della antica città medievale, è concluso.*

- **La ripartizione dei demani:** *Gioacchino Napoleone, Re di Napoli e Sicilia, Principe e Grande Ammiraglio di Francia. Angelo Masci Comm.o del Re, per la ripartizione dei demani della Calabria Ulteriore. Nella causa tra i comuni di Castella e San Leonardo e l'ex Feudatario Signor Principe della Rocca Filomarini; L'amministrazione Generale dei Reggi Demani, ed altri interessati. Viste le conclusioni demaniali del comune di Castella fol... Vista la risposta del Procuratore del Signor Francesco Salsano, Possessore della Badia di San Nicola di Majoli fol.. Vista la risposta del Signor Casadonte Ricevitore dei Reggii Demani fol.. Vista la lettera del Comune di Cutro per l'interesse del piccolo villaggio di San Leonardo fol... Vista la relazione del perito fatta per pura del Signor Principe della Rocca fol.. Sentito il parere del Signor Luca Minieri Giudice della Corte di Appello di Catanzaro, e Salvatore Marini sotto-intendente di questo distretto. Intese le parti, cioè il Signor Giuseppe Bicone sindaco di Castella, il signor Giuliano Franco per comune di Cutro, il signor Francesco Gentile, Procuratore Generale del sud.o Principe della Rocca, Signor Giuseppe Pace pel monastero di S. Chiara di Catanzaro, il Signor Luigi Bolletta per il Regio Demanio ed il Signor Luigi Alfieri per il Signor Salsano . Considerando che il piccolo Villaggio di San Leonardo prima andava al comune di Castelle, ma nella nuova decisione dei Circondari è stato aggregato a Cutro. Quest'aggregazione però non ha tolto i dritti che i cittadini di S. Leonardo esercitavano nel territorio di Castella. Considerando che i due comuni di Cutro e Castella hanno sempre avuto territorio separato e distinto.*

*Considerando che la vasta tenuta della Badia di San Leonardo appartenente un tempo ai Padri Gesuiti di Catanzaro, oggi al compratore Signor Matteo Vercillo è indubitabilmente situata nel territorio di Castella, siccome apparisce dalla tassa formata nel 1785 per ordine del Signor Generale Pignatelli fol.. e da pagamenti ogni anno fatto a quella università per gli pesi Fiscali fol.. Considerando che la sud.a tenuta di San Leonardo in buona parte di alberi fruttiferi e dalle carte di antichi affitti si rileva che i pascoli, gli erbaggi, e le spiche sono state sempre serbate per possessore ed accordate al conduttore ed il comune di Castella non controvertè la qualità di chiusura. Considerando per le pretese affacciate dal comune di Cutro sopra questo feudo di San Leonardo, non si è prodotto veruno documento derivarsi la giustizia di tal dimanda. Considerando che le terre Marina e Marinella del monastero di Santa Chiara di Catanzaro sono nelle stessissime circostanze che si son descritti per la Badia di San Leonardo. Considerando che i demani ex Feudali chiamati Campolongo, Sovereto e San Fantino di pertinenza del Signor Principe della Rocca, ed i demani ecclesiastici detti Gabbella di Ritani della Mensa Vescovile dell'Isola, oggi del Regio Demanio, e gabella di San Stefano della Badia di S. Nicola di Majoli oggi del signor Salsano di Catanzaro sono soggetti allo sbarro, o sia pascolo a favore dei cittadini d'aprile a tutto ottobre. Considerando che per le terre appartenenti a detta Badia di San Nicola Majoli comprata dal Signor sopranomato Salsano si deve attendere dal Ministro dell'Interno la risulta su di quanto si è riferito circa la vendita fatta dalla Reggia Corte. Il commissario aderendo al parere dei due sudetti funzionari pubblici decide. 1° Il Signor Vercillo per le terre della Badia di San Leonardo ed il monastero di Santa Chiara di Catanzaro per le terre della Marina e Marinella non siano molestati. 2° I demani ex feudali detti Campolongo, Sovereto e San Fantino ed il demanio ecclesiastico detto Ritani si mettono in ripartizione, dando il quarto alli comuni di Castella e San Leonardo. 3° La divisione tra questi due comuni di Castella e San Leonardo si assegna a proporzione del numero delle anime. 4° Per le terre della Badia di S. Nicola di Majoli, comprate dal Signor Salsano, si attende la risulta del Ministro dell'Interno. 5° Le*



*colonie restano salve senza mettersi in ripartizione, ed i coloni paghino le prestazioni a tenore dei generali stabilimenti e così si esegua . 6° Le porzioni spettanti al comune sopra detti Demani, egualmente che i demani comunali si suddividono fra cittadini, eccetto i Boschi, e le parti assolutamente incoltivabili. E così si esegua. Fatto in Catanzaro il di primo aprile 1811. Angelo Masci. Regio Commisario Camillo Sarlo.*

Alcuni passaggi storici hanno permesso di cogliere l'importanza che questo territorio ha determinato nella storia del Crotonese. Questa località già comune a se sin dal 1780. Lo sviluppo incontrollato deriva un impennarsi del turismo che hanno invaso questa località tra gli anni 70 e 80 sicuramente determinante il film "L'armata Brancaleone" girata intorno alla metà degli anni 60 con la partecipazione straordinaria di Vittorio Gassman. La gente Castellese da pescatori e coltivatori ha subito una mutazione dedicandosi al commercio e all'organizzazione turistica. Sono nati sul territorio molti villaggi turistici, vi è stata anche una crescita smisurata del commercio. Successivamente con la nascita tra gli anni 90 dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto, che ha sede operativa, nonché del porto turistico hanno portato un ulteriore della vita di questa località. La trasformazione dall'attività di pescatori, che ancora permane, a quella di pesca turismo e alla nascita di Diving e negozi specializzati alla vendita di materiale specifico nonché allo sviluppo di attività turistiche legate alla nautica e alla navigazione.

Proprio tale punto di forza è il mutamento e perfezionamento di tante attività, proiettate prevalentemente al turismo, sono state negli anni e lo saranno negli anni a venire l'attrattiva principale per le imprenditoriali private ma anche investimenti pubblici di tutto il comprensorio e il sostentamento di tutta l'economia non solo locale ma anche attraverso il cosiddetto indotto per tutta la provincia di Crotone.

Continuando con cenni storici di tempi non molto lontani corre l'obbligo di mettere in evidenza quelle che sono state le vicende di questi ultimi decenni. Dopo una ridente esperienza amministrativa legata alla metà degli anni 80 con una lista civica che hanno visto questo territorio rappresentato in Consiglio Comunale con ben 5 cittadini castellesi, successivamente dopo due amministrazioni, nel 2003 l'amministrazione comunale viene sciolta dal Ministero degli Interni per infiltrazione mafiose, dopo tre anni nel 2006 un'amministrazione che resta in piedi per appena 9 mesi e successivo commissariamento sino ai giorni nostri con l'insediamento del nuovo consiglio comunale il giorno 29 aprile u.s.

Questa assenza di governo del territorio non solo ha determinato nel tempo un declino della località stessa, caduta nel dimenticatoio dei vari commissari prefettizi che si sono susseguiti, ma non ha consentito di poter inoltrare programmi di finanziamenti europei i quali si corre il rischio di perderne del tutto la fruibilità.

## PROSPETTIVE FUTURE

Dopo anni di attesa, consumati a sperare in una maggiore attenzione, dopo il susseguirsi di amministrazioni disattente alle esigenze non di una frazione ma di un paese che fa e vive di turismo, dopo il susseguirsi di commissariamenti che non hanno nemmeno accennato a capire quali fossero le esigenze di questa comunità, la costituzione di un comune autonomo e l'impulso per una diversa forma di rappresentanza politico-amministrativa, rappresentano – unitamente alle prospettive di sviluppo delle infrastrutture di carattere turistico-ricettivo, l'unica possibilità di stimolare la rinascita urbanistica, socio-economica, culturale e logistica del nostro territorio.

Va detto inoltre che il nuovo comune dovrà necessariamente elaborare le opportune forme associative con i limitrofi comuni e località marine, per l'esercizio associato, consorziato o comunque coordinato di funzioni amministrative di interesse comune (es: gestione del demanio marittimo, erosione e tutela delle coste, gestione dei sistemi logistici etc) secondo le normative vigenti.

A tale iniziativa non dovrebbero esservi particolari obiezioni sotto nessun profilo, poiché la valorizzazione e l'autonomia delle comunità locali è uno dei principi fondati del sistema Costituzionale, dello statuto della Regione Calabria, della legislazione dello stato e della legislazione regionale sul conferimento di funzioni agli enti locali.

Pare che spesso le problematiche connesse con le frazioni o località minori siano vissute dalle amministrazioni comunali come un peso.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. È opportuno ricordare brevemente il senso di tali principi, normativamente sanciti (Legge 15 marzo 1997, n. 59);

- a) Il principio di **SUSSIDIARIETÀ**, comporta l'attribuzione delle generalità di compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, **il concetto di "vicinanza" implica la necessaria costituzione di un ente che sia diretta espressione delle autonome comunità costiere.**
- b) Il principio di **ADEGUATEZZA** riguardo all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; **sotto tale aspetto, la coesione della comunità costiere è chiaro indice dell'idoneità a gestire direttamente le funzioni comunali; la vivacità del dibattito politico intorno agli organi circoscrizionali ne è una palese testimonianza.**
- c) Il principio di **DIFFERENZIAZIONE** comporta infine l'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; ora, **le peculiari caratteristiche delle comunità costiere, come sopra evidenziate, depongono in favore di una seria attuazione di tale principio.**

## IL PROCEDIMENTO

In base all'art. 133 della Costituzione, la istituzione di un nuovo comune è effettuata con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

- Alla proposta di legge è pertanto affiancata una proposta di provvedimento amministrativo, che, in attuazione degli artt. 40 e seguenti della Legge regionale 5 aprile 1983 n. 13, demanda al Presidente della Giunta regionale, l'indizione del **REFERENDUM** consultivo tra la popolazione.



- In applicazione della normativa vigente, dovranno essere ammessi a partecipare tutti i soggetti residenti, compresi gli stranieri e gli apolidi, mentre nella successiva deliberazione legislativa dovrà comunque tenersi in debito conto la volontà espressa dai residenti nella frazione di Le Castella che costruirà il nuovo comune autonomo. Sul punto, per sgombrare il campo ad alcune obiezioni interpretative della Costituzione, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ammesso che ciò sia possibile in due casi ovvero:
  - a. quando il gruppo che chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo;
  - b. quando la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale;nel caso del territorio della frazione di Le Castella, ci troviamo di fronte ad un caso ove è possibile riscontrare entrambi i requisiti di cui sopra.  
In relazione alla copertura finanziaria, la presente proposta di Legge non comporta alcun aggravio sul bilancio della Regione, in quanto l'art. 3 prevede che tutte le spese per l'attuazione della presente sono a carico del bilancio del Comune che va costituito.

A tal proposito:

- Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha una popolazione di circa 15.000 abitanti ed è il Comune più grande della provincia di Crotone. La nascita del comune di Le Castella comporterebbe una minima variazione alla struttura morfologica e demografica del comune madre. Ciò non comporterebbe che la riduzione del Comune di Isola scenda sotto la soglia dei 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 15 del T.U. enti locali D.L. n.267/2000. Risulta evidente che vista l'entità della variazione (come si evince dalla planimetria allegata) lascia sostanzialmente integra l'identità non solo storica e politica, ma anche territoriale del Comune di Isola di Capo Rizzuto il cui territorio viene variato, ben potendosi ritenere che concretamente *"interessata"* alla costituzione del nuovo Comune sia **esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe staccarsi** e cioè la frazione di Le Castella.

## CONCLUSIONE

Oggi nel maggio 2007 nasce l'Associazione "Comune di Le Castella" che con la presente proposta di legge di carattere popolare, corredata nella descrizione di cui sopra, di tutte le potenzialità paesaggistiche, turistiche, economico commerciali, crede di poter avere i numeri per dimostrare come questa località, nel suo complesso è una realtà, che si contraddistingue nel contesto non solo della Provincia di Crotone ma anche della Regione Calabria, asservendo circa 300.000 presenze annue e ciò possa dare garanzie per dimostrare che vi sono le condizioni per potersi autosostenere con la sola ricchezza che ricade sul proprio territorio, qualora gli venga riconosciuta e concessa l'Autonomia Amministrativa con la nascita del 28° comune della Provincia di Crotone.

A questo basti pensare che:

- il giorno 20 febbraio 1981 il Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto con Delibera nr.5, che si allega alla presente, con voti favorevoli nr. 29 su nr. 29 Consiglieri presenti e votanti, ha deliberato di *"esprimere in forma favorevole il proprio parere acchè la frazione di questo Comune denominata "Le Castella" diventi Comune distinto da quello di Isola di*

*Capo Rizzuto.....(omissis).". Le amministrazioni comunali che si sono susseguite dall'81 ad oggi non ha mai posto in essere la soppressione o la modifica di detta Delibera di Consiglio. Nella medesima è evidente come il Presidente del Consiglio all'apertura lavori tiene a sottolineare quali sono gli aspetti storici che hanno determinato la costituzione della Frazione di Le Castella ancorché il territorio aveva ed ha una sua delimitazione territoriale. Storicamente si rivendica già dal 1816 e, prosegue il Presidente "dichiaro di essere d'accordo sulla richiesta essendo giusto che quella collettività sia guidata da propri cittadini;*

- La Regione Calabria ha affrontato il problema autonomia di Le Castella già il 18 marzo 1985 come si evince dall'estratto del processo verbale della seduta della Giunta Regionale con protocollo n. 1045, che sia allega alla presente. Nonché nella Giunta Chiaravalloti il Consigliere Regionale di Forza Italia Avv. Tesoriere presentò una Richiesta di Autonomia per la Frazione di Le Castella;
- il Consiglio Provinciale di Crotone in data 23 luglio u.s. con delibera Consiliare nr. 44, che si allega alla presente, ad oggetto "Approvazione mozione riguardante l'autonomia amministrativa della frazione di Le Castella" ha fatto proprie le esigenze della frazione, dichiarando di adottare tutti gli atti che possono contribuire a far nascere il Comune di Le Castella, affermando nella mozione "*sicuri che l'autonomia amministrativa di Le Castella sarebbe trainante per l'economia turistica del resto del territorio provinciale.....(omissis)".*

Tali motivazioni ci spingono a perseguire l'obiettivo dell'autonomia in quanto la costituzione del Comune autonomo porterebbe ad un'amministrazione più snella con amministratori locali presenti che conoscono le vere esigenze di un paese che ha la necessità di adeguarsi al mercato turistico nonché possono immediatamente realizzare e rispondere con forza alle richieste della collettività.

(ALLEGATO 1)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' COMMERCIALI E DI PUBBLICO SERVIZIO  
PRESENTI IN MODO PERMANENTE NELLA LOCALITA' DI LE CASTELLA

| RICETTIVITA' |                                           |      |
|--------------|-------------------------------------------|------|
| NR.          | TIPOLOGIA                                 | NOTE |
| 5            | Villaggi turistici e residence            |      |
| 2            | Albergo con piscina ristorante e pizzeria |      |
| 3            | Albergo ristorante e pizzeria             |      |
| 7            | Ristorante pizzeria                       |      |
| 2            | Campeggi                                  |      |
|              |                                           |      |

| ATTIVITA' GENERALI E CULTURALI |                            |                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NR.                            | TIPOLOGIA                  | NOTE                                                                                      |
| 3                              | polisportiva               | La Polisportiva castellese milita in prima categoria del campionato di calcio             |
| 1                              | Centro velico              |                                                                                           |
| 1                              | Sede Area Marina Protetta  |                                                                                           |
| 1                              | Sede ConfCommercio         |                                                                                           |
| 2                              | Uffici Pro Loco            | Isola C.R. e Le Castella                                                                  |
| 1                              | Sede di Lega Navale        |                                                                                           |
| 2                              | Cooperative                |                                                                                           |
| 7                              | Imprese edili              |                                                                                           |
| 2                              | Diving                     |                                                                                           |
| 7                              | Associazioni               | Culturali – ricreative – sportive                                                         |
| 1                              | Fondazione                 | Nostra Signora di Guadalupe affiliata all'erigendo santuario                              |
| 2                              | Chiese                     | Di cui 1 con oratorio                                                                     |
| 1                              | Porto attrezzato pescatori | Con una flotta di n. 5 pescherecci oltre le 3 miglia e 15 imbarcazioni sotto le 3 miglia. |
| 1                              | Porto turistico            | Con n. 200 posti barca classificato                                                       |

(ALLEGATO 1)

| ATTIVITA' COMMERCIALI |                                                             |                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| NR.                   | TIPOLOGIA                                                   | NOTE                            |
| 13                    | Bar, birrerie, caffetterie, gelaterie pasticcerie e chiosco |                                 |
| 11                    | Vendita di artigianato, souvenir e articoli da regalo       |                                 |
| 1                     | Ferramenta                                                  |                                 |
| 10                    | Negozi abbigliamento normale e sportivo                     |                                 |
| 5                     | Negozi nautica, mare e pesca                                |                                 |
| 1                     | Edicola                                                     |                                 |
| 2                     | Ricevitorie                                                 | Lotto – sisal – totocalcio      |
| 2                     | Supermercati                                                |                                 |
| 2                     | Negozi generi alimentari                                    |                                 |
| 4                     | Pasticcerie                                                 |                                 |
| 5                     | Prodotti tipici                                             |                                 |
| 1                     | Fioraio                                                     |                                 |
| 3                     | Parrucchieri unisex                                         |                                 |
| 2                     | Sale gioco                                                  |                                 |
| 4                     | Bijoux/pelletterie/profumerie                               |                                 |
| 1                     | Ottica                                                      |                                 |
| 1                     | Gioielleria                                                 |                                 |
| 2                     | Pescherie                                                   |                                 |
| 1                     | Panificio                                                   |                                 |
| 2                     | Pub                                                         |                                 |
| 1                     | Materiale edile                                             |                                 |
| 1                     | Cartoleria                                                  |                                 |
| 1                     | Macelleria                                                  |                                 |
| 3                     | Fruttivendoli                                               |                                 |
| 1                     | Dettersivi e casalinghi                                     |                                 |
| 2                     | Artigiani                                                   |                                 |
| 1                     | Autofficina meccanica                                       |                                 |
| 1                     | Agenzia immobiliare                                         | Romano c/o villaggio praialonga |
| 1                     | Cementificio                                                |                                 |
| 2                     | Distributori carburanti e gas                               | Agip – Q8                       |
| 1                     | Conservificio                                               |                                 |
| 1                     | Lavorazione marmi                                           |                                 |
| 1                     | Equitazione                                                 |                                 |



(ALLEGATO 1)

| SERVIZI DI BASE |                            |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NR.             | TIPOLOGIA                  | NOTE                                                                                  |
| 1               | farmacia                   |                                                                                       |
| 1               | filiale banca              | banca di credito cooperativo                                                          |
| 1               | sportello bancomat         | banca di credito cooperativo                                                          |
| 1               | medico di base             |                                                                                       |
| 1               | guardia medica             | postazione fissa si raddoppia il periodo estivo con medico per i turisti              |
| 1               | ufficio postale            |                                                                                       |
| 1               | Scuola dell'infanzia asilo | 34 bambini                                                                            |
| 1               | Scuola elementare          | 82 studenti                                                                           |
| 1               | Scuola media               | 56 studenti                                                                           |
| 1               | Scuola superiore           | Alberghiero con 187 studenti provenienti anche dalla provincia di Crotone e Catanzaro |

| ATTIVITA' DI SERVIZIO PROFESSIONISTICO |                            |                                                |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| NR.                                    | TIPOLOGIA                  | NOTE                                           |
| 2                                      | studi medici specialistici | otorino laringoiatra – ginecologo              |
| 2                                      | studi commercialista       |                                                |
| 4                                      | studi legali               |                                                |
| 2                                      | Agenzie                    | assicurazioni – finanziarie – recupero crediti |
| 1                                      | Studi tecnici              |                                                |

# COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

PROVINCIA DI CROTONE

OGGETTO:

PERIMETRAZIONE DELLA FRAZIONE LE CASTELLA

INTERVENTO ARCHITETTONICO

Committente: ASSOCIAZIONE PER L'AUTONOMIA DI LE CASTELLA

Luglio 2007

ELENCO ELABORATI

Straicio Aerofotogrammetrico scala 1:25.000





---

## **Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)**

### ***Costituzione della Repubblica italiana.***

---

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

---

(...)

## **TITOLO V**

### **Le Regioni, le Province, i Comuni**

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

---

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

---

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .



---

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l* ), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n* ) e *s* ), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168) .

---

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*a* ) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

*b* ) immigrazione;

*c* ) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d* ) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

*e* ) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;

*f* ) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

- g*) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h*) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i*) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l*) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n*) norme generali sull'istruzione;
- o*) previdenza sociale;
- p*) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q*) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r*) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s*) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

---

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

---

(169) Lettera così modificata dalla lettera a ) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b ) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

---

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b* ) e *h* ) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

---

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

---

(173) Comma così modificato dalla lettera a ) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b ) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

---

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.



---

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

---

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

---

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

---

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

---

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

---

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

---

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

---

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

---

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

---

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

---

(191) Vedi, anche, la lettera e ) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

---

Normativa nazionale  
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

---

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

---

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

---

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

---

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

---

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

---

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.



---

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

---

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

---

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

---

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

---

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

---

(...)

**L. n. 208 del 28 dicembre 2015 – Commi 216-228 bis e 764-774****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).**

(...)

**Comma 216**

216. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.

---

**Comma 217**

217. Il comma 1 dell'articolo 29 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'*articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e

una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».

---

## Comma 218

218. All'articolo 17 del *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Comma 219 <sup>(115)</sup> <sup>(116)</sup>

[219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione

dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma. ]

---

(115) Comma abrogato dall' *art. 25, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.*

(116) La *Corte costituzionale, con sentenza 3-14 luglio 2017, n. 191* (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

---

## **Comma 220** <sup>(117)</sup>

[220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, *comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.* ]

---

(117) Comma abrogato dall' *art. 25, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.*

---

**Comma 221**

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della *legge 6 novembre 2012, n. 190*, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

---

**Comma 222 <sup>(118)</sup>**

[222. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. ]

---

(118) Comma abrogato dall' *art. 25, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

---

**Comma 223**

223. All'*articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».

---

**Comma 224 <sup>(119)</sup>**

[224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e



veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al *decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157*. ]

---

(119) Comma abrogato dall' *art. 25, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

---

## Comma 225

225. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, *comma 1, lettera e)*, della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, *comma 1, lettere a) e b)*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, *comma 7*, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, *comma 11, lettera b)*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, *comma 1, lettere a) e b)*. In caso di adozione del regolamento di cui al presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, *comma 1, lettera e)*, della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.

---

## Comma 226

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del *decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito,

con modificazioni, dalla *legge 2 maggio 2014, n. 68*, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228.

---

## Comma 227

227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, *commi 1 e 2*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, *comma 2*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, *comma 4*, del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, *comma 1*, della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'*articolo 1, comma 188*, della *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali. <sup>(120) (121) (122) (123)</sup>

---

(120) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(121) Per l'incremento delle percentuali di assunzione previste dal presente comma, vedi l' *art. 15, comma 2, D.L. 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 novembre 2018, n. 130*.

(122) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 405, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(123) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 1° dicembre 2016* e l' *art. 1, comma 571, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

---

**Comma 228**

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. <sup>(124)</sup> <sup>(125)</sup> <sup>(126)</sup> <sup>(127)</sup>

---

(124) Comma così modificato dall' art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, dall' art. 22, commi 1-bis e 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(125) Per l'innalzamento della percentuale stabilita nel primo periodo del presente comma vedi l' *art. 1, comma 479, lett. d), L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

(126) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 14 luglio 2017, n. 191* (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' *art. 1, comma 228*, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione.

(127) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 14, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*, e l' *art. 35-bis, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

---

### **Comma 228-bis**

228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla *legge 13 luglio 2015, n. 107*, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. <sup>(128)</sup>

---

(128) Comma inserito dall' *art. 17, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

---

(...)

## Comma 764

764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'*articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'*articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e del relativo *decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. <sup>(378)</sup>

---

(378) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 novembre 2016*. Vedi, anche, l' *art. 8, comma 1-quater, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

---

## Comma 765

765. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle



regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata *legge n. 56 del 2014*. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

### **Comma 766**

766. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della *legge n. 56 del 2014*, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal *decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

---

### **Comma 767**

767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

---

### **Comma 768**

768. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'*articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.

---

### **Comma 769**

769. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'*articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.

---

### **Comma 770**

770. All'*articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».

---

### **Comma 771**

771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'*articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel

biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014*. <sup>(379)</sup> <sup>(380)</sup>

---

(379) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2-decies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*.

(380) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-quater, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*.

---

## **Comma 772**

772. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

---

## **Comma 773**

773. All'*articolo 21-quater*, comma 1, primo periodo, del *decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 132*, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne» sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».

---

## **Comma 774**

774. E' fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 7*, comma 9-quinquies, del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*.

**L. n. 208 del 28 dicembre 2015**  
**Commi 216-228 bis e 764-774**

**L. n. 190 del 23 dicembre 2014– Commi 418-430****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).**

(…)

**Comma 418**

418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. <sup>(163)</sup> <sup>(164)</sup> <sup>(165)</sup>

---

(163) Comma modificato dagli artt. 4, comma 5-ter, e 14, comma 1-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e dall' art. 8, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 16, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio-27 giugno 2018, n. 137 (Gazz. Uff. 4 luglio 2018, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 16, comma 1, D.L. n. 50/2017, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto

dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire.

(164) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 205 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promossa in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost.; 3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost.; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, quarto comma, Cost.; 5) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(165) Vedi, anche, il Decreto 5 luglio 2016, l'art. 8, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e l'art. 16, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

---

## Comma 419

419. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. <sup>(166) (167) (168)</sup>



---

(166) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(167) La *Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 205* (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promossa in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost.; 3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost.; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 5 e 119, quarto comma, Cost.; 5) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

(168) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 5 luglio 2016*.

---

## Comma 420

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

[c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; <sup>(169)</sup> <sup>(170)</sup>]

[d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; <sup>(170)</sup>]

[e] di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; <sup>(170)</sup>]

[f] di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni; <sup>(170)</sup>]

[g] di attribuire incarichi di studio e consulenza <sup>(170)</sup>. <sup>(171)</sup>]

---

(169) Sull'applicabilità del divieto di cui alla presente lettera, vedi l' *art. 22, comma 5, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(170) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 846, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(171) La *Corte costituzionale*, con sentenza 4 maggio - 16 giugno 2016, n. 143 (Gazz. Uff. 22 giugno 2016, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 420, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 81, ultimo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, e 119, primo, secondo e ultimo comma, Cost., oltre all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera b), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1*, e agli artt. 9, comma 5, e 10, comma 1, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

---

## Comma 421

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'*articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo. <sup>(172)</sup> <sup>(173)</sup>

---

(172) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 1, comma 793, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, come modificato dall' *art. 1, comma 270, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(173) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1* e 9, comma 5, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

---

## Comma 422

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. <sup>(174)</sup>

---

(174) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1* e 9, comma 5, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

---

**Comma 423**

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

(175) (176)

---

(175) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159 (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1* e 9, comma 5, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

(176) Vedi, anche, il D.M. 14 settembre 2015.

---

**Comma 424**

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla

normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. <sup>(177) (178) (179) (180)</sup>

---

(177) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(178) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, come modificato dall' *art. 1, comma 398, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(179) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio - 21 luglio 2016, n. 202* (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della *legge 6 agosto 2015, n. 125*, promossa in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, e nella parte in cui disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost.; ha dichiarato, ancora, inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.; nonché non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del *D.L. n. 78 del 2015*, e nella parte in cui disciplina l'assunzione delle unità soprannumerarie, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost..

(180) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 816 e 817, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

---

## Comma 425

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'*articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.075 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 685 nel corso dell'anno 2016 e 390 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare



nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia. <sup>(182)</sup> <sup>(181)</sup>

<sup>(183)</sup> <sup>(184)</sup> <sup>(185)</sup>

(181) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11* e, successivamente, l'*art. 16, comma 1-quinquies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(182) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*, dall' *art. 16, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122*, dall' *art. 1, comma 2-duodecies, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161* e, successivamente, dall' *art. 11, comma 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

(183) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 3 maggio - 13 luglio 2016, n. 168* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, promossa in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione.

(184) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 329, 816 e 817, L. 28 dicembre 2015, n. 208* e l' *art. 9, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

(185) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-quater, D.L. 30 giugno 2016, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 2016, n. 161*.

---

## Comma 426

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'*articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di

stabilizzazione, ai sensi dell'*articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. <sup>(186)</sup> <sup>(187)</sup> <sup>(188)</sup>

---

(186) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(187) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(188) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 3 maggio - 13 luglio 2016, n. 168* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 425 e 426*, promossa in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione.

---

## Comma 427

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. <sup>(189)</sup> <sup>(190)</sup>

---

(189) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(190) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 7 luglio 2016, n. 159* (Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promossa in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 421, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 5, comma 1, lettera e), della *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1* e 9, comma 5, della *legge 24 dicembre 2012, n. 243*; ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost..

---

## Comma 428

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell'*articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. <sup>(191)</sup>

<sup>(192)</sup>

(191) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(192) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio - 14 luglio 2016, n. 176* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, promosse in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost..

---

**Comma 429**

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'*articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. <sup>(193)</sup>

---

(193) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

---

**Comma 430**

430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015, 2016 e 2017 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'*articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui

all'*articolo 163* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. <sup>(194)</sup> <sup>(195)</sup>

---

(194) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 759, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 442, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(195) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 441, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

**L. n. 56 del 7 aprile 2014.****Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.****Art. 1.** <sup>(35)</sup>

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. <sup>(32)</sup>

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. <sup>(32)</sup>

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di

mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero



i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. <sup>(4)</sup> ]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". <sup>(5)</sup>

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. <sup>(8)</sup>

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad

articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(6)</sup>

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i

sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. <sup>(15)</sup>

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del

sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. <sup>(9)</sup> <sup>(29)</sup>

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione



Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(10)</sup>

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. <sup>(25)</sup>

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva

in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. <sup>(37)</sup>

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: '*nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. <sup>(16)</sup>

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. <sup>(17)</sup>

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite

ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. <sup>(18)</sup>

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. <sup>(19)</sup>

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: <sup>(11)</sup>

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; <sup>(20)</sup>

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali <sup>(24)</sup>.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. <sup>(12)</sup>

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria

amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. <sup>(13)</sup>

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. <sup>(21)</sup>

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. <sup>(33)</sup>

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. <sup>(30)</sup>

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di



produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; <sup>(27)</sup>

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1 a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo

allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'*articolo 15<sup>(28)</sup>, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'*articolo 15<sup>(28)</sup>, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'*articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale*, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 16 del testo unico*, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dal seguente: 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. <sup>(22)</sup>

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo

composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e

del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. <sup>(36)</sup>

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. <sup>(23)</sup>

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. <sup>(26)</sup>

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. <sup>(7) (34)</sup>



137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. <sup>(14)</sup>

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi

di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. <sup>(3)</sup> <sup>(31)</sup>

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. <sup>(3)</sup>

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

(3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(4) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. a-bis), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, dall'*art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 137, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 137, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- (11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. b)*, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
- (14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
- (25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c)*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e,

successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(26) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(27) Per la disapplicazione delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 1, comma 800, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(28) Il riferimento al presente articolo è da intendere all' *art. 12, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. d), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018*.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014*, il *D.M. 29 maggio 2015* e il *D.M. 1° giugno 2016*.

(32) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.

(33) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(34) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 44, comma 2-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, aggiunto dall' *art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

(35) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(36) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(37) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

## Allegato A

(articolo 1, comma 34)

*Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province*

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. <sup>(38)</sup>

---

(38) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

**D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. Art.20****Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.**

**Art. 20** *Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali* <sup>(342)</sup>

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. <sup>(346)</sup>

1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. <sup>(343) (346) (347)</sup>

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. <sup>(344)</sup>

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. <sup>(345)</sup>

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000,



n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

---

(342) Articolo modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 118-bis, L. 7 aprile 2014, n. 56*, inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(343) Comma inserito dall' *art. 1, comma 18, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 447, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 868, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(344) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 18, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(345) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 ottobre 2012*, il *Decreto 11 giugno 2014*, il *Decreto 21 gennaio 2015* e il *D.M. 26 aprile 2016*.

(346) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(347) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 giugno 2017*, il *D.M. 27 aprile 2018* e il *D.M. 25 giugno 2019*.

**DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011 n. 138** “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 16.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(...)

**Art. 16** *Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali* <sup>(167)</sup>

[1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'*articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. <sup>(169) (175) (180)</sup> ]

[2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato *decreto legislativo n. 267 del 2000*, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione. <sup>(169) (175)</sup> ]

[3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 111 del codice di procedura civile*. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. <sup>(169) (175) (181)</sup> ]

[4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'*articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane. <sup>(169) (175) (182)</sup> ]

[5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede

d.l. 13 agosto 2011 n. 138 – Art. 16

anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. <sup>(169) (172) (175) (183)</sup> ]

[6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta. <sup>(169) (175) (184)</sup> ]

[7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. <sup>(169) (173) (175)</sup> ]

[8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'*articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. <sup>(169) (175) (185)</sup> ]

[9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'*articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. <sup>(169) (175) (186)</sup> ]

[10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione. <sup>(169) (174) (175) (187)</sup> ]

[11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'*articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. <sup>(169) (175) (188)</sup> ]

[12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'*articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. <sup>(169) (175) (189)</sup> ]

[13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto. <sup>(169) (175)</sup> ]

[14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9. <sup>(170) (171)</sup> ]

d.l. 13 agosto 2011 n. 138 – Art. 16

[15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. <sup>(170)</sup> <sup>(171)</sup> ]

[16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1. <sup>(170)</sup> <sup>(171)</sup> ]

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; <sup>(176)</sup>

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro; <sup>(176)</sup>

[c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; <sup>(177)</sup>]

[d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. <sup>(177)</sup> <sup>(190)</sup>]

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti». <sup>(191)</sup>

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti». <sup>(192)</sup>

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento». <sup>(193)</sup>

d.l. 13 agosto 2011 n. 138 – Art. 16

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole». <sup>(168)</sup>

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009». <sup>(168)</sup>

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. <sup>(168) (195)</sup>

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo. <sup>(179)</sup>

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». <sup>(168)</sup>

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. <sup>(194)</sup>

d.l. 13 agosto 2011 n. 138 – Art. 16

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. <sup>(178)</sup>

---

(167) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(168) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(169) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13.

(170) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(171) L'*art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, ha disposto la sostituzione degli originari commi da 1 a 16 con gli attuali commi da 1 a 13; pertanto il presente comma non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione.

(172) La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,».

(173) La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni».

(174) La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 135 del 2012*, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,».

(175) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 104, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

d.l. 13 agosto 2011 n. 138 – Art. 16

(176) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(177) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 135, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(178) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 4-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(179) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*.

(180) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(181) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(182) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(183) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(184) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(185) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(186) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, nella formulazione antecedente la

d.l. 13 agosto 2011 n. 138 – Art. 16

sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(187) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 10*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(188) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 11*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(189) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 12*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(190) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 17, lett. a)*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(191) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 19*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(192) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 20*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(193) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 21*, nella formulazione antecedente la sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(194) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 marzo 2014, n. 44 (Gazz. Uff. 19 marzo 2014, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili e non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 16, comma 28*, nella formulazione antecedente la



sostituzione introdotta dall'*art. 19, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012*, e nel testo sostituito dallo stesso articolo 19, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(195) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*. Vedi, anche, l'*art. 4-bis, comma 2, D.L. 20 giugno 2012, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 131*.

(...)

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 15****Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.****Articolo 15** *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* <sup>(39)</sup> <sup>(42)</sup>

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. <sup>(40)</sup>

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. <sup>(41)</sup> <sup>(38)</sup>

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

---

<sup>(38)</sup> Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l'art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, l'art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

<sup>(39)</sup> Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

<sup>(40)</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

<sup>(41)</sup> Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

<sup>(42)</sup> Il presente articolo corrisponde all'art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

## **LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2011, N. 43** **“Unione tra i Comuni”**

---

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 1 del 16 dicembre 2011)

### **Art. 1 Finalità.**

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, nonché dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

---

### **Art. 2 Limiti demografici.**

1. Le unioni dei comuni di cui all'*articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito dalla *legge n. 148 del 2011*, sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'*articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti <sup>(3)</sup>.

2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, non è previsto alcun limite demografico minimo <sup>(4)</sup>.

3. Per i Comuni di cui all'*art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo <sup>(5)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

(4) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettere b) e c)*, *L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il limite demografico minimo previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 138/2011*, convertito dalla *legge n. 148/2011*, e successive modificazioni, è ridotto a:

a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica;

b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.».

(5) Il presente comma, già modificato dall' *art. 1, comma 2, lettera d)*, *L.R. 6 novembre 2012, n. 53*, è stato poi così sostituito dall' *art. 31, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 46* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Per i comuni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito dalla *legge n. 122 del 2010*, e successive modificazioni il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.».

---

### **Art. 3** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

**L.R. 24 novembre 2006, n. 15.*****Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.***

---

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2006, n. 22, suppl. straord. 4 dicembre 2006, n. 1.

---

**Capo I - Principi generali****Art. 1***Oggetto.*

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, e di leale collaborazione fra gli enti autonomi della Repubblica, la presente legge reca norme finalizzate a promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei Comuni, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione intercomunale.

---

**Art. 2***Finalità.*

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associative tra le stesse Istituzioni locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle fusioni volontarie dei Comuni, dei comprensori comunali e di altre forme di collaborazione tra Comuni al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti, mediante l'individuazione concertata di ambiti territoriali adeguati e modalità ottimali di esercizio associato. A tal fine, la presente legge disciplina:

- a. le modalità di adozione di programmi di riordino territoriale e l'erogazione di incentivi finanziari;
- b. il sostegno tecnico e amministrativo della Regione alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

2. La Regione, al fine di sostenere i processi di aggregazione tra Comuni, nonché di gestione associata di funzioni si impegna a promuovere ed a sostenere specifiche azioni formative per segretari, direttori e personale dirigenziale/direttivo delle forme associative di cui al successivo articolo 3.

---

## **Capo II - Forme di collaborazione fra Comuni**

### **Art. 3**

#### *Tipi di collaborazione.*

1. Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e dei servizi comunali, i Comuni possono esercitare tali funzioni e servizi in modo coordinato nell'ambito territoriale più adeguato sotto il profilo demografico e socio-economico mediante il ricorso ad una delle seguenti forme di collaborazione:

- a. Unione di Comuni;
- b. Fusione dei Comuni;
- c. Comprensori comunali;
- d. Associazione fra Comuni;
- e. Comunità montane;
- f. Convenzioni;
- g. Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici;
- h. Intese interregionali.

2. La costituzione e la modifica delle forme collaborative e associative di cui al comma 1, immediatamente dopo la loro adozione, sono comunicate alla Giunta regionale.

---

### **Art. 4**

#### *Unione di Comuni.*

1. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a) polizia municipale;
- b) gestione del personale;
- c) servizi tecnici;
- d) servizi sociali;
- e) urbanistica;

Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.  
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

f) commercio e attività produttive;

g) servizi tributi;

h) finanza e contabilità;

i) servizi ambientali;

l) servizi a domanda individuale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

6. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

7. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli Enti locali.

8. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

9. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

---

**Art. 5**  
*Fusione di Comuni.*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

2. Più Comuni contermini possono procedere alla fusione in un unico Comune sia a seguito di un processo di collaborazione istituzionale svolto nelle forme del Comprensorio comunale e delle associazioni dei Comuni, sia in assenza di precedenti forme collaborative intercomunali.

Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.  
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

3. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di uno o più comuni contermini deve essere preceduta da un referendum sulle delibere consiliari di fusione svolto secondo le vigenti disposizioni legislative regionali. Esso deve altresì assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali.
  4. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi. Agli amministratori di tali articolazioni infracomunali si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
  5. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'art. 20 della presente legge.
- 

**Art. 6**  
*Comprensori comunali.*

1. I Comuni possono costituire, con atto volontario, comprensori comunali al fine di esercitare e gestire in forma associata funzioni e servizi, secondo la propria vocazione territoriale.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del comprensorio comunale sono approvati dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto deve prevedere che il Presidente del Comprensorio sia scelto tra i Sindaci dei Comuni associati. Lo statuto deve prevedere altresì che l'organo di governo del comprensorio sia costituito dai Sindaci dei Comuni associati.
4. Il comprensorio comunale esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del proprio statuto e dei regolamenti.
5. Il comprensorio esercita l'autonomia regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati e per i rapporti finanziari con i Comuni associati.
6. Il comprensorio comunale svolge le funzioni espressamente conferite ad esso dai Comuni associati.
7. Le funzioni conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa dei requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, per i Comuni che non li raggiungono sono esercitate dai comprensori comunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.



---

**Art. 7***Associazioni fra Comuni.*

1. La Regione promuove la costituzione di associazioni fra Comuni finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza comunale.
  2. Le associazioni fra Comuni sono costituite da Comuni di norma contermini e comunque inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico. Esse non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni. Le stesse, per poter usufruire degli incentivi previste dalla presente legge, devono essere costituite per una durata non inferiore a cinque anni.
  3. Le associazioni fra Comuni sono costituite con deliberazioni conformi dei Consigli comunali adottate secondo le indicazioni degli statuti di ciascuno degli Enti locali interessati, a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
  4. La convenzione quadro di cui al comma 3 disciplina:
    - a) gli organi dell'associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati - nei casi di Comuni con densità omogenea di popolazione, eventualmente anche a rotazione - e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
    - b) l'oggetto e la durata dell' associazione;
    - c) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
    - d) i rapporti finanziari tra gli enti associati.
  5. La convenzione quadro è attuata mediante convenzioni attuative fra tutti i Comuni associati approvate dalle rispettive Giunte comunali. Tali convenzioni disciplinano le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei servizi, i rapporti finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.
  6. Nel rispetto dei criteri di differenziazione e di adeguatezza e fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 della presente legge, le funzioni e i servizi conferiti ai Comuni, nel caso in cui questi ultimi non posseggano gli adeguati requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale richiesti dalla legge, possono essere esercitati sussidiariamente dai comprensori comunali, dalle Comunità montane e dalle associazioni intercomunali, che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino nel senso indicato.
-

---

**Art. 8**  
*Comunità montane.*

1. Le Comunità montane sono Enti locali che esercitano le funzioni attribuite dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni loro conferite dalla Regione ovvero loro delegate dalle Province e dai Comuni.
2. Salvo le diverse indicazioni contenute nel presente testo di legge, si conserva la *legge regionale 19 marzo 1999, n. 4*, di disciplina dell'Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna limitatamente alle parti che non siano in contrasto con il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* <sup>(2)</sup>.
3. I Comuni non ricadenti nelle zone omogenee di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4* (allegato A) possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale della Comunità montana confinante, ovvero esercitare le funzioni e i servizi conferiti dalla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* mediante l'attivazione di una delle forme associative previste nella presente legge.
4. Il potere normativo delle Comunità montane è esercitato nella forma dello statuto e dei regolamenti.
5. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
6. Le Comunità montane, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa adottano il regolamento di contabilità e il regolamento sul funzionamento degli uffici.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2007, n. 16*.

---

**Art. 9**  
*Convenzioni.*

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
  2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i relativi rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie. Esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio di funzioni e servizi in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
-

Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.  
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

**Art. 10***Consorzi.*

1. I Comuni e gli altri Enti pubblici possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni. Al consorzio possono partecipare gli enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, nel rispetto delle leggi alle quali sono soggetti.
  2. A tal fine, i Consigli degli Enti locali approvano, a maggioranza assoluta, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
  3. La convenzione disciplina altresì le nomine e le competenze degli organi consortili, prevedendo la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
  4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, al quale partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e con voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
  5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
  7. Sono fatti salvi i consorzi fra Enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligati per legge con le relative discipline ivi previste.
- 

**Art. 11***Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Calabria, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 17.

---

---

### **Capo III - Modalità del coordinamento e gestione associata fra Comuni nell'esercizio delle funzioni e dei servizi.**

#### **Esercizio dei poteri sostitutivi**

##### **Art. 12**

##### *Funzioni conferite ai Comuni.*

1. In armonia con le presenti disposizioni e con le disposizioni statali in materia, tutti i Comuni della Regione esercitano le funzioni e i compiti loro spettanti in modo diretto o attraverso gli istituti disciplinati dalla presente legge.

---

##### **Art. 13**

##### *Gestione associata.*

1. In armonia con le norme della presente legge e con le disposizioni statali in materia, i Comuni interessati, d'intesa tra loro, secondo le procedure di cui all'art. 7, possono esercitare le funzioni e i compiti loro spettanti anche in forma associata, individuando autonomamente gli strumenti, le forme e le metodologie dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi loro conferiti.

2. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della presente legge.

---

##### **Art. 14**

##### *Poteri sostitutivi.*

1. I Comuni sono tenuti a dare attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti.

2. Se i Comuni non danno attuazione alle funzioni e ai servizi loro spettanti in modo diretto, oppure ove occorra anche attraverso una delle forme associative disciplinate dalla presente

Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.  
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

legge, la Regione esercita il potere sostitutivo nei loro confronti nelle forme e con le garanzie di cui al comma seguente.

3. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale. A tal fine, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie o, nelle more della costituzione di questo Organismo, la Conferenza Regione-Enti locali, chiamato ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Enti locali, ovvero al Consiglio delle Autonomie, appena istituito. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

4. L'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è abrogato.

5. Nell'interesse prioritario degli Enti locali e alla luce del principio costituzionale di leale cooperazione, accanto a interventi caratterizzati da sussidiarietà verticale, nella Regione Calabria è prevista la possibilità di una sussidiarietà rovesciata, ossia di liberi interventi sostitutivi degli Enti locali rispetto ad atti di competenza regionale, nell'esclusivo caso di gravi e non altrimenti sanabili inadempienze regionali, soprattutto se relative a servizi pubblici essenziali e urgenti connessi a diritti fondamentali del cittadino. La Regione potrà riesercitare in ogni momento le proprie funzioni sussidiariamente e temporaneamente svolte dagli Enti locali regionali, tenendo conto degli oneri finanziari che necessariamente ed effettivamente sono gravati su tali enti in ragione della propria carenza.

---

#### **Capo IV - Programma di riordino territoriale e incentivi per lo sviluppo delle forme di collaborazione e di associazione tra Comuni. Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio**

##### **Art. 15**

*Ambiti territoriali e livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi.*

1. Al fine di assicurare i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la Regione adotta il programma regionale di riordino territoriale sulla base di programmi provinciali ed eroga gli incentivi finanziari alle forme associative di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Al fine di assicurare l'esercizio ottimale delle funzioni e dei servizi, la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Enti locali e sulla base del programma provinciale, individua nel Programma regionale di riordino territoriale, gli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto

dei piani provinciali di cui all'art. 16, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Enti locali.

3. Tranne che per i Comuni capoluogo e per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sono assicurati, ai sensi della presente legge, dalle unioni di Comuni, dai comprensori comunali, dalle associazioni fra Comuni, dalle Comunità montane, per i Comuni in essa compresi e dai consorzi fra Enti locali.

4. Nel rispetto degli ambiti ottimali individuati nel Programma regionale di riordino territoriale, costituisce condizione essenziale per l'accesso agli incentivi di cui alla presente legge il raggiungimento delle forme associate interessate della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati istat dell'ultimo censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque Comuni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, comma 5.

---

## **Art. 16**

### *Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Il Programma provinciale di riordino territoriale effettua la ricognizione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi.

2. I livelli ottimali di esercizio delle funzioni e dei servizi sovracomunali sono determinati, ai sensi della presente legge, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficiente, efficace ed economico.

3. Nell'individuazione dei livelli ottimali, la Provincia tiene conto delle indicazioni avanzate dagli Enti locali interessati.

4. Il livello ottimale è individuato per Comuni associati contermini con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero di una soglia minore risultante dall'unione di almeno cinque Comuni.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il livello ottimale può essere individuato anche per Comuni associati non confinanti, o che non raggiungono la soglia complessiva di popolazione residente richiesta solo nel caso in cui presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali.

---

**Art. 17**

*Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma provinciale di riordino territoriale.*

1. Ai fini della redazione del Programma provinciale di riordino territoriale, i Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta provinciale le proposte di individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio di funzioni e servizi.
  2. Le proposte di cui al comma 1 contengono l'individuazione delle funzioni e dei servizi da esercitare in forma associata, l'indicazione dei risultati attesi in termini di economicità, efficacia ed efficienza attraverso la forma associativa nonché i soggetti e le forme prescelti per l'esercizio associato di funzioni e servizi e per il relativo esercizio a livello ottimale.
  3. Il Consiglio provinciale, considerate le richieste pervenute dai Comuni, sentiti tutti gli enti interessati, redige, su proposta della Giunta, il Programma provinciale di riordino territoriale entro 60 giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale.
  4. Il Programma è aggiornato, con cadenza quinquennale sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.
  5. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte dei Comuni, delle indicazioni richieste, la Giunta provinciale concorda una proroga di 30 giorni ai Comuni, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma provinciale di riordino territoriale.
- 

**Art. 18**

*Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del Programma regionale di riordino territoriale.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale, approvato ed aggiornato con le modalità di cui al presente articolo:
  - a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, sulla base dei Programmi provinciali di riordino territoriale;
  - b) individua le fusioni e le altre forme associative già esistenti sul territorio regionale;
  - c) specifica i criteri per la concessione degli incentivi finanziari a sostegno delle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge.
2. Entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dei Programmi provinciali di riordino territoriale, la Giunta regionale predispone lo schema preliminare del Programma regionale di riordino territoriale.
3. Lo schema preliminare è sottoposto, per il relativo parere, alla Conferenza Regione - Autonomie locali, che si esprime entro i successivi 30 giorni. Valgono comunque le disposizioni dell'art. 23 della presente legge. Decorso tale termine, la Giunta regionale adotta



Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.  
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

lo schema preliminare di Programma e lo sottopone entro i successivi trenta giorni al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Consiglio regionale approva il Programma regionale di riordino territoriale entro i successivi 60 giorni.

5. Quando il livello ottimale coincide con il territorio di una Comunità montana l'esercizio associato di funzioni e servizi previsto per detto livello avviene esclusivamente attraverso la Comunità medesima.

6. Il Programma regionale di riordino territoriale ha validità dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7. Il Programma regionale è aggiornato con cadenza quinquennale sulla base delle procedure di cui al presente articolo.

8. Scaduti i termini previsti e in assenza, da parte delle Province, delle indicazioni richieste, la Giunta regionale concorda una proroga di 30 giorni alle Province stesse, trascorsa inutilmente la quale provvede egualmente alla redazione del Programma regionale di riordino territoriale.

9. Qualora si tratti di dare esecuzione a disposizioni legislative o regolamentari successivamente intervenute che comportano la variazione di ambiti territoriali o di livelli ottimali, ovvero si tratta di dare conto dell'effettiva costituzione di unioni di comuni o dell'avvio in altra forma di gestioni associate, o del compimento delle procedure di modifica delle circoscrizioni comunali, la Giunta regionale provvede direttamente agli aggiornamenti necessari dopo averne dato comunicazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

---

### **Art. 19**

#### *Relazione al Consiglio.*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma regionale di riordino territoriale e sugli obiettivi previsti per l'anno successivo.

---

### **Art. 20**

#### *Criteri per la concessione degli incentivi.*

1. Il Programma regionale di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle forme associative previste all'articolo 3 della presente legge, tenendo conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.



Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.  
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

2. Ferma restando la preferenza per le unioni e le fusioni di Comuni, al fine di conseguire il livello ottimale dell'esercizio delle funzioni e dei servizi, è attribuito un contributo a tutte le forme associative previste all'articolo 3, determinato in rapporto ai seguenti principi:

a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni e che comunque implicino una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, nonché il conseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi:

- Polizia municipale
- Gestione del personale
- Servizi tecnici
- Servizi sociali
- Urbanistica
- Commercio e attività produttive
- Servizio tributi
- Finanza e contabilità
- Servizi ambientali
- Servizi a domanda individuale;

b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;

c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di spopolamento;

d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;

e) altimetria ed estensione del territorio montano;

f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche.

3. Il Programma prevede:

a) l'erogazione di un contributo finanziario straordinario, una tantum, al momento della fusione dei Comuni;

b) l'erogazione di incentivi finanziari ordinari annuali per tutte le forme associative di cui all'articolo 3.

Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.  
Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

4. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi assunti ed essa non appaia ispirata ai principi di efficienza, efficacia e di economicità.
  5. I benefici previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili quando i territori dei Comuni - che operano fusioni, o altre forme di gestione associata di funzioni e di servizi - coincidano, pur in minima parte.
  6. Il Programma regionale di riordino territoriale disciplina altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata di funzioni e servizi.
  7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili sulla base delle domande presentate ecceda le risorse finanziarie impegnabili il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti viene ridotto in proporzione.
  8. Per le fusioni fra Comuni non si applicano le decurtazioni previste al comma 7 del presente articolo.
  9. La Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni, fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
  10. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Programma regionale di riordino territoriale può prevedere ulteriori specificazioni per l'incentivazione.
  11. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi le forme associative obbligatorie di cui all'art. 10, comma 7, della presente legge e ogni altro esercizio in forma associata di compiti di programmazione, di organizzazione e di gestione di servizi obbligatoriamente previsti dalla legislazione regionale.
- 

## **Art. 21**

### *Sostegno alle attività formative.*

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Programma di riordino territoriale, promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate anche con iniziative, rivolte agli Enti locali e agli altri Enti pubblici interessati, finalizzate alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 ed individua le risorse ad esse destinate, nell'ambito di quelle previste per l'attuazione della presente legge.

---

---

### **Art. 22**

#### *Norma finanziaria.*

1. Ai sensi dell'*art. 18, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, la Regione fa fronte agli oneri finanziari occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni con apposito capitolo nel bilancio di previsione.

---

---

### **Art. 23**

#### *Norme transitorie.*

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali previsto dall'*art. 48 dello Statuto regionale*, i pareri previsti dalla presente legge sono espressi dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*.

2. Dal giorno dell'entrata in funzione del Consiglio delle Autonomie locali i compiti e le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali sono automaticamente trasferiti al Consiglio stesso e i componenti della Conferenza decadono.

---

---

### **Art. 24**

#### *Norme finali.*

1. Salvo provvedimenti relativi al trasferimento di unità di personale disposti dalla Regione o dalle Province, il personale amministrativo destinato a svolgere funzioni e servizi fra le associazioni di Comuni previste dalla presente legge è tratto, consensualmente e proporzionalmente alle dimensioni demografiche degli enti interessati e in stretta necessità con le funzioni e i servizi stessi, dai ruoli in organico ai Comuni interessati.

2. Ai sensi dell'*art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, il termine conferimento ricomprende sia il trasferimento, ovvero la restituzione di compiti e funzioni da parte di un ente ad un altro ente, sia l'attribuzione, ovvero la creazione ex novo di funzioni da parte di un ente a favore di un altro ente, sia la delega, ovvero intestazione ad un ente del mero "esercizio" di una funzione la cui "titolarità" viene mantenuta dalle ente delegante, insieme al potere di sostituzione e revoca.

Normativa regionale  
L.R. 24 novembre 2006, n. 15.

Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni.

---

3. Nella Regione Calabria, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, per conferimento si intende sempre l'attribuzione di compiti e funzioni dalla Regione agli Enti Locali e funzionali, ovvero pure dagli Enti Locali intermedi a quelli minori.

4. Tutte le disposizioni della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*, o di altre leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che risultino in contrasto con le modifiche generali ora apportate, si intendono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

---

**L.R. n. 13 del 5 aprile 1983****Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.****TITOLO I****Iniziativa popolare****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1**

*Titolari dell'iniziativa popolare.*

Il diritto di iniziativa previsto negli articoli 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- 2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre consigli comunali;
- 4) ad ogni consiglio provinciale.

---

**Art. 2**

*Leggi escluse dall'iniziativa popolare.*

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo;
- 2) di istituzione di tributi propri della Regione.

---

**TITOLO I****Iniziativa popolare****Capo II - Iniziativa degli elettori**

### **Art. 3** *Modalità.*

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'articolo n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

---

### **Art. 4** *Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte.*

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

---

### **Art. 5** *Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.*

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in gruppi, dalla predetta Segreteria

del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al 1° comma dell'articolo 7.

---

#### **Art. 6**

##### *Raccolta delle firme.*

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'[articolo 8 della legge 25 maggio 1970, numero 352](#), per quanto applicabili.

---

#### **Art. 7**

##### *Deposito della proposta.*

La proposta e la relazione indicate nell'articolo 3 sono presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta, ai sensi dell'articolo 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

La Segreteria del Consiglio regionale, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

---

#### **Art. 8**

##### *Decadenza della proposta.*

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

---

### **Art. 9**

#### *Spese di autenticazione.*

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

Il rimborso non compete quanto il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dalla iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 2.

---

### **Art. 10**

#### *Ammissibilità della proposta.*

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.



---

**Art. 11***Esame di discussione.*

Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

---

**Art. 12***Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio.*

In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

---

**TITOLO I****Iniziativa popolare****Capo III - Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali****Art. 13***Modalità dell'iniziativa.*

I comuni e le province ai sensi delle disposizioni di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'articolo 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante

raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'articolo 1.

Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:

a) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni capoluoghi di provincia e dai consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

b) per le proposte deliberate dai consigli dei comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12.

---

## **TITOLO I**

### **Iniziativa popolare**

#### **Capo VI - Disposizioni generali**

##### **Art. 14**

*Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale.*

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

---

**Art. 15**

*Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi.*

La Commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su soggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

---

**TITOLO II****Referendum popolare****Capo I - Referendum abrogativo****Art. 16**

*Titolari dell'iniziativa.*

Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione ovvero a due consigli provinciali o venti consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

---

**Art. 17**

*Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo.*

Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie e di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

---

**Art. 18***Modalità per promuovere il referendum.*

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

---

**Art. 19***Contenuto della proposta di referendum e stia preliminarmente ammissibilità.*

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge e del regolamento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

L'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

---

**Art. 20***Norme procedurali.*

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «volete l'abrogazione» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'articolo 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

---

### **Art. 21**

#### *Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme.*

Le richieste di referendum, corredate da fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 5.

Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

---

### **Art. 22**

#### *Richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.*

La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19.

Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'articolo 16.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio

provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

La pronuncia di ammissibilità di cui all'articolo 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

---

### **Art. 23**

#### *Ammissibilità del referendum.*

Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio secondo quanto previsto all'articolo 10.

Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 22, ultimo comma.

---

### **Art. 24**

#### *Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi.*

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1° comma dell'articolo successivo.

---

### **Art. 25**

#### *Indizione e data del referendum.*

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentuno maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato

con le formalità previste dal 1° comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

---

#### **Art. 26**

##### *Pubblicità del decreto di indizione del referendum.*

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

---

#### **Art. 27**

##### *Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum.*

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del Consiglio.

---

#### **Art. 28**

##### *Inefficacia del referendum già indetto.*

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

---

#### **Art. 29**

##### *Modalità e giorno della votazione.*

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

---

### **Art. 30**

#### *Schede per il referendum abrogativo.*

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella «A» allegata alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

---

### **Art. 31**

#### *Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum - Composizione dei seggi.*

I seggi elettorali sono composti come previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#).

Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.



Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di Provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale dal Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

---

### **Art. 32**

*Spese per adempimenti dei comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali.*

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

---

### **Art. 33**

*Operazioni dell'ufficio provinciale.*

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

---

**Art. 34***Operazioni dell'ufficio regionale.*

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum.

Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

---

**Art. 35***Contestazioni e reclami.*

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

---

**Art. 36***Pubblicazione dell'esito del referendum.*

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34 dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

**Art. 37**

*Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta.*

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

---

**Art. 38**

*Operazioni e propaganda elettorale.*

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi che disciplinano la materia.

---

**TITOLO II****Referendum popolare****Capo II - Referendum consultivi****Art. 39**

*Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.*

Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'articolo 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

---

**Art. 40**

*Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali* <sup>(2)</sup>.

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati <sup>(3)</sup>.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

---

<sup>(2)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 30 maggio 2012, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 46 dello Statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'articolo 32, 1° comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

(3) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

---

#### **Art. 41**

##### *Decreto di indizione del referendum consultivo.*

Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione <sup>(4)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 aprile 2017, n. 10, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

---

#### **Art. 42**

##### *Norme applicabili al referendum consultivo.*

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 27 e 28.

---

**Art. 43***Schede per il referendum consultivo.*

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella B allegata alla presente legge.

---

**Art. 44***Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione <sup>(5)</sup>.*

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
  2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto <sup>(6)</sup>.
  3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 

<sup>(5)</sup> Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° marzo 2016, n. 9*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

<sup>(6)</sup> Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

---

**Art. 45**

*Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum.*

Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

---

**TITOLO II****Referendum popolare****Capo III - Disposizioni finali e finanziarie****Art. 46**

*Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum.*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

---

**Art. 47**

*Disposizioni finanziarie.*

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#)*, definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

---

Tabella A <sup>(7)</sup>

[\(7\)](#) La tabella A, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum abrogativo.

Tabella B <sup>(8)</sup>

[\(8\)](#) La tabella B, che si omette, riproduce il modello di scheda per il referendum consultivo.

## REGIONE PIEMONTE

### L.R. 2 dicembre 1992, n. 51.

#### *Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.*

---

Pubblicata nel B.U. Piemonte 9 dicembre 1992, n. 50.

Titolo così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

---

### Capo I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1

##### *Ambito di applicazione.*

1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:

- a) l'istituzione di nuovi Comuni;
- b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
- c) la modificazione delle denominazioni comunali;
- d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
- e) la determinazione delle sedi municipali.

2. Disciplina altresì le attività regionali previste dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relative: <sup>(3)</sup>

- a) alle unioni e fusioni e incorporazione di Comuni; <sup>(4)</sup>
- b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni;
- c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province.

---

(3) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.

(4) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1.



---

**Art. 2**  
*Criteri generali.*

1. Ai fini della istituzione di nuovi Comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la Regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini.
  2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali.
  3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entità demografica, ed attività produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.
- 

---

**Art. 2-bis**

*Norme procedurali per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali.*

1. L'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale. L'iniziativa legislativa spetta ai soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto.
  2. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa non possa essere esercitata dai consigli comunali per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 75 dello Statuto, gli stessi possono presentare alla Giunta regionale richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali, adottando apposita deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale vengono individuati i nuovi confini dell'istituendo comune o delle circoscrizioni comunali, nonché indicato, con adeguata motivazione, il territorio in cui deve svolgersi il referendum consultivo secondo le modalità disciplinate dall'articolo 33, comma 6 della L.R. n. 4/1973.
  3. La Giunta regionale, qualora ritenga di accogliere la richiesta, predispone il relativo disegno di legge <sup>(5)</sup>.
- 

(5) Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

---

## Capo II

### Circoscrizioni comunali

#### Art. 3

##### *Istituzione di nuovi Comuni* <sup>(9)</sup>.

1. [L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale] <sup>(7)</sup>.
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo di casi di fusione e di incorporazione tra più Comuni, di cui all'*articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11* (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) <sup>(8)</sup>.
3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:
  - a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;
  - b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
  - c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;
  - d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;
  - e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzii i vantaggi;
  - e-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2-bis, comma 2 <sup>(9)</sup>;
  - e-ter) quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto <sup>(10)</sup>.
4. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio <sup>(11)</sup>. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli <sup>(12)</sup>.
5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

consultivo ai sensi della *L.R. 16 gennaio 1973, n. 4* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(13)</sup>;

5-bis. La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(14)</sup>.

6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5 e 5-bis <sup>(15)</sup>;

7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio <sup>(16)</sup>.

---

(6) Ai sensi dell'*art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 2012, n. 11* le fusioni di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dal presente articolo.

(7) Comma soppresso dall'*art. 6, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(8) Comma così modificato prima dall'*art. 6, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10* e poi dall'*art. 15, comma 4, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 3, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 5, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(11) Periodo così modificato dall'*art. 6, comma 4, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(12) Periodo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 29 maggio 2009, n. 17*.

(13) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*, poi dall'*art. 1, comma 2, L.R. 29 maggio 2009, n. 17* ed infine dall'*art. 15, comma 6, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 7, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(15) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 49* e poi dall'*art. 15, comma 8, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 29 maggio 2009, n. 17*.

**Art. 4***Modificazioni delle circoscrizioni comunali.*

1. [La modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale] <sup>(17)</sup>.
2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:
  - a) la descrizione dei nuovi confini proposti;
  - b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
  - c) le indicazioni di natura demografica, socio economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi;
  - c-bis) le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2-bis, comma 2 <sup>(18)</sup>.
3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio <sup>(19)</sup>.
4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. n. 4 del 1973* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della *legge n. 142 del 90*, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione <sup>(20)</sup>;
5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4 <sup>(21)</sup>;
6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

---

(17) Comma soppresso dall'*art. 7, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(19) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*.

(20) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE  
L.R. 27 marzo 2009, n. 4.  
Legge elettorale.

(21) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*.

---

## **Art. 5**

### *Delega delle Province <sup>(22)</sup>.*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

- a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;
- b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

---

(22) Ai sensi dell'*art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 2012, n. 11* le fusioni di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dal presente articolo.

---

## **Art. 6**

### *Modificazione delle denominazioni comunali.*

- 1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale, su richiesta del singolo consiglio comunale interessato alla modifica. La Giunta regionale predispone il disegno di legge.
- 2. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comprende opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto, la deliberazione del consiglio comunale interessato nonché il parere del consiglio provinciale competente per territorio.
- 3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione esamina il disegno di legge anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. n. 4/1973*, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 4, il referendum eventualmente già effettuato dal comune interessato, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e rispondenti al dettato dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione.
- 4. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della deliberazione favorevole all'indizione del referendum stesso ovvero della deliberazione che fa propri i risultati del referendum effettuato dal comune come richiamato al comma 3.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

5. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al disegno di legge e lo invia al Consiglio.

6. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune e il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

7. Sulle richieste di cui al comma 6 la Regione provvede con deliberazione di Consiglio regionale <sup>(23)</sup>.

---

(23) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L.R. 3 aprile 1995, n. 49*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, L.R. 26 marzo 2009, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Modificazioni delle denominazioni comunali. 1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri del Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale competente per territorio.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della *L.R. n. 4 del 1973* e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della *legge n. 142 del 1990*, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;

5. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4;

6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

7. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Sulle richieste di cui al comma 7, la Regione provvede con deliberazione di Consiglio.».

---

## Art. 7

### *Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali.*

1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di più Comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali è disposta dalla Regione con atto amministrativo <sup>(24)</sup>.

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione.

3. La Giunta Regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e provinciale interessati.

4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni <sup>(25)</sup>.

5. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'articolo 4.

---

(24) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

(25) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

---

## **Art. 8**

### *Determinazione delle sedi municipali. Delega alle Province.*

1. La Provincia competente per territorio è delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali in merito alla determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze sociali, economiche ed amministrative.

---

## **Art. 9**

### *Unione di Comuni.*

[1. I Comuni interessati a costituire tra loro una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi possono richiedere alla Regione, fornendo ad essa i dati necessari, l'effettuazione di una indagine conoscitiva mirata a rilevare la situazione esistente e l'elaborazione di un progetto riorganizzativo delle loro realtà.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione di Comuni, disciplinata dall'art. 26 della legge n. 142 del 1990, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta Regionale.

3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. I contributi richiesti vengono assegnati dalla Regione sulla base di specifici e finalizzati piani di settore, in relazione alla motivazione della richiesta di

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei singoli Comuni ed al numero di Comuni che ha partecipato all'unione.

4. Nel caso di erogazione di contributi aggiuntivi, la Giunta Regionale predispone un disegno di legge per la costituzione in Comune dell'unione alla scadenza del decimo anno della costituzione dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine] <sup>(26)</sup>.

---

(26) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3.

---

## **Art. 10**

### *Fusione di Comuni* <sup>(27)</sup>.

[1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della presente legge <sup>(28)</sup>.

2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.

3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali <sup>(29)</sup>].

---

(27) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 2, lettera a), L.R. 28 settembre 2012, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 10, L.R. 26 marzo 2009, n. 10.

(29) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 23 febbraio 2004, n. 3. Il testo originario era così formulato: «3. I contributi richiesti dal Comune istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui vengono assegnati sulla base di specifici e finalizzati piani di settore in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero.».

---

## **Art. 11**

### *Programma quinquennale* <sup>(30)</sup>.

[1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo conto delle unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione ai sensi



Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

dell'*articolo 26 della legge n. 142 del 1990*, come pure delle Comunità Montane dei consorzi, nonché di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra Comuni diversi.

2. Lo schema di programma di cui al primo comma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti Locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta Regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del Consiglio Regionale, espressa con deliberazione.

3. Il programma è aggiornato ogni cinque anni].

---

(30) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 2, lettera a), L.R. 28 settembre 2012, n. 11*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24 della medesima legge*).

---

### Capo III

#### Circoscrizioni provinciali

##### Art. 12

*Disciplina dell'iniziativa comunale.*

1. L'iniziativa comunale di cui all'articolo 133 della Costituzione e all'*articolo 16 della legge n. 142 del 1990*, compete ai Comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente variazione territoriale.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Preliminarmente alla formazione del proprio parere, la Regione verifica gli orientamenti e le posizioni delle Province e dei Comuni interessati, anche se diversi dai soggetti di iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione.

---

##### Art. 13

*Promozione dell'iniziativa comunale.*

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

1. La Regione può, con deliberazione di Consiglio, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, risulti opportuna, da parte dei Comuni, una valutazione della possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.

2. La deliberazione consiliare viene trasmessa ai Comuni il cui territorio rientri nelle aree indicate, affinché valutino la possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.

---

#### **Art. 14**

##### *Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale.*

1. L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova Provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di 20 mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta <sup>(31)</sup>.

2. Le deliberazioni con cui la maggioranza dei Comuni dell'area interessata, corrispondente comunque almeno alla maggioranza della popolazione complessiva dell'area, abbia esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono trasmesse alla Regione e da essa agli altri Comuni dell'area interessata ed alle Amministrazioni provinciali coinvolte.

3. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa con deliberazione del Consiglio entro 3 mesi dalla data di ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla Regione ai sensi del comma 2.

4. Dopo aver verificato attraverso la deliberazione di cui al comma 3, le posizioni delle Province e dei Comuni facenti parte del territorio interessato e diversi dai soggetti di iniziativa, la Regione esprime, entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le deliberazioni richieste, il proprio motivato parere mediante deliberazione di Consiglio.

5. La deliberazione del Consiglio Regionale, corredata dalle deliberazioni dei Comuni viene trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

---

(31) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 gennaio 1996, n. 1.

---

### **Capo IV**

#### **Norme finanziarie e transitorie**

#### **Art. 15**

##### *Disposizioni finanziarie.*

Normativa comparata – Regione PIEMONTE

L.R. 27 marzo 2009, n. 4.

Legge elettorale.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 100 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:  
  
«Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, e relative deleghe alle Province» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa;  
  
«Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si provvede mediante riduzione del cap. n. 15950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 per pari importo in termini di competenza e di cassa.
4. I capitoli istituiti in applicazione del precedente comma 2, sono inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.
5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

---

---

### **Art. 16**

#### *Norme transitorie.*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure referendarie e legislative inerenti variazioni territoriali o modificazione delle denominazioni comunali in corso nel momento della sua entrata in vigore.
- 
-

CORTE COSTITUZIONALE  
SENTENZA 7 OTTOBRE 2011, N. 261

---

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza del 19 novembre 2010, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

udito l'avvocato Giulietta Magliona per la Regione Piemonte.

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato - in riferimento agli *articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione* - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 (*rectius*: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)», nella parte in cui stabilisce - in violazione del disposto dell'*art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

1.1. - La vicenda posta ad oggetto del giudizio a quo, secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente, concerne l'iniziativa per l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Mappano, con territorio risultante dal distacco di porzioni attualmente riferite ai Comuni di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese e Leini.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio n. 271-34222 del 29 luglio 2009, aveva indetto al proposito un referendum consultivo, ed il relativo provvedimento era stato impugnato dal Comune di Leinì. Il Tribunale procedente aveva accolto la domanda di sospensiva proposta dal ricorrente, con provvedimento però riformato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Per tale ragione, con proprio decreto n. 17 del 16 febbraio 2010, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte aveva nuovamente indetto un referendum consultivo.

Anche il nuovo provvedimento è stato impugnato dal Comune di Leinì, cui si è affiancato, con analogo ricorso, quello di Settimo Torinese.

A sostegno dell'impugnazione si è dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. n. 51 del 1992, il cui secondo comma, fissando la soglia minima di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione a cinquemila unità, salvo il caso della fusione tra Comuni già esistenti, consente la creazione di nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. La norma contrasterebbe con il disposto dell'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*, ove è stabilito che le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni - sentite, nelle forme previste dalla legge regionale, le popolazioni interessate - ma non istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (o Comuni per effetto della cui costituzione altri enti rimangano con popolazione inferiore alla soglia indicata), salvo il caso della fusione tra Comuni esistenti.

Nella prospettazione dei ricorrenti, la disposizione appena citata esprimerebbe una norma non derogabile dalle Regioni, in quanto principio generale posto dallo Stato in una materia di potestà legislativa concorrente. I ricorrenti avrebbero sostenuto anche, secondo la sintesi esposta dal giudice a quo, che la norma interposta attiene alla «materia dell'ordinamento degli enti locali», asseritamente rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

1.2. - Nel giudizio principale, sempre secondo l'esposizione del rimettente, la Regione Piemonte ha sostenuto la pertinenza della materia «circoscrizioni comunali» alla competenza residuale delle Regioni, poiché l'originario e specifico riferimento ad essa contenuto nell'*art. 117 Cost.*, quale materia di competenza concorrente, non è stato ripreso dopo la modifica della norma costituzionale. A favore della esclusiva competenza regionale militerebbero anche l'invariato tenore del secondo comma dell'*art. 133 Cost.*, secondo il quale la Regione può istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, e modificare la circoscrizione e la denominazione di quelli esistenti, e la previsione del primo comma della stessa norma, che riserva espressamente allo Stato la sola istituzione di nuove Province.

1.3. - Il Tribunale piemontese condivide i dubbi dei ricorrenti circa la legittimità costituzionale della legge regionale che disciplina il procedimento per la creazione di nuovi Comuni.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che tutti i provvedimenti regionali impugnati si fondano sulla legge reg. n. 51 del 1992. In particolare, solo la disposizione censurata consentirebbe (in contrasto con l'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*) di istituire il comune di Mappano, che conterebbe una popolazione inferiore alle diecimila persone.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale deriverebbe dunque l'invalidità dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, con conseguente loro annullamento.

1.4. - Nel merito della questione, il giudice rimettente assume che l'esame coordinato di tutte le disposizioni *dell'art. 117 Cost.* dimostrerebbe l'afferenza della materia avente ad oggetto l'ordinamento territoriale dei Comuni alla lettera p) del secondo comma. Il legislatore costituzionale avrebbe infatti voluto assegnare alla competenza esclusiva dello Stato «ogni segmento della vita delle autonomie locali, principiando dal momento genetico, identificato nella "legislazione elettorale" (...), di poi transitando attraverso il momento diacronico dell'attività e delle competenze degli "organi di governo", fino a giungere all'approdo terminale del tracciato percorso fenomenico, individuandolo nelle "funzioni fondamentali" dell'ente locale».

Non potrebbe allora sfuggire alla medesima competenza il «momento genetico basilare», cioè la istituzione e la delimitazione territoriale dell'ente. Ed infatti - ribadisce il rimettente - il nuovo testo del terzo comma *dell'art. 117 Cost.* non comprende più il precedente riferimento alla competenza legislativa regionale in materia di circoscrizioni comunali.

L'intervenuto mutamento del quadro costituzionale varrebbe anche a limitare l'odierna rilevanza di una pronuncia fortemente valorizzata dai ricorrenti, cioè la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1993. Nell'occasione, il disposto del primo comma *dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142* (Ordinamento delle autonomie locali), era stato certamente riferito «al quadro dei nuovi principi organizzativi delle autonomie locali», ma - secondo il rimettente - al solo scopo di dedurne l'abrogazione implicita della legge 15 febbraio 1953, n. 71 (Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista), che consentiva appunto la ricostituzione di enti anche nel caso di popolazione inferiore alle tremila persone. La Corte, del resto, aveva deliberato in base al testo allora vigente *dell'art. 117 Cost.*, ed al disposto *dell'art. 128 Cost.*, successivamente abrogato, a norma del quale le Province e i Comuni costituivano «enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni». In quel contesto - osserva il Tribunale - la soccombenza delle leggi regionali rispetto a principi generali fissati nella legge statale appariva del tutto naturale. Oggi, invece, il dettato della sentenza n. 1 del 1993 può rilevare nella sola parte in cui configura la soglia dei diecimila abitanti come «principio fondamentale inderogabile per l'istituzione di nuovi Comuni».

Altri precedenti della giurisprudenza costituzionale, piuttosto, varrebbero a sostenere l'assunto della competenza esclusiva dello Stato nella materia in esame. Più volte, in particolare, la Corte costituzionale avrebbe attribuito alla competenza residuale delle Regioni la disciplina delle comunità montane, «pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel *d.lgs. n. 267 del 2000*» (la citazione è riferita alla sentenza n. 237 del 2009; sono citate, inoltre, la sentenza n. 397 del 2006, e le sentenze n. 456 e n. 244 del 2004, *rectius*: del 2005). Il rimettente assume che la Corte avrebbe implicitamente ammesso, per tal via, come per gli altri enti locali debba ritenersi la competenza esclusiva dello Stato.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Non sarebbe mancata neppure una presa di posizione più esplicita, che il Tribunale individua nella sentenza n. 48 del 2003. In quel contesto sarebbe stata postulata una sostanziale stabilità, pur dopo la modifica *dell'art. 117 Cost.*, della disciplina costituzionale circa il riparto delle competenze in materia di ordinamento delle autonomie locali, con attribuzione alle sole Regioni a statuto speciale «di una competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali del proprio territorio». La decisione varrebbe tra l'altro, secondo il rimettente, a confermare la perdurante coesione, nel riparto costituzionale delle competenze legislative, della materia «ordinamento delle autonomie locali».

1.5. - Il Tribunale non nega la distonia tra il secondo comma *dell'art. 133 Cost.* e la ricostruzione fin qui riassunta, che sarebbe «interna allo stesso dettato costituzionale».

Le regole di attribuzione della competenza ad istituire nuovi Comuni, in effetti, costituirebbero un «sottoinsieme» nel corpo unitario delineato dalla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.* Si tratterebbe però, secondo il rimettente, d'un caso di competenza legislativa concorrente, con la conseguenza che le leggi regionali in materia dovrebbero comunque uniformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi del terzo comma, ultima parte, del citato *art. 117 Cost.*

Il divieto di istituire Comuni con meno di diecimila abitanti - ripete il rimettente - sarebbe già stato definito dalla Corte costituzionale, quale «principio fondamentale», in rapporto all'*art. 11 della legge n. 142 del 1990*, il cui testo è stato trasfuso, senza variazioni, nell'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*. Alla base del principio, l'esigenza di contenere la proliferazione degli enti territoriali e delle pertinenti strutture amministrative, al fine di ridurre la spesa pubblica e di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

In definitiva, secondo il Tribunale, la norma regionale censurata, ammettendo la costituzione di Comuni con meno di diecimila abitanti, viola il terzo comma *dell'art. 117 Cost.* Vi sarebbe anche una violazione concomitante *dell'art. 3 Cost.*, data la difformità della disciplina introdotta da quella valevole per la generalità delle altre Regioni della Repubblica.

2. - La Regione Piemonte, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, si è costituita nel giudizio con atto depositato il 18 febbraio 2011.

Dopo aver ricostruito dettagliatamente la procedura referendaria cui si riferisce il giudizio a quo, ed aver riassunto le censure prospettate dal rimettente, la Regione nega che l'istituzione di nuovi Comuni sia materia assegnata alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato.

Nel procedere all'esegesi di quanto disposto alla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, il Tribunale avrebbe forzato la portata della norma, assimilando la procedura elettorale e quella istitutiva in un preteso segmento unitario pertinente alla nascita dell'ente territoriale. In realtà - si osserva - non possono esservi elezioni senza che l'ente già esista in tutte le sue componenti, dal territorio alla popolazione, e d'altra parte la materia «legislazione elettorale» non può certo comprendere l'istituzione degli enti che dovranno essere governati attraverso organi elettivi.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Lo stesso rimettente - prosegue la Regione - ha dovuto prendere atto d'una pretesa «contraddizione interna» al dettato costituzionale, senza per altro ben chiarire come l'esplicita previsione della competenza regionale (di cui al secondo comma *dell'art. 133 Cost.*) possa conciliarsi con l'asserita e complessiva competenza statale per la materia «ordinamento delle autonomie locali». Il rilievo varrebbe ad evidenziare che l'espunzione delle «circoscrizioni comunali» dal testo vigente *dell'art. 117 Cost.* non mirava ad una completa inclusione della materia in quella di «ordinamento degli enti locali», quanto piuttosto ad una disciplina articolata: competenza statale quanto alla legislazione elettorale ed alle funzioni fondamentali degli enti territoriali sub-regionali; competenza regionale non solo quanto all'ordinamento territoriale dei Comuni, ma anche per l'organizzazione amministrativa dei medesimi.

Del resto - prosegue la Regione Piemonte - il legislatore costituzionale avrebbe potuto facilmente includere in modo espresso la materia «ordinamento degli enti locali», se questa fosse stata la sua intenzione, tra le competenze esclusive dello Stato. Invece, in modo espresso, ha riservato alla legislazione nazionale solo le materie indicate alla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117* ed al primo comma *dell'art. 133* (che sancisce, in significativa difformità dal disposto del comma successivo, la competenza statale per l'istituzione di nuove Province). Lo spazio restante dovrebbe intendersi regolato, quindi, in termini di competenza regionale residuale.

2.1. - La ricostruzione del Tribunale amministrativo piemontese non sarebbe adeguatamente sostenuta - secondo la difesa regionale - dalla giurisprudenza costituzionale evocata nel testo dell'ordinanza di remissione: una giurisprudenza che sarebbe stata avviata da una affermazione apodittica, poi più volte reiterata senza ulteriori approfondimenti (sono citate le sentenze n. 159 del 2008, n. 377 e n. 48 del 2003).

Non si potrebbero trascurare, d'altra parte, le pronunce della stessa Corte costituzionale in materia di comunità montane, la cui disciplina è stata attribuita alla competenza regionale in applicazione del quarto comma *dell'art. 117 Cost.* (sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, nn. 456 e 244 del 2005). Il rimettente ha sostenuto che la Corte avrebbe identificato la competenza in questione «nonostante» la natura di enti locali delle comunità montane, con ciò significando che detta natura comporta di regola una competenza statale. Ma si tratterebbe di un fraintendimento. La Corte avrebbe inteso rilevare che, per quanto enti locali, le comunità non sono comprese nella previsione della lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, che delimita specificamente sia gli enti interessati che i profili ordinamentali rimessi alla legislazione nazionale. Con la conseguenza che, non ricorrendo neppure una ipotesi di competenza concorrente, la disciplina delle comunità ricadrebbe appunto nell'ambito residuale regolato dal quarto comma della citata norma costituzionale.

Il riconoscimento di competenze regionali esclusive in materia di enti locali varrebbe a smentire, secondo la Regione Piemonte, la pretesa di una competenza statale generalizzata in punto di ordinamento degli enti medesimi. La stessa logica applicata per le comunità montane, anzi, dovrebbe indurre ad identificare una competenza residuale con la sola eccezione delle materie specificamente sottratte dalla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, cioè la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti sub-regionali. Il che in effetti sarebbe avvenuto,



## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

secondo la Regione, con la sentenza n. 326 del 2008, ove la Corte, pur senza direttamente smentire la pertinenza alla competenza esclusiva dello Stato della materia dell'ordinamento locale, avrebbe comunque riconosciuto l'esistenza di una sub-materia («organizzazione degli uffici degli enti territoriali») attribuibile secondo un criterio di competenza residuale delle Regioni.

Si tratterebbe quindi, a giudizio della difesa regionale, di una sub-materia a sua volta non riconducibile alla più volte citata lettera p). Un'ulteriore situazione dello stesso genere sarebbe stata individuata dalla Corte costituzionale, a proposito della «organizzazione degli enti locali», con la sentenza n. 324 del 2010.

2.2. - In definitiva, secondo la Regione Piemonte, la giurisprudenza costituzionale esprimerebbe due indirizzi. Secondo il primo, la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, sarebbe rimasta immutata in capo allo Stato (sono citate le sentenze n. 159 del 2008, nn. 377 e 48 del 2003). Ve ne sarebbe però un secondo, sviluppatosi con riguardo alle comunità montane, in base al quale la materia sarebbe ormai rimessa alla competenza regionale residuale (sentenze n. 237 del 2009, n. 397 del 2006, nn. 456 e 244 del 2005). Gli argomenti esposti a sostegno di tale ultimo orientamento sarebbero spendibili anche per gli altri enti locali, con il solo limite di quanto espressamente stabilito alla lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*

2.3. - A parere della Regione Piemonte, in definitiva, la soppressione *dell'art. 128 Cost.* avrebbe comportato la prevalenza nella materia in esame del criterio residuale di attribuzione della competenza, con l'eccezione di tre ristrette «sub-materie». In particolare, i mutamenti territoriali delle circoscrizioni comunali sarebbero rimessi alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, con la sola eccezione dei casi di spostamento del singolo Comune dal territorio di una Regione a quello di un'altra, che restano riservati (in base *all'art. 132 Cost.*) alla legislazione statale.

L'attribuzione alla potestà regionale confermerebbe del resto una scelta già espressa dal precedente testo *dell'art. 117 Cost.*, e ribadita dalla perdurante statuizione del secondo comma *dell'art. 133 Cost.*, dalla quale si desumerebbe che, nella materia de qua, l'unico principio generale è dato dalla necessità di consultazione delle popolazioni interessate. Per tali motivi avrebbe perso ogni effetto cogente, quale principio generale dettato in una materia di competenza concorrente, la norma dettata dall'*art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.*

Quanto meno, la norma in questione risulterebbe «cedevole» rispetto al concreto esercizio della sopravvenuta potestà regionale esclusiva, secondo il disposto *dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), e nella mera prospettiva del principio «di continuità» più volte espresso dalla Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 401 del 2007, n. 162 del 2005 e n. 13 del 2004).

La Regione Piemonte, appunto, avrebbe utilizzato le competenze esclusive sopravvenute per disciplinare lo stesso oggetto, dettando con la norma censurata una disciplina sostitutiva di quella statale preesistente. La qual cosa, secondo l'interveniente,

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

sarebbe avvenuta (sempre nel senso di un abbassamento a cinquemila unità della popolazione minima per i Comuni di nuova istituzione) anche ad opera di altre Regioni (sono citate l'Abruzzo e la Sicilia).

La circostanza varrebbe a documentare, tra l'altro, l'infondatezza della dedotta violazione *dell'art. 3 Cost.*

**Motivi della decisione**

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato - in riferimento agli *articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione* - questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)*, come modificato dall'*art. 6, comma 1 (rectius: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)»*, nella parte in cui stabilisce - in violazione del disposto *dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*, secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unità.

Secondo il Tribunale rimettente, una corretta esegesi del novellato *art. 117 Cost.* condurrebbe ad includere l'istituzione di nuovi Comuni nell'ambito della previsione recata dalla lettera p) del secondo comma, riferendo dunque la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per altro verso, nella prospettazione del giudice a quo, il raccordo tra la disposizione citata ed il secondo comma *dell'art. 133 Cost.* (che prevede l'istituzione di nuovi Comuni mediante leggi regionali) implicherebbe, per la materia de qua, una competenza concorrente di Stato e Regioni. Sarebbe dunque riservata allo Stato l'enunciazione di principi fondamentali, tra i quali dovrebbe annoverarsi la fissazione di limiti minimi di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione.

Questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1993, avrebbe già riconosciuto il valore di principio generale alla norma oggi trasposta nell'*art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000*, ove è stabilito tra l'altro che le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Dunque la disposizione regionale censurata, consentendo la creazione di Comuni con un numero di abitanti inferiore, violerebbe il disposto del terzo comma *dell'art. 117 Cost.*

Sarebbe violato anche *l'art. 3 Cost.*, data la disparità della disciplina introdotta per il territorio piemontese rispetto alla normativa vigente per le porzioni restanti del territorio nazionale.

2. - La questione sollevata in riferimento *all'art. 117, terzo comma, Cost.* è inammissibile.

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Occorre premettere, al proposito, una ricostruzione del quadro normativo costituzionale e della sua evoluzione. L'*art. 117 Cost.*, nel testo antecedente alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), includeva la materia «circoscrizioni comunali» tra quelle di competenza concorrente delle Regioni, le quali dovevano rispettare, nell'esercizio della loro competenza legislativa, i «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» (primo comma del medesimo art. 117, nel testo originario).

In seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «circoscrizioni comunali» non è stata inclusa nel nuovo testo dell'*art. 117*, che invece, nel secondo comma, lettera p), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Nessun riferimento alle circoscrizioni comunali, in particolare, è contenuto nel terzo comma del medesimo art. 117, che elenca le materie rientranti nella competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni.

A differenza dell'*art. 117 Cost.*, è rimasto invariato, dopo la riforma del 2001, il testo dell'*art. 133 Cost.*, nel cui secondo comma è stabilito: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

3. - Per motivare la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3* della legge reg. n. 51 del 1992 - come modificato dalla legge reg. n. 10 del 2009 - il rimettente afferma inizialmente che, con l'*art. 117*, secondo comma, lettera p), il legislatore costituzionale «ha inteso abbracciare e includere nel raggio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ogni segmento della vita degli enti locali, principiando dal momento genetico, identificato nella "legislazione elettorale" [i.e. 1/2]». Su tale presupposto interpretativo, il giudice a quo afferma che «ogni momento della vita di un ente locale è devoluto dal legislatore costituzionale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», con la conseguenza che «appare in re ipsa che siffatta devoluzione includa anche il momento genetico basilare della istituzione stessa di un ente locale, nelle sue componenti geografiche e personali, ivi compresa la fissazione del numero minimo di abitanti». In definitiva sarebbe possibile affermare, secondo il rimettente, la «onnicomprensività dell'iscrizione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tutta la materia dell'ordinamento degli enti locali», derivante, a suo dire, dalla soppressione della materia «circoscrizioni comunali», «espunta dal testo del comma 3 dell'*art. 117* che enumera le materie di legislazione concorrente».

Ad ulteriore chiarimento del suo pensiero, il giudice a quo ha affermato che «eliminando dal novero delle materie di legislazione concorrente quella delle circoscrizioni comunali ed abbracciando ogni settore della vita degli enti locali nel fuoco dell'*art. 117*, lettera p), il legislatore costituzionale ha palesato l'intento di riservare alla legislazione esclusiva dello Stato tutto il microsistema dell'ordinamento degli enti locali, in ossequio al superiore pregnante principio dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico».

Di fronte al disposto del secondo comma dell'*art. 133 Cost.* - che, come segnalato prima, stabilisce la competenza regionale sull'istituzione di nuovi Comuni, e sulle modificazioni delle loro circoscrizioni e denominazioni - il rimettente rileva «un'intima

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

contraddizione, interna allo stesso dettato costituzionale». Dopo aver ricordato che il quarto comma *dell'art. 117 Cost.*, a seguito della riforma intervenuta nel 2001, ha attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni tutte le materie non espressamente riservate alla potestà legislativa dello Stato, il Tribunale amministrativo conclude nel senso che «il micro settore dell'istituzione di nuovi comuni, rientrando nel perimetro della materia "ordinamento delle autonomie locali", sia da ascrivere non certo alla potestà legislativa primaria o residuale [...], bensì, più correttamente, al quadro della competenza legislativa concorrente». In sostanza, il legislatore costituzionale avrebbe «ritagliato a favore della potestà normativa regionale una sfera di competenza regionale ripartita o concorrente, concernente l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni».

4. - Deve osservare questa Corte che la contraddizione che il rimettente attribuisce alle norme costituzionali è insita invece nell'iter della motivazione che sorregge l'atto introduttivo del giudizio.

È agevole rilevare che una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali - dal rimettente definita «onnicomprensiva» ed esplicitamente riferita anche alle circoscrizioni comunali - non si concilia con una ritenuta competenza concorrente delle Regioni, che non solo non emerge dal testo del secondo comma *dell'art. 133 Cost.*, ma non è neppure menzionata nel terzo comma *dell'art. 117 Cost.* La trasformazione operata dal rimettente nel corso del suo ragionamento circa la natura della competenza legislativa dello Stato - da esclusiva, come affermato in apertura, a concorrente - non trova giustificazione in alcuna disposizione costituzionale. Essa si pone anzi in netto contrasto, logico e giuridico, con l'interpretazione data dal medesimo giudice a quo della lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, che ingloberebbe, a suo dire, tutti gli aspetti della vita degli enti locali, a partire dalla loro istituzione, sino alla determinazione delle loro funzioni fondamentali.

Il combinato disposto di due norme costituzionali, la prima delle quali - art. 117, secondo comma, lettera p) - configurerebbe, secondo il rimettente, una competenza esclusiva statale onnicomprensiva in materia di enti locali, mentre l'altra (art. 133, secondo comma) conferisce espressamente alle Regioni la potestà legislativa in materia di circoscrizioni comunali, non può dare origine ad una nuova materia di competenza legislativa concorrente, non prevista né dal terzo comma *dell'art. 117 Cost.* - assunto dal rimettente a parametro della presente questione di legittimità costituzionale - né dal secondo comma *dell'art. 133*.

Del resto, se la costruzione ermeneutica del rimettente fosse plausibile, non si comprenderebbe perché lo stesso metta in rilievo una contraddizione nel dettato costituzionale, che, nella sua prospettiva, sarebbe invece del tutto coerente. Delle due l'una: o lo Stato possiede una competenza legislativa esclusiva «onnicomprensiva» in materia di ordinamento degli enti locali, ed allora la previsione *dell'art. 133 Cost.* costituirebbe una deroga, un "ritaglio" di una parte di tale competenza in favore della potestà legislativa residuale delle Regioni, poiché non esiste alcun appiglio, né testuale né sistematico, per affermare l'esistenza di una potestà concorrente; oppure la potestà legislativa esclusiva dello Stato non è «onnicomprensiva», ma è limitata ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma *dell'art. 117 Cost.*, ed allora dovrebbe configurarsi una competenza legislativa residuale delle

## Sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2011, n. 261

Regioni, in base al criterio fondamentale di riparto stabilito nel nuovo *art. 117 Cost.*, che contiene una elencazione di materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente, con la conseguenza di far rifluire nella potestà residuale delle Regioni quelle non esplicitamente previste.

Si pone, in conclusione, come illogica e contraddittoria l'individuazione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, derivante dall'*art. 117*, secondo comma, lettera p), che risulterebbe "affievolita" in concorrente, per la contemporanea vigenza dell'*art. 133*, secondo comma, che attribuisce, senza porre limiti, la competenza legislativa, in materia di circoscrizioni comunali, alle Regioni.

Per le ragioni esposte, la questione relativa *all'art. 117, terzo comma, Cost.*, risulta motivata in termini contraddittori, e va dunque dichiarata inammissibile, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, di recente, ordinanze n. 31 del 2010 e n. 127 del 2009).

5. - Parimenti inammissibile è la questione sollevata in riferimento *all'art. 3 Cost.*

Il rimettente non spiega come una diversità di disciplina - che deriva in modo naturale dalla ripartizione costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni - possa violare *l'art. 3 Cost.* Tale violazione, nella fattispecie, potrebbe ipotizzarsi in astratto (salva dunque la verifica nel merito) solo se la ricostruzione operata in relazione *all'art. 117, terzo comma, Cost.* non fosse contraddittoria, come sopra si è invece dimostrato. La contraddittorietà delle argomentazioni riferite alle norme costituzionali sul riparto delle competenze legislative si riflette, pertanto, sulla censura che evoca *l'art. 3 Cost.* e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità.

**P.Q.M.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3* della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'*art. 6, comma 2*, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)», sollevata, in riferimento agli *artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione*, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

PRONUNCIA

PRONUNCIA E MASSIMAE

PRONUNCIA E NOTE A SENTENZA

ELENCO

RAFFINATA RICERCA

Pagina 1 di 1



1

vai a: [Fatto Diritto Dispositivo](#)A<sup>-</sup> A<sup>-</sup> A<sup>-</sup> Sentenza **171/2014**

Giudizio

**GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE****Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI**Udienza Pubblica del **06/05/2014** Decisione del **11/06/2014**Deposito del **11/06/2014** Pubblicazione in G. U. **18/06/2014 n. 26**

Norme impugnate: Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25/01/2013, n. 1.

Massime: **38018**Atti decisi: **ord. 229/2013****SENTENZA N. 171****ANNO 2014****REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel giudizio vertente tra il Comune di Settimo Torinese ed altri e la Regione Piemonte ed altri, con ordinanza del 28 giugno 2013, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Settimo Torinese e della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Sergio Viale per il Comune di Settimo Torinese e Giulietta Magliona per la

## Regione Piemonte.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ordinanza del 28 giugno 2013, iscritta al reg. ord. n. 229 del 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione.

1.1.– Il Tar rimettente riferisce che il Comune di Settimo Torinese ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale piemontese ed il connesso decreto del Presidente della Giunta regionale, con i quali è stato indetto il referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune di Mappano, per distacco di porzioni di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini. Il collegio ha respinto l'istanza cautelare ed il referendum consultivo ha dato esito favorevole all'istituzione del nuovo Comune. Successivamente è stata approvata la proposta di legge del 1° dicembre 2011, n. 187, che è diventata la legge reg. n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Mappano.

A fronte della nomina del commissario del neo istituito Comune e dei primi provvedimenti per la sua costituzione, il Comune di Settimo Torinese avrebbe proposto motivi aggiunti, chiedendo al Tar adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge reg. n. 1 del 2013 in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 119 e 133 Cost. L'illegittimità della legge istitutiva del Comune di Mappano comporterebbe l'illegittimità derivata di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del nuovo ente già impugnati dinnanzi al Tar.

Inoltre sarebbe stata sottoposta d'ufficio al contraddittorio delle parti l'ulteriore possibile violazione degli artt. 81 e 97 Cost., poiché la legge reg. n. 1 del 2013 non avrebbe previsto alcuna forma di copertura finanziaria.

Nelle more del giudizio sono intervenute ad adiuvandum del Comune ricorrente alcune società proprietarie di aree edificabili destinate a transitare nel neo-istituito Comune di Mappano.

1.2.– A giudizio del Tar i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della legge reg. n. 1 del 2013 sarebbero rilevanti e non manifestamente infondati, con riferimento alla violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost.

Quanto alla rilevanza, il collegio afferma che il Comune di Settimo Torinese contesta in sé la creazione del nuovo ente, che avrebbe inevitabili ricadute sulla struttura economico-finanziaria dell'amministrazione ricorrente, poiché il Comune di Mappano acquisirebbe una significativa porzione di territorio di Settimo Torinese. Conseguentemente, ove fosse dichiarata incostituzionale la legge istitutiva del Comune di Mappano, l'intero procedimento volto alla materiale e giuridica creazione del nuovo Comune ne risulterebbe travolto, con piena soddisfazione delle pretese di parte ricorrente.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la legge istitutiva del Comune di Mappano non prevederebbe, al fine di realizzare la complessa operazione di creazione di un nuovo ente locale, alcun tipo di copertura finanziaria.

Il giudice rimettente riferisce che l'originario art. 2 della proposta di legge, il quale prevedeva contributi in favore di Mappano e dei Comuni scorporati, a titolo di compensazione della variazione territoriale, è stato stralciato nella versione definitiva della legge reg. n. 1 del 2013.

A giudizio del collegio la creazione di un nuovo ente locale porterebbe necessariamente con sé la necessità di regolamentare la successione nei rapporti giuridici relativi alle aree interessate dallo scorporo e nuovi costi, circostanza quest'ultima da ascrivere a fatti notori, dal momento che l'ente moltiplicherebbe le strutture politiche e burocratico-amministrative presenti sul medesimo territorio, non ricavabili pro quota da quelle dei Comuni limitrofi. Il Tar ricorda sul punto la giurisprudenza costituzionale sull'obbligo di copertura finanziaria delle leggi, prescritto dall'art. 81 Cost., vincolante anche il legislatore regionale. I relativi principi sarebbero stati affermati anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti nella delibera 26 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/INPR (Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali).



L'evidenziato costo iniziale comporterebbe altresì ex se un inevitabile vulnus all'autonomia finanziaria, presidiata dall'art. 119 Cost., del novello ente e dei Comuni limitrofi, poiché il ridimensionamento territoriale privo di compensazioni finanziarie potrebbe impattare sui rispettivi equilibri di bilancio.

Il rimettente rileva infine che la genesi economicamente evanescente del Comune, ente naturaliter a fini generali e necessari, contrasterebbe con il principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tale conclusione dovrebbe evincersi dalle ricadute pratiche della legge reg. n. 1 del 2013, in un contesto in cui mancherebbe ogni forma di supporto organizzativo e materiale del nuovo ente.

Pertanto il Tar rimettente ritiene di non aderire ai dubbi, prospettati da parte ricorrente e dagli intervenienti, di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), nella parte in cui indica il numero minimo di abitanti necessario per la creazione di un nuovo Comune in misura ridotta da 10.000 ad 8.000 (rectius: 5.000) rispetto alla generale previsione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in controtendenza con le numerose norme di carattere finanziario, che incentivano la formazione di comunità di maggiori dimensioni. Si tratterebbe di un limite rimesso alla discrezionalità del legislatore regionale e non intrinsecamente irrazionale.

2.– Con memoria depositata l'8 ottobre 2013 si è costituita nel presente giudizio in persona del Presidente pro tempore la Regione Piemonte, già parte del processo principale.

Quest'ultima sostiene innanzitutto l'inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate.

In particolare, a giudizio della Regione Piemonte il giudice rimettente proporrebbe un petitum a contenuto creativo riservato alla discrezionalità del legislatore regionale, al quale competerebbe la decisione politica di disporre contributi per coprire i costi connessi alla costituzione del Comune di Mappano e a compensazione degli altri Comuni interessati dalla variazione territoriale.

Inoltre, la questione sollevata in riferimento all'art. 81 Cost. sarebbe inammissibile, in quanto il ragionamento del Tar presenterebbe vizi logici evidenti.

Da un lato, infatti, il giudice rimettente ammetterebbe che i costi nascenti dalla creazione del nuovo ente dovrebbero essere coperti attraverso la mera distribuzione in misura proporzionale delle entrate e delle spese tra gli enti locali coinvolti; dall'altro, sosterebbe invece che tale copertura sarebbe solo parziale, in quanto vi sarebbero comunque costi che si sottrarrebbero al fenomeno successorio.

Secondo la Regione, se l'impianto argomentativo del rimettente fosse plausibile, il giudice a quo avrebbe dovuto censurare l'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992, quale disposizione che fonderebbe l'obbligo della Regione di garantire la copertura finanziaria della legge istitutiva.

Inoltre, la resistente rileva che la difficoltà di individuare, all'interno del complesso delle spese legate all'istituzione del nuovo soggetto, quelle non rientranti nel fenomeno successorio impedirebbe la puntuale indicazione ex ante dei relativi mezzi di copertura.

Parimenti inammissibili – oltre che, comunque, totalmente infondate – dovrebbero infine ritenersi le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar in riferimento agli artt. 97 e 119 Cost. per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle medesime. Il giudice a quo affermerebbe infatti, in modo del tutto generico, la violazione dei parametri evocati, limitandosi ad evincere la lesione dalle «(sole) ricadute pratiche» della legge regionale istitutiva sul contesto generale.

Nel merito le questioni sollevate non sarebbero fondate.

La Regione Piemonte ricorda che – come già rilevato da questa Corte con riferimento alla vicenda relativa all'istituzione del Comune di Cavallino Treporti per scorporo dal Comune di Venezia (sentenza n. 32 del 2009) – la successione del Comune di Mappano ai Comuni cedenti comprenderebbe ogni componente del loro patrimonio.

Se quindi il Comune istituendo succede «nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine» (art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992, richiamato dalla legge reg. n. 1 del 2013), e se spetta alla Provincia delegata definire, nel rispetto dei criteri generali individuati dal legislatore regionale, tutti i rapporti



conseguenti alla istituzione del nuovo Comune e procedere quindi al riparto patrimoniale in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti (così il citato art. 5, lettera b, della legge reg. n. 51 del 1992), nessun onere potrebbe essere posto a carico della Regione a garanzia della copertura di eventuali passività dei Comuni cedenti, né per il finanziamento delle spese collegate alla creazione del nuovo Comune, alle quali il nuovo ente dovrebbe far fronte tramite le risorse in cui succede, attraverso la finanza propria ex art. 119 Cost., e, se del caso, ricorrendo al fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost.

La legge regionale impugnata sarebbe una (mera) legge istitutiva che si sarebbe limitata a disegnare un nuovo assetto organizzativo, recependo la volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate con il referendum consultivo.

Spetterebbe al legislatore regionale la scelta politica di istituire un nuovo Comune senza che il difetto di una previa regolamentazione di ogni profilo concernente la vicenda successoria possa comportare la violazione dell'art. 97 Cost.

In conclusione, se la Regione dovesse sostenere le spese del nuovo ente, nonché sopperire alle eventuali criticità per l'equilibrio finanziario dei Comuni cedenti, solo le Regioni economicamente dotate potrebbero istituire nuovi Comuni con conseguente vanificazione, visto anche l'attuale contesto di crisi economica, delle istanze autonomistiche espresse dai cittadini dell'istituendo Comune.

La resistente rileva che sarebbe parimenti infondata la censura di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 119 Cost. Infatti, le funzioni ordinarie del Comune di Mappano potrebbero e dovrebbero essere «coperte» (solo) mediante le tipologie di entrate individuate dall'art. 119, secondo comma, Cost. Eventuali esigenze finanziarie straordinarie del neo istituito ente territoriale dovrebbero essere fronteggiate o con la perequazione di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., se attinenti al normale esercizio delle funzioni comunali, ovvero con la perequazione di cui al successivo quinto comma, se trattasi di funzioni esorbitanti rispetto a tale ambito. Entrambe tali forme di perequazione, comunque, sono ad esclusivo carico dello Stato.

3.– Con memoria depositata il 16 ottobre 2013 si è costituito il Comune di Settimo Torinese, il quale sostiene l'ammissibilità e la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Tar Piemonte, con riserva di depositare memoria difensiva e documenti nei termini.

4.– Con memoria depositata il 4 aprile 2014 il Comune di Settimo Torinese insiste per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar.

Il Comune di Settimo Torinese afferma che a seguito della soppressione degli artt. 2 e 4 della proposta di legge regionale – rispettivamente concernenti contributi in favore del Comune di Mappano e dei Comuni scorporati e quantificazione e copertura delle spese derivanti dall'istituzione del nuovo Comune – non sarebbe stata prevista alcuna copertura finanziaria per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione del nuovo ente locale. Il Comune di Settimo Torinese rileva che la I Commissione del Consiglio regionale avrebbe espressamente precisato che la costituzione del nuovo Comune sarebbe avvenuta «senza oneri aggiuntivi per le casse regionali».

A tal riguardo, il Comune di Settimo Torinese richiama l'art. 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), il quale avrebbe recepito principi già espressi dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legislazione vigente in materia di copertura finanziaria delle leggi e di coordinamento della finanza pubblica.

Sul fronte legislativo i principi di coordinamento finanziario sarebbero riassunti nelle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale prevede in capo alle Regioni e Province autonome l'obbligo di copertura delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri.

La Corte costituzionale avrebbe confermato, per effetto della novella legislativa, la propria interpretazione estensiva dell'obbligo di copertura finanziaria alle leggi regionali.

Sarebbe dunque palese il contrasto della legge regionale impugnata con il nuovo art. 81 Cost., in mancanza dell'indicazione, anche solo generica, dei mezzi per far fronte all'istituzione del nuovo Comune.

Costituirebbe conferma dell'onerosità della legge regionale in esame l'espunzione dell'originaria previsione della copertura finanziaria, in assenza di una rivalutazione dei presupposti di fatto circa la

non necessarietà di risorse finanziarie per la nuova istituzione.

L'interveniente rileva che l'istituzione di un nuovo Comune per scorporo in assenza di una copertura di spesa e di una disciplina dei rapporti giuridici ed economici pendenti con gli enti di appartenenza determinerebbe l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. n. 1 del 2013 anche per violazione degli artt. 97 e 119 Cost., poiché realizzerebbe un vulnus al buon andamento e all'autonomia finanziaria sia del nuovo ente sia di quelli preesistenti, tra cui il Comune ricorrente. Secondo il Comune di Settimo Torinese sarebbe sufficiente pensare alle due grandi opere realizzate dal Comune ricorrente all'interno del territorio del nuovo ente – cioè la tangenziale verde e il canale scolmatore – per rendersi conto della palese violazione dell'art. 97 Cost.

Le disposizioni della legge regionale istitutiva del Comune di Mappano risulterebbero in contrasto con il principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., dal momento che sarebbe di tutta evidenza che la costituzione di un nuovo Comune non si esaurirebbe in un fenomeno di mera riorganizzazione dell'esercizio di funzioni amministrative.

Infine, nel caso di specie il potere demandato alla Provincia dalla legge regionale censurata (rinvio all'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992) risulterebbe indeterminato e generico, in tal modo violando il principio di legalità sostanziale che deve orientare l'istituzione di un nuovo ente pubblico.

5.– In data 15 aprile 2014 il Comune di Settimo Torinese ha depositato una seconda memoria in replica alla memoria di costituzione della Regione Piemonte.

Il Comune, dopo aver riportato in sintesi le ragioni sostenute dalla Regione Piemonte, afferma che la prospettazione sarebbe assolutamente infondata ed in netto contrasto con gli artt. 81, 97 e 118 (recte: 119) Cost., nonché con l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte. In particolare, l'interpretazione dell'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992 operata dalla Regione Piemonte non sarebbe costituzionalmente orientata, dal momento che sottrarrebbe all'applicazione degli artt. 81, 97 e 118 (recte: 119) Cost. le leggi istitutive di nuovi Comuni, benché comportanti nuove ed ingenti spese di organizzazione e di avvio. Il principio per cui i Comuni si finanzierebbero con le entrate proprie e quelle erariali di competenza varrebbe, infatti, per quelli ormai costituiti e perfettamente funzionanti, non già per quelli istituendi e ancora da avviare.

### *Considerato in diritto*

1.– Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato – in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano).

1.1.– Secondo il Tribunale rimettente, la questione sarebbe rilevante nell'ambito di un giudizio avente per oggetto alcuni atti amministrativi attinenti al procedimento legislativo finalizzato alla creazione del Comune di Mappano (attraverso il distacco di porzioni di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini) ed all'attuazione della sopravvenuta legge reg. n. 1 del 2013, tra i quali atti è inclusa la nomina del commissario preposto agli adempimenti per la costituzione del Comune di nuova istituzione. Per il Tar solo a seguito dell'annullamento della legge impugnata sarebbe possibile accogliere il ricorso con cui il Comune di Settimo Torinese lamenta che la creazione del nuovo ente avrebbe ricadute pregiudizievoli sulla propria struttura economico-finanziaria, essendo stato privato di una significativa porzione di territorio.

L'esegesi degli artt. 81, 97 e 119 Cost. porterebbe alla conclusione che non sia possibile – come invece risulterebbe dalla legge impugnata – istituire un nuovo Comune senza adeguata copertura finanziaria. Tale assunto troverebbe indiretta conferma nell'originario art. 2 della proposta di legge – successivamente stralciato – il quale prevedeva contributi in favore del Comune di Mappano e dei Comuni scorporati, a titolo di compensazione della variazione territoriale. La creazione di un nuovo ente locale porterebbe necessariamente con sé la necessità di regolamentare la successione nei rapporti giuridici relativi alle aree interessate dallo scorporo e nuovi costi, circostanza quest'ultima da ascrivere a fatti notori, dal momento che l'ente moltiplicherebbe le strutture politiche e burocratico-amministrative presenti sul medesimo territorio.

Il Tar ritiene che le esigenze della finanza pubblica allargata non consentirebbero al legislatore regionale di sottrarsi «agli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea» e richiama in proposito la «giurisprudenza della Corte dei conti nella delibera della Sezione autonomie n. 10 del 26 marzo 2013 (Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali), secondo cui: “deve ritenersi che taluni principi della riforma riguardante la copertura finanziaria implicitamente anticipata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 siano già vincolanti per la legislazione regionale comportante nuovi e maggiori oneri finanziari”».

La genesi economicamente evanescente del Comune contrasterebbe con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiché l'assenza di risorse priverebbe il nuovo ente di ogni forma di supporto organizzativo e materiale.

La mancata copertura del costo iniziale comporterebbe altresì un inevitabile vulnus all'autonomia finanziaria, presidiata dall'art. 119 Cost., dell'ente di nuova istituzione e dei Comuni incorporati, poiché il ridimensionamento territoriale senza compensazioni finanziarie pregiudicherebbe i rispettivi equilibri di bilancio.

1.2.– La Regione Piemonte sostiene l'inaammissibilità delle questioni di legittimità in quanto prospettate in modo contraddittorio e, comunque, senza corretta individuazione della norma pregiudizievole, da identificarsi, semmai, nell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), che, nel disciplinare la creazione di nuovi Comuni, non prevede la corresponsione di alcun contributo.

Nel merito, la Regione sostiene la non fondatezza delle questioni sollevate, richiamando in proposito la sentenza n. 32 del 2009 di questa Corte, secondo cui il distacco del nuovo ente locale avverrebbe all'interno del patrimonio dei Comuni di provenienza, senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

Nella fattispecie in esame spetterebbe alla Provincia delegata definire, nel rispetto dei criteri generali individuati dal legislatore regionale, tutti i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune e procedere, quindi, al riparto patrimoniale in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti (così l'art. 5, lettera b, della legge reg. Piemonte n. 51 del 1992).

La normativa regionale impugnata sarebbe la conseguenza, una volta verificati i requisiti di legge del procedimento di scorporo, della volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate con il referendum consultivo.

1.3.– Il Comune di Settimo Torinese ritiene fondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tar Piemonte in riferimento all'art. 81 Cost. Richiama in proposito le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale prevede, in capo alle Regioni e Province autonome, l'obbligo di copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. Costituirebbe conferma dell'onerosità della legge regionale in esame l'espunzione dell'originaria previsione della copertura finanziaria, in assenza di una rivalutazione dei presupposti di fatto circa la non necessità di risorse finanziarie per la nuova istituzione.

Il Comune di Settimo Torinese lamenta anche la lesione del principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., e di quello di autonomia finanziaria, di cui all'art. 119 Cost., anche in ragione delle difficoltà obiettive di ripartire il patrimonio e gli oneri debitori connessi agli intervenuti investimenti. Il Comune in questione sostiene, inoltre, che la Regione Piemonte non avrebbe interpretato l'art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992 in modo costituzionalmente orientato, dal momento che la formulazione della norma renderebbe implicito l'obbligo di supportare economicamente le leggi istitutive di nuovi Comuni in ragione delle nuove ed ingenti spese di organizzazione e di avvio. Il principio per cui i Comuni si finanzierebbero esclusivamente con le entrate proprie e con i trasferimenti erariali di competenza varrebbe solo per quelli ormai costituiti e perfettamente funzionanti, ma non per quelli in via di istituzione ed ancora da avviare.

2.– Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione d'inaammissibilità formulata dalla Regione Piemonte, secondo la quale il Tar rimettente chiederebbe alla Corte una modifica dei criteri indicati dal legislatore regionale, prospettando «quindi un petitum legislativo avente carattere creativo rientrando soltanto nella discrezionalità del legislatore regionale».

In realtà il rimettente precisa che la legge impugnata sarebbe ostativa dell'accoglimento delle



pretese del Comune ricorrente, le quali consisterebbero nella richiesta di impedire lo scorporo del proprio territorio a favore dell'ente in via di costituzione. In base al principio di autosufficienza della motivazione, spetta al giudice a quo valutare se la norma della cui legittimità costituzionale dubita debba essere applicata nel giudizio dinanzi a lui pendente, mentre in questa sede occorre procedere ad un controllo sulla motivazione dell'ordinanza in punto di rilevanza, motivazione che, nel caso di specie, non risulta implausibile.

Analoga considerazione deve essere svolta in ordine ai contestati vizi logici dell'ordinanza, che consisterebbero nella contraddizione tra il dedotto principio di integrale successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e l'affermata necessità di integrazione delle risorse per fronteggiare parte dei costi ereditati dai nuovi enti. Tali censure, infatti, non integrano il *petitum* dell'ordinanza, ma sono strumentali a motivare il preteso contrasto della legge con i parametri costituzionali evocati.

3.– Sempre in via preliminare, è necessario mettere in evidenza come le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Cost. evocano, in realtà, un comune profilo di illegittimità, quello della copertura della spesa. Detto precetto si ricava, in modo esplicito, dall'art. 81, quarto comma, Cost., vigente al momento della rimessione, ma – nella prospettiva del rimettente – viene richiamato anche in combinazione con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. – che sarebbe pregiudicato dalla mancanza di risorse necessarie per assicurare, nel nuovo Comune e in quelli scorporati, un adeguato livello dei servizi – nonché con quello di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., che verrebbe egualmente compromesso dall'assenza di entrate sufficienti a garantire agli enti locali in questione il finanziamento integrale delle funzioni loro attribuite. Da questo rapporto di connessione delle questioni deriva l'esigenza di scrutinare contestualmente le censure proposte dal giudice a quo. Queste ultime possono essere così sintetizzate: a) mancata copertura in assenza di misure incentivanti e compensative, a favore degli enti coinvolti, e di risorse necessarie al funzionamento del Comune di nuova istituzione; b) assenza di criteri nel riparto delle risorse; c) pericolo di squilibri di natura economico-finanziaria ricavabili dagli enunciati della giurisprudenza della Corte dei conti.

4.– Ciò premesso, le questioni non sono fondate.

Nell'ambito del giudizio inerente allo scorporo del Comune di Cavallino Treporti dal Comune di Venezia questa Corte ha già avuto modo di precisare che la disciplina della divisione in più enti di un preesistente ente territoriale è sempre stata regolata in modo sintetico attraverso le disposizioni succedutesi nel tempo con diversa configurazione, ma sostanzialmente ispirate al criterio del riparto delle risorse in base al territorio e alla popolazione (sentenza n. 32 del 2009).

Nella fase precedente all'adozione della Costituzione, l'art. 36 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), affidava ad un decreto prefettizio la «separazione patrimoniale» ed il «riparto delle attività e passività» nell'ipotesi di «variazioni alle circoscrizioni dei Comuni».

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 133 Cost., l'art. 1, primo comma, lettera a), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale), ha trasferito detti poteri amministrativi alle Regioni. Successivamente, l'art. 20, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), con riguardo ai nuovi Comuni nelle aree metropolitane, e l'art. 16, comma 2, lettera g), della medesima legge, con riguardo alle nuove Province, hanno stabilito l'obbligo di garantire a tali enti – in proporzione al territorio ed alla popolazione – personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati, con ciò recependo alcuni dei principali criteri utilizzati nella precedente prassi amministrativa. Successivamente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (TUEL), si è limitato ad enunciare, per i Comuni, una regola di favor per le fusioni e di correlato disfavore – ma non di divieto – per gli scorpori, mentre, per le Province, ha ribadito espressamente (art. 21, comma 3, lettera g), la regola del trasferimento al nuovo ente, in proporzione al territorio ed alla popolazione, del personale, dei beni, degli strumenti operativi e delle risorse finanziarie adeguati.

Peraltro, per i Comuni era già vigente – al momento della emanazione del TUEL – l'art. 3 comma 17, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, il

quale stabilisce che, in caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezion fatta per la fusione, l'attribuzione dei trasferimenti erariali spettanti al nuovo ente ed a quelli scorporati avviene con articolati parametri, tra i quali spiccano territorio, popolazione e fabbisogno dei servizi. I dati di riferimento devono essere elaborati e comunicati dagli organi competenti allo scorporo. Il successivo comma 18 del citato art. 3 prescrive che, in attesa delle comunicazioni dei dati da parte di detti organi e dello scorporo definitivo, la ripartizione «è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio».

Indicazioni in materia possono trarsi anche dalla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), la quale, in tema di scorporo di circoscrizioni provinciali, ha previsto espressamente, all'art. 2, comma 6, che da tale operazione «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno».

4.1.– Dalle pur eterogenee disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia emerge, in modo chiaro ed incontrovertibile, che le mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali – fatte salve le fusioni, per le quali il legislatore contempla un regime di favor – devono avvenire senza aggravii per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi. Era stato già osservato da questa Corte che in sede legislativa «il riparto patrimoniale fra i diversi Comuni interessati [ad] un processo di scorporo, [assume] come naturale principio, talvolta implicito, il riparto dei beni mobili ed immobili in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti coinvolti, nonché [...] la collocazione fisica dei beni immobili, lasciando all'Amministrazione incaricata o delegata al riparto, definire gli aspetti più dettagliati della vicenda o comunque i profili peculiari» (sentenza n. 32 del 2009). In quella sede è stato ulteriormente precisato che, comunque, l'attività amministrativa di riparto è soggetta a tutte le garanzie del controllo giurisdizionale.

Il principio dell'invarianza della spesa è ancora più rilevante nel vigente contesto economico e giuridico, nel quale le esigenze della finanza pubblica allargata non consentono deroghe ai vincoli comunitari a favore degli enti che concorrono ai suoi risultati complessivi.

In definitiva, la legge regionale – salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di un'importanza strategica dello scorporo per il perseguimento di particolari politiche regionali, il cui onere comunque dovrebbe essere sostenuto in conformità alla vigente legislazione – non avrebbe potuto assicurare alcuna forma di compensazione o copertura finanziaria all'operazione di rideterminazione delle circoscrizioni comunali interessate.

Essa si è limitata, in conformità alla propria legislazione in materia, a dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo.

In proposito è bene ribadire che lo stesso principio di scelta delle popolazioni locali, il quale ha dato luogo alla fattispecie legislativa in esame, trova nella sostenibilità economico-finanziaria il limite esterno al suo esercizio. Le operazioni di scorporo, come quella in esame, non possono prescindere da una previa analisi di fattibilità economico-finanziaria dal momento che l'attuazione della volontà autonomistica non può gravare sulla fiscalità generale come avverrebbe nel caso in cui lo Stato o la Regione fossero tenuti a finanziare gli equilibri di tali operazioni.

Compatibile con i suddetti principi è l'impianto dell'art. 5 della legge reg. Piemonte n. 51 del 1992, secondo cui «1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali: a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine; b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite». Sul punto non è condivisibile l'assunto del giudice rimettente e dell'intervenuto Comune di Settimo Torinese, i quali vorrebbero interpretare in senso

additivo un precetto che invece è chiarissimo e conforme al principio di invarianza finanziaria delle operazioni di scorporo.

Analogamente, non è implausibile la scelta legislativa del precedente art. 4 della medesima legge regionale che, in tema di modificazioni delle circoscrizioni comunali, prevede una relazione di accompagnamento al progetto di legge idonea ad individuare, fra l'altro, elementi quali: la descrizione dei nuovi confini proposti; le indicazioni di natura demografica, socio-economica e patrimoniale relative agli enti locali interessati e le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti al territorio soggetto a modificazione, «evidenziandone i vantaggi».

Dette operazioni, in ossequio al principio di economicità, sono propedeutiche all'indizione del referendum consultivo, dal momento che sarebbe irragionevole attivare tale strumento in assenza di un previo riscontro di fattibilità del mutamento circoscrizionale. In ogni caso, anche dopo l'esito del referendum, il predetto art. 4 contempla una successiva valutazione del progetto di legge da parte della competente commissione consiliare. La conformazione di tali norme non appare in contrasto con alcun precetto contenuto nei parametri costituzionali evocati.

4.2.– Quanto alla pretesa lesione degli equilibri di bilancio, del buon andamento dell'attività amministrativa e dell'autonomia finanziaria degli enti interessati alle operazioni di scorporo, non ha fondamento l'assunto secondo cui la nascita di un nuovo ente pregiudicherebbe di per sé detti valori.

Acclarata la necessità dell'invarianza della spesa, è la terza fase, successiva a quelle preliminari e propedeutiche all'adozione della legge istitutiva, ad incidere sulla conformazione e sugli equilibri di bilancio delle nuove circoscrizioni territoriali. Si tratta dell'attività affidata dalla legge regionale alla Provincia di Torino, ai sensi della prescrizione generale contenuta nel citato art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992. È in questa sede applicativa che vengono definiti criteri di riparto più elaborati, in riferimento alle specifiche caratteristiche degli enti territoriali interessati. Ferma restando l'attribuzione provvisoria delle risorse al nuovo ente prevista dall'art. 3 del d.l. n. 444 del 1995, il riparto definitivo sarà redatto attraverso i più opportuni coefficienti di assegnazione con modulazioni proporzionali al maggiore o minore rilievo che viene dato al territorio, alla popolazione, alla tipologia dei servizi pubblici, ai beni, agli investimenti ed al loro ammortamento.

Ancora più importante è il rilievo che l'attività amministrativa inerente al riparto può essere assoggettata – ove gli enti interessati non trovino sintonia circa le sue modalità – al controllo giurisdizionale ed a quello di legalità-regolarità assegnato alla Corte dei conti.

4.3.– Proprio in relazione all'ultimo profilo di censura, secondo cui la Corte dei conti avrebbe messo in guardia sui pericoli per l'equilibrio del bilancio regionale derivanti dall'adozione di leggi prive di copertura finanziaria, non può essere condivisa l'opinione del rimettente circa la rilevanza di tali osservazioni di carattere generale contenute nella delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 26 marzo 2013, n. 10, poiché il controllo che entra in gioco nella fattispecie in esame non è quello afferente alla copertura delle leggi regionali, bensì quello di legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all'art. 148-bis del TUEL, il quale, come appresso specificato, può essere svolto solo dopo che i bilanci degli enti di nuova o modificata circoscrizione siano stati effettivamente redatti.

Non a caso detto controllo è generale e necessario (sentenze n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013) e si svolge su tutti i bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, in un momento successivo all'intervenuto riparto delle risorse, il quale è presupposto indefettibile per la loro redazione.

È solo dopo l'adozione degli atti amministrativi di riparto, presupposti dei nuovi bilanci, che la sezione regionale della Corte dei conti può accertare «se i bilanci preventivi e successivi [dei nuovi enti] siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità» (sentenza n. 40 del 2014).

Sotto il profilo della prevenzione degli squilibri di carattere economico-finanziario è utile ricordare come il controllo in questione preveda «il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013)» (sentenza n. 40 del 2014).

Considerate l'indefettibile regola dell'invarianza della spesa e l'assenza, negli enti soggetti a scorporo, di situazioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244 e seguenti del TUEL, un riparto effettuato secondo le regole della sana gestione finanziaria dovrebbe consentire una situazione complessiva sostanzialmente equivalente a quella iniziale. Ciò anche in considerazione del fatto che



personale e beni strumentali dovranno essere ripartiti, senza alcuna possibilità di incremento, tra i nuovi enti locali. In questo contesto, il peso complessivo delle operazioni di scorporo dovrà necessariamente avere lo stesso impatto, o comunque un impatto non superiore a quello delle aggregazioni economico-finanziarie precedenti, sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

5.– Dunque, la disposizione impugnata non viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente, poiché non istituisce alcuna spesa a carico del bilancio regionale e neppure comporta ulteriori oneri a carico delle costituenti circoscrizioni territoriali.

Nell'ambito di queste ultime dovranno essere ripartiti risorse e costi secondo i principi e le disposizioni vigenti in materia, attraverso la necessaria specificazione degli stessi da parte dell'organo preposto all'attuazione della legge reg. Piemonte n. 1 del 2013.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), sollevate, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Sentenza **214/2010**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

**Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO**

Udienza Pubblica del **11/05/2010** Decisione del **09/06/2010**

Deposito del **17/06/2010** Pubblicazione in G. U. **23/06/2010**

Norme impugnate: Art. 5, c. 4°, della legge della Regione Puglia 20/12/1973, n. 26, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30/09/1986, n. 28.

Massime: **34744 34745 34746 34747**

Atti decisi: **ord. 167/2009**

## SENTENZA N. 214

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973 n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986 n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra A. P. e il Comune di Sogliano Cavour ed altri con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione di A. P.;



udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

udito l'avvocato Giuseppe Gallo per A. P..

*Ritenuto in fatto*

1. – Con ordinanza depositata il 23 marzo 2009 e pervenuta a questa Corte il 20 maggio 2009 il Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

Il TAR rimettente premette di essere investito del ricorso proposto con riguardo alla destinazione urbanistica di un fondo originariamente sito presso il Comune di Sogliano Cavour, ma entrato a far parte del contiguo Comune di Galatina per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 326 del 2004, che ha operato una variazione dei confini dei due Comuni contermini.

Il predetto decreto, prosegue il rimettente, è stato adottato in applicazione della disposizione impugnata, secondo la quale «quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima». Pertanto, il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali interessate, preceduto nel caso di specie dall'accordo fra i Comuni sulla permuta dei terreni, non è stato accompagnato dal referendum rivolto alle popolazioni interessate, né si è perfezionato per mezzo di una legge regionale, secondo quanto invece prescritto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Nel giudizio a quo, prosegue il rimettente, il passaggio del fondo della ricorrente da un Comune all'altro spiega effetti, poiché comporta il rigetto della domanda di rilascio di permesso a costruire, che è stata formulata all'indirizzo del Comune di Sogliano Cavour, anziché del Comune di Galatina, ove, comunque, vige una normativa urbanistica più severa.

Pertanto il TAR giudica rilevante la questione di costituzionalità della legge regionale impugnata, di cui il decreto del Presidente della Giunta (anch'esso censurato nel giudizio a quo) ha reso puntuale applicazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che l'art. 5 della legge impugnata prevede ai commi 1 e 2 un'ipotesi generale di modifica territoriale delle circoscrizioni comunali, alla quale si applica integralmente quanto previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost.; a tale disposizione costituzionale, invece, il comma 4, oggetto di censura, apporterebbe una deroga per il caso peculiare su cui verte il processo principale: la norma impugnata non potrebbe essere interpretata in un senso costituzionalmente conforme, né con riguardo all'art. 133 Cost., né con riguardo all'art. 63 dello statuto della Regione Puglia, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 349 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia), e vigente quando il decreto del Presidente della Giunta è stato emanato, che nella sostanza riprodurrebbe quanto previsto dalla Costituzione.

Si è costituita in giudizio la ricorrente nel processo principale, concludendo per l'accoglimento della questione.

La parte privata reputa palese la violazione degli artt. 3 e 133 Cost., posto che la norma impugnata non prevede né il referendum consultivo, né la riserva di legge regionale, e spende a tale proposito argomenti analoghi a quelli del rimettente.

*Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che una modifica territoriale «effetto di permuta e/o di cessione di terreni» fra Comuni confinanti, che siano tra loro d'accordo e che anche abbiano regolato d'intesa tra loro «i rapporti patrimoniali ed economico finanziari», possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Ad avviso del giudice a quo, che deve fare applicazione di tale previsione normativa in giudizio, con una disposizione del genere si derogherebbe a quanto previsto del secondo comma dell'art. 133 Cost., secondo cui le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate. Anche la disposizione dello statuto della Regione Puglia vigente alla data del provvedimento regionale che ha parzialmente modificato i confini fra i Comuni di Galatina e di Sogliano Cavour (art. 63 della legge 22 maggio 1971, n. 349, Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia) prevedeva che mutamenti del genere potessero avvenire solo per legge regionale «sentite le popolazioni interessate».

2. – Nel costituirsi in giudizio, la parte ricorrente nel processo principale ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 3 Cost., che è parametro non invocato dal rimettente: tale censura non può conseguentemente divenire oggetto di scrutinio, poiché nel giudizio incidentale «non possono essere esaminati gli autonomi vizi eccepiti» dalle parti, ma non dal giudice a quo (ex plurimis, sentenza n. 362 del 2008).

3. – La questione è fondata.

La norma impugnata introduce un procedimento semplificato, ai fini della modifica delle circoscrizioni comunali nella Regione Puglia, limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da cessione di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali confinanti: la formulazione letterale di tale previsione normativa rende evidente che si possa procedere in difetto di entrambi i requisiti richiesti dall'art. 133, secondo comma, Cost., ovvero la legge regionale ed il referendum consultivo.

Quanto a quest'ultimo, in particolare, questa Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza n. 237 del 2004, che è principio consolidato della propria giurisprudenza quello «secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», prescrive di sentire «le popolazioni interessate», «comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981)». L'istituto referendario, infatti, garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle «popolazioni interessate» al procedimento referendario (sentenza n. 94 del 2000).

Posto che l'art. 133, secondo comma, Cost. impone l'osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l'effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo.

Difatti, la legislazione statale e, quanto alla Regione Puglia, la stessa legislazione statutaria sviluppatasi a partire dall'art. 133, secondo comma, Cost. è rispettosa delle condizioni appena accennate.

L'art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel disciplinare l'esercizio dei poteri regionali in tema di modifiche territoriali dei Comuni, ha previsto in generale la necessità che la Regione proceda in via legislativa, sentendo previamente le popolazioni interessate, senza distinguere dalle altre le ipotesi in cui esista una concorde volontà degli enti coinvolti nelle modificazioni territoriali.

Inoltre, la stessa Regione Puglia ha previsto in entrambi i testi statutari che ha adottato, in conformità al dettato costituzionale ed alla richiamata giurisprudenza costituzionale, una disciplina uniforme sia per l'istituzione mediante legge di nuovi Comuni, sia per i mutamenti delle loro circoscrizioni e denominazioni ed ha previsto la necessità di previe idonee forme di partecipazione delle popolazioni interessate (al già richiamato art. 63 dello statuto del 1971 è seguito l'art. 19, secondo comma, dello statuto attualmente vigente, approvato con la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, recante lo Statuto della Regione Puglia).

Invece, nella propria legislazione ordinaria, a partire dal 1986, la Regione ha escluso sia la necessità della apposita legge regionale, sia la previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate, nell'ipotesi, propria del giudizio a quo, in cui fra Comuni contermini, in presenza di permuta e/o cessione di terreni, vi fosse un accordo fra le amministrazioni comunali interessate dalle modifiche territoriali, quando, invece, l'art. 133, secondo comma, Cost. non consente in nessun caso di surrogare con altri elementi procedurali né la legge regionale, né il referendum: così l'art. 2 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo) ha introdotto nell'art. 21, comma 4, lettera f) della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), i criteri di individuazione delle popolazioni interessate al referendum nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini solo per l'eventualità che manchi l'accordo dei Comuni interessati, postulando in tal modo in forma inequivoca che, ove l'accordo sia raggiunto, il referendum possa non avere luogo; contemporaneamente l'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986 ha introdotto il censurato comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 1973.

Infine, l'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali) ha aggiunto espressamente al comma 2 dell'art. 5 della stessa legge regionale n. 26 del 1973 la previsione secondo la quale «in caso di accordo fra i Comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare», ogni qual volta si proceda alla modifica delle circoscrizioni territoriali: con tale ultima disposizione normativa la deroga apportata all'art. 133, secondo comma, Cost. assume quindi una portata ancora più ampia, sia pure per il solo profilo dell'obbligo della consultazione referendaria.

La disposizione impugnata, confermata dalla contemporanea modifica apportata alla legge regionale sul referendum, non può pertanto che essere interpretata come elusiva della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge.

La disposizione censurata deve pertanto essere dichiarata incostituzionale.

4. – Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione di incostituzionalità deve essere estesa al comma 4, lettera f), dell'art. 21 della legge regionale n. 27 del 1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», posto che tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'effetto di escludere il referendum. Parimenti incostituzionale in via consequenziale deve ritenersi l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.», aggiunte dal già rammentato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010. Né vi sono ostacoli ad estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad una disposizione normativa sopravvenuta allo stesso giudizio a quo, quando essa abbia carattere consequenziale. Infatti, l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della

decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali. In tale prospettiva, l'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010 riproduce il medesimo vizio di incostituzionalità da cui è affetta la norma impugnata dal rimettente, sotto il profilo della sottrazione della procedura al referendum per il caso di accordo tra Comuni, ponendosi con quest'ultima in un rapporto tale per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola disposizione censurata non sarebbe da sé sola idonea a rimuovere integralmente un vizio, in parte riprodotto dalla successiva legislazione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lettera f), della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo), limitatamente alle parole: «quando manca l'accordo dei Comuni interessati»;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 26 del 1973, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali), limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*

PRONUNCIA

PRONUNCIA E MASSIMAE

PRONUNCIA E NOTE A SENTENZA

ELENCO

RAFFINA RICERCA

Pagina 1 di 1



1

vai a: [Fatto Diritto Dispositivo](#)A<sup>-</sup> A<sup>-</sup> A Sentenza **40/2014**Giudizio **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**  
**Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI**Udienza Pubblica del **14/01/2014** Decisione del **26/02/2014**Deposito del **10/03/2014** Pubblicazione in G. U. **12/03/2014 n. 12**Norme impugnate: Artt. 1, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°, 2, c. 1°, 12 e 23, c. 2° e 10°, della legge della  
Provincia autonoma di Bolzano 20/12/2012, n. 22.Massime: **37719 37720 37721 37722**Atti decisi: **ric. 38/2013**

## SENTENZA N. 40

### ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei



ministri e l'avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano.

*Ritenuto in fatto*

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2013, con ricorso notificato a mezzo posta il 1° – 6 marzo 2013 e depositato in data 7 marzo 2013, ha promosso questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1.

1.1.– In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Espone il ricorrente che l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, sostituiscono gli articoli 7-bis e 7-quater, della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 e prevedono l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o a gas metano liquido (GPL), nonché per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3 della disposizione censurata, nel disciplinare i servizi di esazione, introduce, nella stessa legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, l'art. 11-bis (rubricato «Corrispettivi per il servizio di esazione») secondo il quale l'assessore provinciale alle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.

Il comma 4, che inserisce il comma 5-quater nell'art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, a sua volta, prevede che agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e aventi natura giuridica diversa da quella di azienda pubblica per il servizio alla persona (APSP), spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.

Il comma 5, del citato art. 1, inserisce nell'art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 i commi 13-bis e 13-ter, che introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 6 della disposizione che si censura, che sostituisce l'art. 21-quinquiesdecies della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, infine, fissa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) per l'anno 2012 al 9,5 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 9 per cento.

Tali disposizioni, secondo il ricorrente, introdurrebbero agevolazioni fiscali, assunzioni a carico della Provincia del costo per il servizio di esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota; alcune di esse (commi 4 e 6) avrebbero anche effetto retroattivo, applicandosi i benefici dalla stessa previsti per l'anno 2012 e tutte, indistintamente, comporterebbero minori entrate. Nondimeno, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, il minor gettito, non sarebbe stato quantificato, né sarebbero stati indicati i relativi mezzi di copertura. Per tali motivi l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.

1.2.– Lo Stato impugna poi l'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

Espone il ricorrente che l'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria – IMU –

e disposizioni sul catasto), inserendo nell'art. 1, relativo alla «Potestà regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria», al comma 1, dopo la lettera h), la seguente ulteriore lettera: «i) agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unità immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale».

Tale disposizione, secondo lo Stato, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccederebbe dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle disposizioni del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e detterebbe disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», in violazione, quindi, dell'art. 117, terzo comma, Cost. Osserva in proposito il ricorrente che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), all'art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata istituita l'IMU. In particolare, la lettera a) del richiamato art. 1, comma 380, prevede la soppressione del comma 11 del citato art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti l'aliquota standard. La norma che si censura si porrebbe, quindi, in contrasto con tali disposizioni. Infatti, rileva il ricorrente che l'art. 2, primo comma, della legge provinciale n. 22 del 2012, nel modificare la precedente legge provinciale n. 8 del 2012, in materia di agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU), avrebbe introdotto un'ulteriore agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale A e per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale D, «che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze [...] di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale detrazione, prosegue il ricorrente, che ricalcherebbe la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, costituirebbe nella sostanza un'agevolazione a favore di tutte le unità immobiliari di cui alla categoria catastale A (in particolare, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) e D (opifici industriali e commerciali), di proprietà di imprese e utilizzati come abitazione dal titolare dell'impresa e dal suo nucleo familiare.

In proposito, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che, con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale D, la detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame a favore di questa tipologia di immobili verrebbe ad incidere sulla quota di gettito del tributo riservata ora allo Stato.

1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, denunciandone la violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost.

Espone in proposito il ricorrente che l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 22 del 2012, modifica la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), inserendo nell'art. 23 (recte: art. 24), prima dell'ultimo periodo del comma 1, il seguente periodo: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».

Tale disposizione, secondo il ricorrente, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola gli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché l'art. 79 dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972. Espone in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 148, prevede la disciplina dei controlli esterni sulla gestione degli enti locali ed all'art. 148-bis disciplina il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

In particolare, l'art. 148 prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino la legittimità e la regolarità delle questioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

L'art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

La norma censurata, secondo il ricorrente, disponendo che l'organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, eserciti le funzioni di controllo di cui ai richiamati artt. 148 e 148-bis del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, contrasterebbe con la normativa statale richiamata, nonché con l'art. 79 dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige.

Al riguardo, si evidenzia da parte della difesa statale che i controlli previsti dalla citata norma statutaria sarebbero connessi ai compiti attribuiti alle Province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, di provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento ai propri enti locali ed enti strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti. In ogni caso, si prosegue, tali controlli non potrebbero considerarsi sostitutivi di quelli ordinariamente esercitati dalla Corte dei conti, considerato, peraltro, che le Province autonome dovranno, in ogni caso, dare notizia degli esiti dei propri controlli alla competente sezione della Corte dei conti medesima. A sostegno di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 1995, aveva evidenziato che le disposizioni contenute negli statuti speciali in materia di controlli non precludono che possa essere istituito dal legislatore un tipo di controllo che abbia ad oggetto l'attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che debba essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento.

La difesa statale richiama inoltre la sentenza n. 64 del 2005 che, nel sancire l'eliminazione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art. 130 Cost., non aveva escluso la persistente legittimità dell'attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, ed anche la sentenza n. 267 del 2006, che aveva sancito che il controllo sulla gestione costituisce un controllo successivo ed esterno all'Amministrazione.

Espone il ricorrente che l'estensione di tale controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo "statale" della finanza pubblica riflessa dall'art. 100 Cost. ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello "Stato – comunità", quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. Tale impostazione avrebbe peraltro assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. In tale contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l'equilibrio complessivo della finanza pubblica, si inserirebbe, secondo il ricorrente, il controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti, il cui compito è di verificare, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

Pertanto, conclude il patrocinio dello Stato, l'articolo 12, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccederebbe



dalle competenze statutarie di cui agli artt. 8, 9 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica», prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Rammenta in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 Cost., si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nell'esercizio della propria autonomia finanziaria.

1.4.– Lo Stato impugna infine l'art. 23, commi 2 e 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 denunciandone la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Tale norma modifica la legge provinciale 2 dicembre 1985, n.16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone).

In particolare, il comma 2 dell'articolo censurato, prevede che l'assessore provinciale, competente in materia di trasporto di passeggeri su strada e rotaia, «[...] è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l'istituzione dei servizi di trasporto dell'impresa incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio».

Il successivo comma 10 dell'art. 23 aggiunge un comma all'art. 16 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi.

Osserva il ricorrente che le predette disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio e conseguentemente non fornirebbero contezza dell'importo che l'assessore provinciale potrà corrispondere. Tali norme sarebbero pertanto suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, per i quali non è indicata alcuna copertura finanziaria.

Per tali motivi, secondo il ricorrente, l'art. 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.

2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano.

2.1.– La resistente, in ordine all'impugnazione dell'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, con il quale è stata inserita, dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), la lettera i), eccepisce la cessata materia del contendere.

2.2.– Sulla asserita illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., la Provincia autonoma osserva che i commi 1 e 2 dell'art. 1 di detta legge avrebbe semplicemente reso uniformi le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 9 del 1998, laddove in taluni casi veniva utilizzata la parola «veicolo» e in altri la parola «autoveicolo». La nuova formulazione di tali disposizioni costituirebbe, dunque, una modifica meramente formale, volta al mero miglioramento lessicale del testo. Inoltre, dal punto di vista finanziario, prosegue la resistente, la modifica introdotta non svolgerebbe alcun effetto, in quanto i motoveicoli, categoria inclusa nei veicoli assieme agli autoveicoli, non sono possibili destinatari delle agevolazioni, per la semplice ragione che non risultano ancora in circolazione motoveicoli a metano, GPL, ibridi e tantomeno ad idrogeno.

2.3.– Quanto all'art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia autonoma evidenzia che si tratterebbe di una minore entrata di circa 600.000 euro annui, della quale sarebbe stato tenuto conto nel bilancio per l'anno finanziario 2013 approvato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015), dove all'unità previsionale di base n. 112 è previsto un aumento di gettito pari a 5,5 milioni di euro rispetto all'anno finanziario 2012 e quindi tale minore entrata troverebbe copertura nel maggior gettito previsto.

2.4.– Con riguardo al comma 4 dell'impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la resistente rammenta che eventuali esenzioni o riduzioni dell'aliquota speciale dell'IRAP da parte delle Province autonome sono consentite dalla modifica dell'art. 73 dello statuto d'autonomia,

interventuta a far data dal 1° gennaio 2010 (sentenza n. 357 del 2010) e, comunque, precisa la Provincia autonoma di Bolzano, di tale minore entrata sarebbe stato debitamente tenuto conto nella legge di bilancio (è richiamata la relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale laddove la minore entrata è stata stimata in circa euro 1.100.000,00 a carico del bilancio 2013, ed è stata altresì indicata la copertura della minore entrata, individuandola nella minore spesa per contributi alle strutture in questione).

2.5.– Con riguardo al comma 5 dell'impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, si evidenzia che esso non introdurrebbe agevolazioni per soggetti già contribuenti sul territorio provinciale.

Quindi, secondo la resistente, tale disposizione non potrebbe produrre perdite di gettito rispetto agli esercizi precedenti ma, verosimilmente, un maggior gettito dovuto all'insediamento di nuove spese nel territorio provinciale. Parimenti, secondo la Provincia autonoma, anche per i «buoni per la conciliazione famiglia e lavoro», erogabili da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, la relazione al disegno di legge relativo alla finanziaria ha previsto che la modifica introdotta non produca effetti stimabili sul bilancio 2013.

2.6.– Infine, con riferimento al comma 6 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, evidenzia la resistente che la riduzione di gettito derivante dalla fissazione dell'aliquota al 9 per cento è stimata in euro 400.000,00 circa. Tale importo, si prosegue, sarebbe ampiamente compensato dall'aumento di gettito del tributo in questione, registrato già nel corso del 2012 e ritenuto costante per il 2013; quindi, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, le predette disposizioni troverebbero comunque la loro copertura nella previsione delle maggiori entrate, giusta la legge di bilancio approvata con legge provinciale n. 23 del 2012.

2.7.– Con riguardo all'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia espone che l'art. 11-bis (rubricato «Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano») del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) così come inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, prevede espressamente che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Anche il d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce all'art. 1, comma 2, che le disposizioni del medesimo testo unico non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Sulla base di questa premessa, secondo la Provincia autonoma, si dovrebbe escludere in linea principio che le nuove disposizioni si applichino direttamente in Provincia di Bolzano e che comunque spetti alla Provincia autonoma di Bolzano adeguare le proprie disposizioni a tali novità legislative.

Con l'art. 12, comma 3, della legge n. 22 del 2012 la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe quindi dato unicamente attuazione alle novità derivanti dal predetto decreto-legge affidando all'organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, le funzioni di controllo attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.

Nel caso di specie, trattasi, da un lato, di un controllo esterno sugli enti locali da parte della Corte dei conti (art. 148, comma 1) e del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 148, comma 2) con eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 148, comma 4) e, dall'altro lato, del rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 148-bis) con esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali con obbligo di trasmissione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (art. 148-bis, comma 3).

Si tratterebbe quindi, secondo la resistente, di una peculiare procedura di controllo ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

In proposito, la Provincia autonoma di Bolzano espone che essa è dotata, tra l'altro, di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo VI dello statuto speciale e che, nel quadro delle regole relative a tale autonomia, l'art. 79 regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e 81 attribuiscono alla

Provincia competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale. A sua volta, si prosegue, il Titolo VII dello statuto speciale disciplina i rapporti fra Stato, Regione e Provincia. Ne deriverebbe, secondo tale prospettazione, che la materia dei controlli statali sugli enti locali dovrebbe ritenersi rientrare in tale Titolo, e che quindi l'integrazione e l'attuazione delle norme statutarie potrà essere compiuta solo dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell'art. 107 dello statuto. Per quel che riguarda i controlli della Corte dei conti, la Provincia autonoma richiama in particolare il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti). Inoltre, la Provincia autonoma evidenzia che i controlli che gli organi statali possono svolgere sulla Provincia autonoma di Bolzano (e sugli enti locali in essa compresi) sono regolati dalle norme di attuazione, in particolare dal d.P.R. n. 305 del 1988: infatti, l'art. 2, comma 1, di tale decreto dispone che «il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento»; l'art. 6 stabilisce che «per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti».

In base al comma 2, «Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone che «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili».

Il comma 3-bis stabilisce poi che, «In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».

In base al comma 3-ter, «La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

L'art. 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, infine, disciplina il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e di quello delle Province di Trento e di Bolzano, ad opera delle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige.

Da tutto quanto sopra esposto si dovrebbe dedurre, secondo la Provincia autonoma, che le norme di attuazione ammettono un solo controllo statale in relazione alla Provincia autonoma di Bolzano, costituito dal controllo sulla gestione in senso stretto, dato che l'art. 6, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 305 del 1988 precisa che: «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili», ed il comma 1 rinvia alle leggi statali per lo svolgimento di tale controllo e non per l'individuazione di ulteriori controlli.

Inoltre, prosegue la resistente, dall'art. 6 risulta anche che il controllo sulla finanza degli enti locali è affidato alla Provincia dall'art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello statuto e dalle stesse norme di attuazione, e che ulteriori controlli sulla «regolare gestione finanziaria», con funzione collaborativa, possono essere richiesti dalle Province, ma – si obietta – certo non imposti dallo Stato.



Il d.P.R. n. 305 del 1988, secondo la resistente, detterebbe in sostanza una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti nella Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto della particolare autonomia finanziaria configurata dall'art. 79 dello statuto speciale e dalla struttura della relazioni tra lo Stato e la Provincia.

L'integrazione di tale disciplina non potrebbe avvenire pertanto che con ulteriori norme di attuazione, emanate con l'apposita procedura in commissione paritetica, e non unilateralmente, ad opera del legislatore statale.

In merito, secondo la Provincia autonoma, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2006, invocata dalla difesa dello Stato, avrebbe in realtà confermato che la disciplina dei controlli statali sulle Regioni a statuto speciale è riservata alle norme di attuazione.

Tanto sarebbe poi stato ulteriormente ribadito, si prosegue, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il cui art. 20 stabilisce che «1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [Regioni] e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1». Tale disposizione confermerebbe quindi, secondo la Provincia autonoma, che l'unico controllo possibile sulle Regioni è quello di gestione e che, per le Regioni a statuto speciale, la materia spetta alle norme di attuazione.

Espone inoltre la resistente che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritenuto comunque opportuno adeguarsi ai principi ricavabili dalle disposizioni di cui agli artt. 148 e 148-bis senza attendere l'emanazione di nuove norme di attuazione, ma ovviamente assegnando ad un proprio organo indipendente il controllo sugli enti locali.

In proposito, secondo la Provincia autonoma, se si interpretassero diversamente le due predette norme, esse dovrebbero ritenersi costituzionalmente illegittime, in quanto introdurrebbero un controllo di regolarità finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, facendo derivare dal nuovo controllo obblighi di regolarizzazione e sanzioni. Tale controllo non avrebbe affatto carattere collaborativo e non sarebbe finalizzato a portare determinate situazioni nella consapevolezza della Provincia autonoma di Bolzano, affinché questa istituisca i rimedi che autonomamente individua, ma sarebbe un controllo dal cui esercizio deriverebbero effetti giuridici vincolanti e, in ipotesi di non attuazione delle correzioni così divenute obbligatorie, specifiche misure sanzionatorie. Sarebbe, quindi, un controllo dal quale deriverebbe una precisa limitazione giuridica dell'autonomia costituzionale garantita alla Provincia, mentre proprio la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale sono dominati dal principio dell'accordo, che mancherebbe del tutto nel caso specifico.

Osserva ulteriormente la Provincia autonoma di Bolzano che l'art. 148 sopra menzionato introduce anche la possibilità di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, da parte del competente Ministero anche attraverso le rilevazioni tramite il SIOPE.

Il SIOPE è il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche; esso nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ed è disciplinato dall'art. 14, commi da 6 ad 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Dunque, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, l'art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000 renderebbe applicabili anche nei confronti degli enti locali siti nella Provincia autonoma di Bolzano verifiche ministeriali «sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Invece, evidenzia la resistente, l'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, richiamato dalla nuova disposizione, prevede «verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e pertanto si dovrebbe convenire che anche sotto tale angolo visuale tale disposizione non potrebbe obbligare direttamente la Provincia

autonoma di Bolzano.

In conclusione, secondo la resistente, le disposizioni di cui agli articoli 148 e 148-bis, nella parte in cui attribuiscono ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione agli enti locali provinciali, poteri di controllo al di là di quanto consentito dallo statuto e dalle norme di attuazione sarebbero in ogni caso illegittimi, qualora fossero intesi nel senso che tali poteri spetterebbero unicamente a tali organi ed alla Provincia autonoma di Bolzano fosse preclusa la disciplina di questi ulteriori poteri di controllo ed ispettivi.

La Provincia autonoma di Bolzano rammenta, inoltre, che l'art. 79, comma 3, dello statuto d'autonomia dispone che, «Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali [...]», aggiungendo che «Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» e che «Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». In attuazione di tali norme, l'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 stabilisce che «sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe dunque chiaro che, in base allo statuto e alle norme di attuazione, spetterebbe alla Provincia la vigilanza finanziaria sugli enti locali siti nella Provincia di Bolzano e quindi legittimamente il legislatore provinciale avrebbe affidato i relativi compiti all'Organismo di valutazione.

Sottolinea inoltre la resistente che tale potere di vigilanza si collega alla generale competenza provinciale in materia di «finanza locale» (art. 80 dello Statuto) e al fatto che è la Provincia che fornisce ai Comuni «idonei mezzi finanziari» (art. 81 dello statuto). In base all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato [...] sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano»; inoltre, «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale».

La Provincia autonoma evidenzia altresì che il controllo di cui agli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, non ha carattere meramente collaborativo, dato che «In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione» (art. 148, comma 4) e che «Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» (art. 148-bis, comma 3).

Al contrario, secondo la Provincia autonoma, l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 escluderebbe che, «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome» la legge statale possa attribuire «agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

In definitiva, secondo la Provincia autonoma di Bolzano l'applicazione diretta agli enti locali della Provincia di Bolzano delle precitate disposizioni sarebbe in ogni caso illegittima, sia in quanto non si tratta di controlli collaborativi, ma di controlli che esprimono un potere statale di supremazia sugli enti locali, non previsti né ammessi dallo statuto e dalle norme di attuazione, sia in quanto, in precisa e palese contraddizione con lo statuto e le norme di attuazione, istituiscono un potere di controllo sugli enti locali parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano. E sarebbe quindi per tali motivi, ovvero per evitare qualsiasi duplicazione di controlli, che la Provincia autonoma di Bolzano ha attribuito, in attuazione della potestà legislativa primaria della Provincia in materia di «organizzazione interna», che comprende la potestà di regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili, le funzioni predette al proprio organismo indipendente di valutazione.

2.8.– Con riguardo infine alla censura dei commi 2 e 10 dell'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per asserita mancata copertura finanziaria, la Provincia autonoma osserva che la disposizione impugnata avrebbe in realtà introdotto un limite preciso alle eventuali spese per i servizi autorizzati, cioè un limite massimo di corrispettivo non esistente nella disciplina previgente, ed esso quindi rispetterebbe pertanto pienamente l'art. 81, quarto comma, Cost. Evidenzia in proposito che l'importo massimo del 70 per cento viene valutato sulla base di un preventivo presentato dai richiedenti l'istituzione dei servizi o dell'impresa di trasporto incaricata. La spesa riconosciuta ammissibile è individuata sulla base del percorso chilometrico e di un dettagliato preventivo di spesa; inoltre la copertura finanziaria degli eventuali contributi da riconoscere è indicata dalla disponibilità del capitolo n. 12100.20 del piano di gestione del bilancio provinciale approvato con legge provinciale n. 23 del 2012. Quindi, qualora si dovesse raggiungere per i servizi autorizzati il limite massimo ivi previsto l'assessore provinciale non potrebbe più autorizzare nuovi servizi, in quanto non coperti.

Comunque sia, prosegue la resistente, in ottemperanza all'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 17 del 1993, la Provincia dovrà provvedere a definire i criteri per l'attribuzione dei contributi di cui sopra. In ogni caso, la resistente evidenzia che si tratta di un contributo senza imposizioni di obblighi di servizio e senza obblighi per l'amministrazione di concederlo, rientrando quindi nell'ampia discrezionalità amministrativa.

Simile argomento, secondo la Provincia autonoma, dovrebbe valere anche per il comma 2 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, aggiunto dal comma 10 dell'art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. La norma ha introdotto un limite nel conteggio dei chilometri di trasferimento ai fini del calcolo del contributo d'esercizio. Secondo la Provincia autonoma, a tanto si sarebbe addivenuti – in un'ottica di risparmio per l'amministrazione pubblica – provvedendo quindi a limitare al 12 per cento (servizio extraurbano) ed al 6 per cento (servizio urbano) gli effettivi chilometri di servizio percorsi da conteggiarsi per il calcolo del contributo ordinario di esercizio. Si tratterebbe, quindi, di un contributo per obblighi di servizio pubblico la cui copertura finanziaria sarebbe comunque data dalla disponibilità del capitolo n. 12100.05 del piano di gestione del bilancio provinciale.

Al riguardo, la Provincia autonoma evidenzia che sino ad oggi, sulla base dell'art. 17 della legge provinciale n. 16 del 1985, anche i chilometri di trasferimento (ove i mezzi adibiti viaggiavano senza passeggeri) erano rimborsati al 100 per cento.

Conclude, quindi, la Provincia autonoma osservando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale per asserita mancata copertura finanziaria delle due norme censurate comporterebbe proprio l'effetto contrario a quello voluto dal legislatore provinciale, e cioè un aumento di spesa.

3.– Successivamente lo Stato, con atto del 6 giugno 2013, depositato in data 3 settembre 2013, ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 2, comma 1, della legge prov. n. 22 del 2012, in quanto tale norma è stata abrogata dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con delibera del 21 giugno 2013, depositata in data 24 luglio 2013.

4.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni



per la copertura delle spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima legge provinciale.

In relazione a tali sopravvenienze, lo Stato, con atto del 27 novembre 2013, depositato in data 10 dicembre 2013, ha rinunciato anche all’impugnazione degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia con delibera del 9 dicembre 2013, depositata in data 23 dicembre 2013.

5.– Con memoria depositata in data 24 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne quella relativa all’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni. In tale memoria il ricorrente si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013.

6.– Nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha rammentato ulteriormente che spetterebbe alla medesima disciplinare i controlli sugli enti locali in quanto la materia della «finanza locale» sarebbe devoluta alla competenza concorrente della Provincia ai sensi dell’art. 80 dello statuto, come anche confermato dall’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.

### *Considerato in diritto*

1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.– L’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 – che aveva previsto il riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli immobili ricadenti nella categoria catastale D, non previste dalla disciplina statale – è stato abrogato dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). Per l’effetto il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia alla relativa impugnazione, seguita da accettazione da parte della Provincia.

1.2.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima legge provinciale.

In relazione a tali sopravvenienze, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione anche degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia.

1.3.– Con la memoria depositata il 24 dicembre 2013 il ricorrente ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne che a quella relativa all’art. 12, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha menzionato tra le norme per le quali manifestava la volontà di rinunciare il comma 10 dell’art. 23, sicché residua la relativa questione.

1.4.– L’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), sostituendo l’art. 3 ed inserendo nell’art. 24, comma 1, prima dell’ultimo periodo, il seguente: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». In tal modo i controlli previsti negli artt. 148 e 148-bis

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) – cosiddetto testo unico enti locali (TUEL) – sono stati attribuiti all'«Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli», istituito presso la Direzione generale della Provincia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l'art. 148 del TUEL prevede che siano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ricorda inoltre che il successivo art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Secondo il ricorrente, la Provincia autonoma di Bolzano, attribuendo tali controlli al proprio «Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli», avrebbe sottratto le suddette competenze alla Corte dei conti, in violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 8, 9 e 79, dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Il legislatore provinciale avrebbe esorbitato dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica» – prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost. ed estesa ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spettante alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia. Nella memoria depositata in data 24 dicembre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013.

1.5.– L'art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone), aggiungendo, dopo il comma 1 dell'art. 16, il seguente comma: «2. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali».

Nel ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, riferendosi sia al comma 2 che al comma 10 dell'art. 23, lamenta che le citate disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio, con la conseguenza che sarebbero suscettibili di comportare maggiori oneri, senza quantificazione ed indicazione di alcuna copertura finanziaria.

2 – In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1 e 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3.– La questione dell'art. 23, comma 10, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non motiva l'eccezione di illegittimità costituzionale.

4.– Con riguardo all'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, occorre precisare che, conformemente alla relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la delibera ad impugnare, le censure sono argomentate solo nei confronti del comma 2. Poiché la delibera ad impugnare, stante la natura politica del ricorso (sentenza n. 278 del 2010), delimita l'oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l'ambito in cui l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica (ex plurimis, sentenza n. 149 del 2012), deve ritenersi che in concreto l'oggetto del sindacato di legittimità costituzionale sia circoscritto al citato comma 2.

Tale disposizione stabilisce che l'organismo di valutazione previsto dall'art. 24 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, e successive modifiche, «esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».

4.1.– Ciò premesso, le questioni sollevate nei confronti dell'art. 12, comma 2, della legge prov.



Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», ed agli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale sono fondate.

L'art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 definisce espressamente il sindacato sui bilanci degli enti locali come controllo finanziario di legittimità e regolarità, mentre l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 recita «1. Le sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. 3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Dal combinato dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 e delle richiamate disposizioni del TUEL emerge che la norma impugnata trasferisce – per quel che riguarda gli enti locali del territorio provinciale – le competenze assegnate dal TUEL alla Corte dei conti ad un proprio organismo di valutazione, modificando *ratione loci* una funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura contabile. In tal modo la Provincia ritiene di avere esercitato una propria competenza sulla base degli artt. 79, 80 e 81 dello statuto speciale.

4.2.– Questa Corte ha già precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello “Stato-comunità” (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), [garante del rispetto] dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica [...] riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”, come già affermato da questa Corte (in particolare, sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 267 del 2006).

La coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e degli enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto – come di seguito meglio precisato – che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili e neppure che la Provincia autonoma sia titolare di una potestà legislativa in grado di concentrarle nella propria sfera di attribuzione.

Innanzitutto, le due tipologie di sindacato attribuite alla Corte dei conti ed alla Provincia autonoma di Bolzano sono ispirate a ragioni e modalità di esercizio diverse, anche con riguardo agli interessi in concreto tutelati; che nel primo caso riguardano la finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella provinciale.

4.3.– La diversità finalistica e morfologica tra i controlli in materia finanziaria, di cui possono essere intestatarie le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e quelli spettanti alla Corte dei conti rende opportuno un richiamo circa i vigenti rapporti tra la disciplina del patto di stabilità esterno e quello interno, e – più in generale – tra i vincoli finanziari concordati dall'Italia in ambito comunitario ed i criteri attraverso cui lo Stato ripartisce la portata delle restrizioni tra gli enti del settore pubblico allargato, in primis quelli territoriali. Infatti, è proprio

con riguardo alle complesse relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi che si pongono in regime di strumentalità le disposizioni contenute nell'art. 148, comma 1, e nell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come rispettivamente modificato ed introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012.

Il patto di stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica obbligano l'Italia nei confronti dell'Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004). Al fine di assicurare il rispetto di detti obblighi comunitari, è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle amministrazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli. Questi ultimi, in quanto derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia, sono direttamente riconducibili, oltre che al «coordinamento della finanza pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono inscindibilmente collegati, poiché nel caso specifico il coordinamento adempie principalmente alla finalità di predisporre strumenti efficaci di sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i risultati suscettibili di comparazione per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.

Detti obblighi hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del 2004) – nel momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale consolidato. Quest'ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa Unione europea mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell'obiettivo stabilito in sede comunitaria.

I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale.

Per la sua intrinseca finalità questo tipo di verifica non può essere affidato ad un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. Questi ultimi trascendono l'ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa.

4.4.– Al riguardo, non è fondata l'eccezione della Provincia autonoma, secondo cui la materia sarebbe dominata – per quel che concerne le autonomie speciali – dal principio dell'accordo, che nel caso di specie mancherebbe completamente. È vero, invece, che la disciplina statale, debitamente integrata da specifici accordi con le autonomie speciali, costituisce parametro normativo per la nuova tipologia di controlli nei confronti degli enti locali, che il legislatore nazionale ha assegnato alla Corte dei conti a far data dall'esercizio 2006.

La Provincia autonoma confonde la disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali – profili suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia (ex multis, sentenza n. 425 del 2004) – con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto al

servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 267 del 2006).

Acclarato che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono essere disciplinati dal legislatore regionale (sentenza n. 39 del 2014), è conseguentemente fuor di dubbio che la Provincia autonoma non possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella propria sfera funzionale.

Dunque, gli accordi con le Regioni a statuto speciale, riguardando le peculiari modalità di attuazione dei vincoli comunitari e nazionali nell'ambito del territorio provinciale e regionale, assumono sotto tale profilo carattere di parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti subregionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati, mentre non possono riguardare la disciplina del sindacato sulla gestione finanziaria degli enti locali, che deve essere uniforme, neutro ed imparziale nell'intero territorio nazionale e che – in ragione di tale esigenza – è stato assegnato alla Corte dei conti.

4.5.– Ciò non vuol dire che, pur nella loro teleologica diversità, i controlli della Corte dei conti e quelli regionali non possano essere funzionalmente collegati. In tale prospettiva risulta perfettamente coerente la stessa impostazione dell'art. 79, terzo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, invocato dalla resistente a sostegno della propria tesi.

Detta disposizione prevede che: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti».

È evidente il collegamento funzionale di tale norma con il controllo assegnato dal legislatore statale alla Corte dei conti: essa prevede che gli esiti del controllo della Regione e delle Province autonome finalizzato al coordinamento territoriale siano comunicati alle competenti sezioni della Corte dei conti, al fine di integrare in modo appropriato l'istruttoria di quest'ultima, necessaria per esercitare il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, a sua volta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali sui bilanci degli enti pubblici operanti nell'intero territorio nazionale.

Dunque, lo statuto non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano una competenza diretta di controllo di legittimità e regolarità sui conti degli enti locali, ma collega le sue attribuzioni in materia di sindacato sulla gestione e sulla finanza locale a quelle demandate alla Corte dei conti, in tal modo indirettamente riconoscendone l'alterità.

4.6.– In questa prospettiva non ha fondamento neppure l'ulteriore eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui l'intestazione alla Corte dei conti di un tipo di sindacato come quello degli artt. 148, comma 1, e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 non sarebbe compatibile con la particolare autonomia riconosciuta dalle norme costituzionali e dallo statuto e con la natura collaborativa del controllo della Corte dei conti.

Le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).

Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto,



ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014).

In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)

4.7.– Dunque, l'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 viola gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto sottrae – per acquisirlo alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria – alla Corte dei conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono.

Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate nei confronti dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento all'art. 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. ed agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio

2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo  
2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI